



RESOCONTO SOMMARIO

n. 616

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 maggio 2026

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni-Camera):

Plenaria Pag. 9

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 11

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 13

Uffici di Presidenza (Riunione n. 19) » 16

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria » 17

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 23

Plenaria » 24

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 308)</i>	<i>Pag.</i>	110
<i>Plenaria</i>	»	110
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 309)</i>	»	112
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	113
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	»	113
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	114
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)</i>	»	130
<i>Plenaria</i>	»	130
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)</i>	»	253
<i>Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 821-B (Riunione n. 3)</i>	»	253
<i>Plenaria</i>	»	254
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	264
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 246)</i>	»	304
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 247)</i>	»	304
<i>Plenaria</i>	»	305
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 248)</i>	»	331
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	332

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	<i>Pag.</i>	352
---	-------------	-----

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	353
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 354

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Plenaria » 356

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29) » 357

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Plenaria *Pag.* 358

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 maggio 2026.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi il dibattito.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), premette che la materia è all'esame di entrambi i rami del Parlamento e che sarebbe pertanto auspicabile l'adozione di una linea comune tra le due Giunte, anche con riferimento alle tempistiche e al momento della votazione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) segnala che nella trattazione della questione vi sono tra i due rami del Parlamento alcune differenze procedurali, delle quali si dovrà tener conto per il seguito dei lavori, considerando altresì che ciascun organo parlamentare ha completa autonomia decisionale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), pur comprendendo le considerazioni sull'autonomia di giudizio di ciascuna Giunta, condivide, tuttavia, l'esigenza di procedere in sintonia con l'organo omologo della Camera; riferisce, a tal proposito, che la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati si sta orientando per la richiesta di ulteriori informazioni all'autorità giudiziaria.

Interviene di seguito la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), che condivide le considerazioni dei colleghi circa l'autonomia decisionale di ciascun ramo del Parlamento, la quale tuttavia non preclude l'opportunità di un'interazione al fine della migliore risoluzione della questione in esame.

Con riguardo alla richiesta d'integrazione istruttoria, propone che tra gli elementi che ne formano oggetto vi siano lo stato di estrazione dei dati e le modalità d'impiego delle parole chiave. Invero, dall'esame della documentazione inviata dall'autorità giudiziaria sembrerebbero emergere delle incongruenze con riguardo alla fase di estrazione dei dati, del loro riversamento su *hard disk* e in relazione alla visione delle informazioni contenute sull'applicativo *Signal*.

Prende la parola nuovamente il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), che evidenzia come, sulla base dei precedenti interventi, si stia delineando l'ipotesi di formulare un'istanza di integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria affinché essa specifichi l'oggetto della sua richiesta e sia scongiurato qualsivoglia rischio di un impiego esplorativo della domanda avanzata dalla Procura.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) precisa che ci si trova in una fase embrionale del procedimento di sequestro di corrispondenza di parlamentari; per usare una metafora già utilizzata in precedenza, è come se ci si trovasse innanzi ad un cassetto chiuso e l'autorità giudiziaria non sappia se all'interno vi si trovi la corrispondenza relativa al parlamentare; pertanto la richiesta dell'autorità procedente è diretta alla semplice apertura del cassetto stesso. Poiché la Procura si è arrestata al momento dell'estrazione dei dati e del conseguente riversamento dei dati stessi sulla copia-fine, non vi è certezza dell'effettivo coinvolgimento di parlamentari e, se si negasse l'autorizzazione ad aprire il cassetto, ne scaturirebbe la conseguenza di porre grossi limiti alla prosecuzione dell'indagine. Consentendo, invece, all'autorità giudiziaria di procedere ulteriormente, nel momento in cui si verifica che effettivamente ci si trova di fronte alla corrispondenza con parlamentari, la stessa autorità dovrà formulare al Senato una rituale richiesta di sequestro. L'oratrice prosegue manifestando la propria convinzione che la Procura in tal caso abbia avuto eccessivo scrupolo nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, allo scopo di rispettare al massimo grado la prerogativa di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione; tuttavia la Camera di appartenenza del parlamentare deve essere interpellata in un momento successivo delle indagini, vale a dire per richiedere l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza di un membro delle Camere quando ne viene accertata l'esistenza. Pertanto, finché non vi è certezza della presenza della busta nel metaforico cassetto, di cui all'immagine già citata, non è possibile per la Giunta limitare le indagini dell'autorità investigativa.

Con riferimento all'ipotesi, prospettata dal relatore nella scorsa seduta, concernente la possibile proposizione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione all'operato della magistratura, è appena il caso di indicare che non vi è alcun presupposto per sostenere tale ipotesi, in quanto, come evidenziato in premessa, ci si trova in uno stadio embrionale del procedimento e, al contrario, la magistratura ha mostrato di tener conto della prerogativa parlamentare anche in una fase antecedente rispetto all'effettivo sequestro di corrispondenza.

La senatrice accenna, inoltre, alla precedente vicenda riguardante il senatore Scarpinato, in relazione al quale l'agire dell'autorità giudicante consistette nel trascrivere le conversazioni intercettate e nel farne utilizzo anche se il senatore non era oggetto di indagine. Pertanto si tratta di un'ipotesi non paragonabile a quella in esame.

Aggiunge inoltre di aver partecipato ad una missione presso la Procura di Milano nel corso di un'indagine conoscitiva e di aver appreso, durante la stessa missione, che, mediante le operazioni compiute su dispositivi di comunicazione, il Pubblico Ministero è in grado di visualizzare solo il materiale che ritiene rilevante e non tutto il contenuto del dispositivo. Pertanto esiste la possibilità di isolare soltanto le informazioni ritenute utili per l'indagine, ma, se il Senato intervenisse in una fase così embrionale del procedimento di sequestro, la conseguenza paradossale sarebbe che basterebbe che l'indagato dichiarasse di aver avuto conversazioni con un parlamentare per far scaturire la conseguenza di bloccare il sequestro e le successive indagini. Si creerebbe quindi un precedente alquanto pericoloso per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), ribatte sottolineando che la pericolosità nell'agire dell'autorità procedente consiste in modo particolare nell'acquisizione di un telefono cellulare di un soggetto non indagato con la possibilità di ispezionarne l'intero contenuto. Ciò è lesivo per la riservatezza e la segretezza di qualsiasi cittadino, a prescindere dalla circostanza che sia anche un parlamentare. Per ritornare alla vicenda del senatore Scarpinato, occorre evidenziare la differenza sostanziale rispetto alla questione all'esame della Giunta: invero, se il menzionato senatore fosse stato destinatario di un provvedimento di intercettazione non autorizzata, l'oratore dichiara che egli stesso avrebbe votato contro qualsivoglia ipotesi di utilizzazione in giudizio delle conversazioni intercettate.

La questione sulla quale occorre invece riflettere, in relazione al caso oggetto della seduta odierna, riguarda altresì la necessità che i due rami del Parlamento interloquiscano in ordine al possibile seguito dell'esame, anche tenendo conto del *corpus* dei precedenti relativi a casi simili custoditi da ciascuna Camera; pertanto potrebbe essere utile una collaborazione tra i due rami del Parlamento nello scambio e nell'elaborazione dei precedenti che attengono alla materia.

Alla luce del dibattito intercorso, il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che in una successiva seduta il relatore illustri la proposta di integrazione istruttoria rivolta all'autorità giudiziaria, formulata anche in seguito a opportuna interlocuzione con la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

della Camera dei deputati

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
PAGANO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Nazario PAGANO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che con la redazione del resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa in titolo.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni dei Presidenti delle Giunte regionali, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8): audizione di Marco Bucci, presidente della Giunta regionale della Liguria, e di Attilio Fontana, presidente della Giunta regionale della Lombardia

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86)

Il presidente Nazario PAGANO introduce l'audizione.

Il Presidente della Giunta regionale della Liguria Marco BUCCI e il Presidente della Giunta regionale della Lombardia Attilio FONTANA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Valentina GHIO (*PD-IDP*), Silvia ROGGIANI (*PD-IDP*), in collegamento da remoto, Vittoria BALDINO (*M5S*), Simona BONAFÈ (*PD-IDP*), MAURI (*PD-IDP*) e Simona BORDONALI (*LEGA*), nonché i senatori CATALDI (*M5S*), GIORGIS (*PD-IDP*) e PARRINI (*PD-IDP*).

Il Presidente della Giunta regionale della Liguria Marco BUCCI e il Presidente della Giunta regionale della Lombardia Attilio FONTANA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente Nazario PAGANO ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore per la 2^a Commissione, sentore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), chiede il rinvio dell'esame dell'Atto del Governo n. 385.

Concorda con la proposta del relatore la senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice per la 6^a Commissione, specificando che il rinvio è motivato dalla esigenza di presentare una proposta di parere favorevole con osservazioni condivise tra i due relatori.

Interviene il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), prendendo atto della richiesta dei relatori e richiamando i principali atti che, a par-

tire dalla teorizzazione del diritto alla *privacy* da parte di Samuel Warren e Louis Brandeis in un saggio pubblicato sulla *Harvard Law Review* nel 1890 fino al recente Regolamento europeo n. 2016/679 (cosiddetto GDPR), sono intervenuti a definire i confini di tale diritto. Nel ricordare che la nozione di « tutela della *privacy* » non è più intesa solo quale limite all'indebita immissione altrui nella sfera individuale, ma abbraccia la più complessa problematica della protezione della sfera privata nella fase di circolazione dei dati personali, osserva che tale tutela è più formalmente assicurata laddove sono limitati i soggetti che possono accedere a banche dati particolarmente sensibili. Ritiene pertanto preferibile approvare il testo del parere nella formulazione votata dalle Commissioni II e VI riunite della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 384)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, su richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giuseppina VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(1597) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria

– e petizioni nn. 198, 667, 1028 e 1413 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2025.

Il presidente ZAFFINI fa presente che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il parere sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, già adottato come testo base. Rammenta inoltre la calendarizzazione della discussione dei disegni di legge in materia di morte medicalmente assistita, deliberata dalla Conferenza dei Capigruppo a partire dal 3 giugno. Evidenzia che all'ordine del giorno dell'Assemblea è peraltro iscritto, allo stato, il solo disegno di legge n. 104. Avverte che, in assenza di richieste di intervento sull'ordine dei lavori, si passerà alla fase di esame degli emendamenti al testo unificato.

Ha quindi la parola sull'ordine dei lavori la senatrice CRAXI (*FI-BP-PPE*), la quale chiede, a nome del proprio Gruppo, la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, finalizzata a favorire un'ampia convergenza sul provvedimento.

Preso atto della richiesta, il presidente ZAFFINI dispone la sospensione della seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per le necessarie determinazioni sull'organizzazione del seguito dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 12,40.

Il presidente ZAFFINI informa che nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite appena concluso non si è riscontrata l'unanimità sulla proposta, da lui formulata in seguito alla richiesta avanzata dal Presidente del Gruppo di Forza Italia, di porre il termine a martedì 9 giugno alle ore 12 per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 65 e connessi e di procedere altresì all'audizione dei presidenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto superiore di sanità sulla questione della reperibilità di dispositivi medici per l'autosomministrazione della sostanza letale in caso di suicidio assistito. Pertanto, al termine di eventuali dichiarazioni di voto, tale proposta sarà posta in votazione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori lamentando la grave scorrettezza istituzionale di una eventuale riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti. Infatti, i provvedimenti in materia di morte medicalmente assistita sono stati calendarizzati per l'Aula per il prossimo 3 giugno, a seguito di una deliberazione della Conferenza dei Capigruppo. Fissare un termine per la ulteriore presentazione di emendamenti al 9 giugno – ovvero in una data successiva a quella prevista per l'esame in Assemblea dei provvedimenti – rappresenta una palese contraddizione con quanto deciso in sede di programmazione dei lavori dell'Aula. Chiede pertanto di sapere se la Presidenza del Senato e i Capigruppo siano stati informati della possibilità di riaprire tale termine. Ribadisce infine l'assoluta sgrammaticatura isti-

tuzionale di una eventuale decisione favorevole delle Commissioni riunite sulla proposta del Presidente.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) esprime il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta avanzata dal Presidente. Infatti, l'impossibilità dei Gruppi di maggioranza di pervenire ad una sintesi politica sul tema della morte volontaria medicalmente assistita non può sostanzarsi in un continuo rinvio della discussione sul tema attraverso forzature procedurali. Precisa infatti che la soluzione prospettata dal presidente Zaffini ha dei profili di dubbia compatibilità con il dettato regolamentare: infatti, i provvedimenti sono calendarizzati in Aula la prossima settimana. Nel caso di disegni di legge calendarizzati, infatti, è certamente diverso portare in Aula un provvedimento di cui è iniziato ma non ancora concluso l'esame rispetto alla trattazione di un provvedimento per il quale è stata già fissata una riapertura del termine per la presentazione di ulteriori emendamenti nelle Commissioni riunite. Peraltro, in questa legislatura si è più volte assistito all'esame in Aula di disegni di legge in assenza di una conclusione dei lavori della Commissione e pertanto senza mandato al relatore: in questi casi alle opposizioni è stato sempre impedito di discutere in Commissione i propri emendamenti, senza nessun riguardo rispetto alla necessità di un esame completo in sede decentrata ed alla condivisione dei contenuti da parte di tutte le forze politiche. È quindi assai singolare che invece, questa volta, si invitino le opposizioni – di fronte a un provvedimento già calendarizzato per l'Aula – a consentire ad una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al fine di facilitare il raggiungimento di una massima condivisione del testo. È un atteggiamento incoerente, che riflette la difficoltà della maggioranza nel risolvere i nodi politici su un tema delicato attraverso continui rinvii della discussione nelle Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE fa notare che la riapertura del termine per emendamenti non impedirebbe in alcun modo la programmata trattazione del disegno di legge n. 104 da parte dell'Assemblea, dal momento che i provvedimenti possono essere discussi in quella sede anche senza relazione, a norma di Regolamento.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, mettendo in evidenza come la riapertura del termine sia espressiva dell'incapacità delle Commissioni riunite di garantire uno sbocco a un'attività ormai prolungata, riguardo un tema di elevata importanza.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) valuta criticamente la scelta di determinare un prolungamento dei tempi dell'esame congiunto con riguardo a un aspetto di carattere particolare, posto che di fatto viene preclusa la possibilità di ricorso alla normativa in materia di morte medicalmente as-

sistita ai pazienti che sarebbero comunque in grado di procedere all'autosomministrazione. Dichiarò quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Intervenendo in qualità di Rappresentante del Gruppo Fratelli di Italia in 10^a Commissione, il senatore ZULLO (*FdI*), preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo la senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*).

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando l'importanza della ricerca di una mediazione fra posizioni diverse.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di svolgere, la prossima settimana, le audizioni dei rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché di riaprire il termine per emendamenti al testo unificato, fissando la relativa scadenza alle ore 12 del prossimo martedì 9 giugno.

Verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite approvano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

37^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità
alimentare e le foreste La Pietra.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1552) MALAN e altri. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(596) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – *Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(1302) Anna Maria FALLUCCHI. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria*

(1577) DE CRISTOFARO e altri. – *Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1656) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Stop caccia! Stop uccisioni degli animali per divertimento. Per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente DE CARLO ricorda che nell'ultima seduta le Commissioni riunite avevano concluso le votazioni degli emendamenti. Comunica altresì che le senatrici Biancofiore e Gelmini hanno aggiunto la firma alla proposta 16.0.4 (testo 2).

Informa poi che, sugli emendamenti approvati, la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la cui seduta è in corso.

I relatori hanno presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, per apportare correzioni a seguito degli emendamenti approvati.

Avverte, dunque, che si procederà all'esame degli ordini del giorno, e dell'emendamento di coordinamento, in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario LA PIETRA non accoglie gli ordini del giorno G/1552/1/ 8^a e 9^a e G/1552/2/8^a e 9^a ed esprime parere favorevole sulla proposta Coord.1.

I RELATORI si associano all'orientamento espresso dal Governo.

La senatrice SIRONI (M5S) chiede di approfondire i contenuti dell'emendamento di coordinamento.

Il PRESIDENTE dispone dunque una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) chiede di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento Coord.1.

Non essendoci obiezioni, il PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione la prima parte dell'emendamento Coord.1 dalle parole: « All'articolo 6 » fino alle parole: « al comma 7 ».

La senatrice SIRONI (M5S) dichiara il voto contrario, a nome del Gruppo, sulla prima parte dell'emendamento Coord.1.

Viene dunque posta ai voti la prima parte dell'emendamento Coord.1, che risulta approvata.

Sulla seconda parte dell'emendamento Coord.1, dalle parole: « All'articolo 11 » alle parole: « numero 2 » interviene per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), la quale si dichiara lieta del ripensamento da parte della maggio-

ranza, che ha escluso lo stambecco dalle specie cacciabili. Manifesta comunque sconcerto per una sorta di « dietro *front* » che fa riflettere, probabilmente dovuto alla pressione mediatica che si è registrata sul provvedimento in esame.

Ritiene poi che un errore come quello sanato dalla seconda parte del Coord.1 possa verificarsi anche su altre parti del provvedimento, per cui sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento. Richiama peraltro l'intensa attività svolta da parte di associazioni e di cittadini al fine di scongiurare i danni che il provvedimento potrebbe generare.

Il PRESIDENTE precisa che la seconda parte del Coord.1 corregge un errore materiale a seguito dell'approvazione di due emendamenti in contrasto, negando che si tratti del risultato di una presunta pressione esterna.

Viene dunque posta ai voti la seconda parte del Coord.1, che viene approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

L'emendamento Coord.1 è posto ai voti nel suo complesso ed è approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è giunto il parere della Commissione bilancio, di tenore non ostativo su tutti gli emendamenti approvati ad eccezione della proposta 8.40, su cui il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica di cui dà lettura.

I RELATORI presentano conseguentemente l'emendamento 8.40/5^a Commissione, pubblicato in allegato, su cui il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole.

L'emendamento 8.40/5^a Commissione è posto ai voti ed è approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), riservandosi di intervenire in maniera più puntuale durante l'esame in Assemblea, stigmatizza che il provvedimento abbia di fatto messo tutti contro tutti, senza tener conto delle istanze che provengono dai diversi mondi coinvolti dall'attività venatoria. Pur riconoscendo la necessità di una « manutenzione normativa » della legge n. 157 del 1992, sottolinea che sarebbe stato opportuno un monitoraggio preliminare per verificare lo stato di attuazione della legge medesima.

Evidenzia peraltro che il provvedimento non riguarda solo la gestione degli ungulati, ma coinvolge anche altri segmenti, tra cui cita anzitutto il comparto agricolo. Al riguardo, avrebbe auspicato un aiuto concreto per ristorare gli agricoltori dai danni derivanti dalla fauna selvatica, anche attraverso un Fondo nazionale. Invoca altresì la stipula di un patto tra gli agricoltori, che sono i custodi del territorio, e i cacciatori, che compiono la gestione della fauna tutto l'anno.

Tiene peraltro a precisare che sussistono legittime sensibilità, di carattere diverso, all'interno di ciascuno schieramento, per cui giudica semplicistico annoverare intere forze politiche a favore o contro l'attività venatoria.

Ribadisce la necessità di potenziare la gestione, tenuto conto dell'ampiezza dei territori interessati, che non si risolve con gli strumenti opto-elettronici, ma richiede la prevenzione e il contenimento. Lamenta altresì la nuova disciplina delle aziende agro-turistico-venatorie e prefigura l'insorgere di contraddizioni anche all'interno dello stesso mondo venatorio.

Il provvedimento, prosegue, non tiene conto delle specificità dei diversi settori, in quanto gli agricoltori non possono occuparsi anche degli ungulati. Il testo sembra infatti ricalcato sui grandi fondi, mentre la proprietà fondiaria italiana ha dimensioni ridotte.

Critica poi la mortificazione del mondo ambientale, reputando che l'assenza di sintesi tra gli interessi genererà insoddisfazione di tutte le parti coinvolte e farà emergere contrasti. Al riguardo, mette in guardia dal disimpegno dei cittadini nel momento in cui non si sentono ascoltati, tanto più che la Pubblica amministrazione non può subentrare al volontariato.

Puntualizza altresì che il suo Gruppo aveva presentato un emendamento per introdurre misure dissuasive nei confronti della fauna selvatica, considerato che i danni alle coltivazioni sono limitati a poche settimane o mesi in coincidenza con la maturazione del raccolto. Si sarebbe potuto intervenire con azioni georeferenziate e autorizzate.

Deplora l'introduzione del fine di lucro, che testimonia un preciso indirizzo da parte della maggioranza, e critica l'assenza di partecipazione e di coinvolgimento delle forze politiche. Avverte infine che il metodo vizierà anche il merito.

Per tali ragioni, che argomenterà più compiutamente in Assemblea, dichiara il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario sul provvedimento in esame. A conclusione dei lavori delle Commissioni riunite, ringrazia il Presidente per essersi astenuto dal fare commenti sulla dichiarazione di voto del senatore Franceschelli, ma stigmatizza il fatto che egli sia invece intervenuto numerose volte per commentare il contenuto degli interventi dei senatori dell'opposizione e, in ultimo, della senatrice Sabrina Licheri.

Ricorda che il suo Gruppo ha sempre mantenuto una posizione di contrarietà al disegno di legge e tale orientamento risulta corroborato dai contenuti della lettera inviata dalla Commissione europea al Governo, che ricalca le ragioni addotte dall'opposizione per emendare il disegno di legge quali, tra le altre, la non conformità alle cosiddette direttive *habitat* e uccelli, il controverso impiego di visori termici e notturni e i rischi che il provvedimento pone all'azione di contrasto al bracconaggio.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiara il voto contrario su un provvedimento che affronta un argomento delicato per il quale sarebbe stato necessario un approccio fondato sul dialogo al fine di evitare il muro contro muro. Il risultato è stato, però, una chiusura totale da parte della maggioranza e del Governo, testimoniata anche dalle motivazioni fornite in seguito alle richieste di approfondimento dei senatori dell'opposizione sulle ragioni dei pareri contrari.

Ritiene che le scelte operate non rappresentino affatto un punto d'incontro e, anzi, intravede grossi pericoli nelle misure contenute nel provvedimento.

Concorda con il senatore Franceschelli sulla necessità di aggiornare la legge sulla caccia vigente, risalente a oltre 30 anni fa, e manifesta, quindi, disappunto per il fatto che sia stata sprecata un'occasione per cercare soluzioni per problemi veramente rilevanti, quali la diffusione della peste suina africana. Esprime, infine, perplessità sull'apertura alla caccia turistica prospettata dal disegno di legge.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiara il voto contrario al disegno di legge, che reputa fortemente divisivo. Ritiene che lo stesso abbia sottratto spazio, tempo ed energie alla Commissione ambiente, che avrebbe potuto dedicarsi nel frattempo ai veri temi cruciali per il Paese, quali il dissesto idrogeologico e l'energia.

Rimarca come alcuni articoli risultino essere, a suo parere, incostituzionali. Cita, ad esempio, l'articolo 5 sull'impiego di richiami vivi.

Conviene con la senatrice Fregolent che si sia persa un'opportunità per intervenire sui temi realmente importanti. Si sarebbe dovuto intervenire, ad esempio, sul riscaldamento globale e sull'impatto che esso ha sulla fauna selvatica, ma la maggioranza ha invece ritenuto più importante occuparsi delle aziende agri-turistico-venatorie.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1552, con le modifiche approvate e con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 596, 1302, 1577 e 1656, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1552**Art. 8.****8.40/5^a Commissione****I RELATORI**

All'emendamento, sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

« 6-ter. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'Amministrazione Regionale ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze regionali in materia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

COORD. 1**I RELATORI**

All'articolo 6, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “ai commi 7 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 7” ».

All'articolo 11, come modificato dall'emendamento 11.8 (testo 3), al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2).

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 26 maggio 2026

Sottocommissione per i pareri

120^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(1808) Deputato Silvana Andreina COMAROLI e altri. – Disposizioni in materia di in-sequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta di parere del relatore, rappresentando la posizione di astensione del proprio Gruppo nella Commissione di merito.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(1877) SIGISMONDI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta di parere del relatore, rappresentando la posizione di astensione del proprio Gruppo nella Commissione di merito.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(1893) Deputati COMBA e BERRUTO. – *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria

480^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1885) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che – alla scadenza del termine delle ore 16 di mercoledì 20 maggio – sono stati presentati 165 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Fa quindi presente che si procederà alla relativa illustrazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), illustrando la proposta 1.2 e gli altri emendamenti a sua prima firma, evidenzia che, con il decreto-legge in esame, l'Esecutivo ha cercato di porre rimedio a una scelta politica del tutto censurabile, sia nel merito che in relazione al metodo. Quanto al merito, ricorda come la norma di cui all'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026 si ponesse in palese contrasto con il principio in base al quale l'obbligazione dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, trasformando la consulenza legale in un'attività volta a promuovere il rimpatrio volontario dello straniero.

Sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, da un lato, sono volti a circondare l'istituto del rimpatrio volontario di una serie di garanzie di cui è attualmente privo e, dall'altro, sono finalizzati a porre rimedio a gravi criticità di altre parti del « decreto sicurezza » n. 23 del 2026.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 1.9 e gli altri a sua prima firma, condivide le considerazioni del collega Giorgis ed esprime ferma contrarietà al decreto in esame, sottolineando che, se l'articolo in commento è quello che ha suscitato più scalpore, altre norme – ad esempio in tema di centri di permanenza per i rimpatri – meriterebbero di essere oggetto di eguale attenzione da parte del Governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'illustrare l'emendamento 1.1 e gli altri a sua prima firma, condivide le considerazioni dei colleghi Giorgis e Parrini, evidenziando che il tenore delle proposte emendative a sua firma è simile a quello delle altre forze di opposizione. In particolare, esse mirano ad assicurare che l'adesione a programmi di rimpatrio volontario assistito resti una scelta totalmente libera dello straniero. Esprime preoccupazione per l'eventualità che, nell'obiettivo di non perdere consensi, la maggioranza rincorra quelle forze politiche che insistono su tematiche, come quella della remigrazione, che, a suo giudizio, svislano le garanzie democratiche.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra il complesso delle proposte emendative del proprio Gruppo, che mirano ad evidenziare l'inadeguatezza delle correzioni apportate dal provvedimento in esame alla disciplina introdotta dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026, di cui il Governo stesso, a suo avviso, ha ammesso implicitamente l'incostituzionalità. In particolare, l'eliminazione del richiamo al Consiglio nazionale forense non risolve il problema della possibile mancanza di indipendenza dell'avvocato, che sarebbe spinto dalla previsione del compenso economico ad indirizzare lo straniero verso la procedura di rimpatrio assistito piuttosto che a quella, ad esempio, di protezione internazionale. In tal senso, il suo Gruppo propone di inserire un massimo di tre mandati per rimpatrio volontario assistito all'anno, per ciascun avvocato, e di prevedere meccanismi che ne garantiscano un'idonea formazione.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e illustra l'emendamento 1.0.5 a firma del senatore Gasparri, invitando il Governo ad un'attenta riflessione sul suo contenuto, volto ad estendere al personale delle Forze armate le garanzie apprestate dall'articolo 583-*quater* del codice penale per gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, così assicurando loro adeguata tutela a fronte dei doveri cui sono chiamati nell'esercizio delle loro funzioni. Nella consapevolezza, tuttavia, dell'estraneità della proposta emendativa rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, annuncia il ritiro dell'emendamento 1.0.5 e la trasformazione nell'ordine del giorno G/1885/9/1, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE prende atto della trasformazione dell'emendamento 1.0.5 in un apposito ordine del giorno, condividendo le relative finalità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE procede, quindi, a dichiarare improponibili, per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte emendative 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.103, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.25 e 1.0.26.

Sospende, dunque, la seduta per consentire ai senatori di prendere visione degli emendamenti dichiarati improponibili.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16,15.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), relatore, formula parere contrario su tutte le proposte emendative presentate e non dichiarate improponibili.

Il sottosegretario MOLTENI formula parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), pur prendendo atto della decisione del Presidente, si rammarica per la dichiarazione di improponibilità di un così alto numero di proposte emendative, tra cui, in particolare, quella dell'emendamento 1.4, che aveva l'obiettivo di ripristinare il patrocinio a spese dello Stato per coloro che presentano

richiesta di protezione internazionale e di asilo. Ritiene che la maggioranza abbia, in tal modo, perso la preziosa occasione di evitare probabili future pronunce di incostituzionalità.

Il PRESIDENTE fa presente come il tema sollevato dal senatore Giorgis sia contenuto pure nell'emendamento 1.82, ritenuto proponibile in quanto afferente anche all'istituto dei rimpatri volontari assistiti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.3, sottolinea come esso non renda più ostica la procedura di rimpatrio volontario assistito, ma garantisca che essa sia rimessa alla libera valutazione dello straniero, in una logica non di remigrazione, bensì di volontario reinserimento nel Paese di provenienza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.3.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, evidenzia la scelta del Gruppo di Italia Viva di presentare un unico emendamento soppressivo dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026, per rappresentare la ferma contrarietà a questo provvedimento nel suo complesso, sia per il metodo che per il contenuto. Considera radicalmente inaccettabile che lo straniero sia assistito, nella delicata scelta di avviare la procedura di rimpatrio assistito, da un soggetto che è pagato dallo Stato all'esito della procedura stessa e ritiene del tutto insufficienti le modifiche apportate alla disciplina dal provvedimento in esame, come l'eliminazione del riferimento al Consiglio nazionale forense o il fatto che il compenso non sia più vincolato al buon esito della procedura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si associa alle parole della collega Musolino, sottolineando che l'approvazione dell'emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 30-*bis* sarebbe l'unico modo con cui la maggioranza potrebbe dimostrare di aver compreso la gravità del proprio atteggiamento, aprendo un serio dialogo in Parlamento su possibili riforme dell'istituto del rimpatrio volontario assistito.

Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, sottolineando che ogni altra ipotesi emendativa presentata dal proprio Gruppo costituisce un ripiego rispetto alla scelta migliore, che sarebbe quella di eliminare del tutto il meccanismo dell'articolo 30-*bis*.

La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.71 a sua firma, ne illustra la finalità volta a coinvolgere nella procedura il Garante nazionale dei detenuti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.71.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.72, ne afferma il carattere collaborativo e non pregiudizialmente ostile all'istituto del rimpatrio volontario. Ritiene, infatti, opportuno specificare che la scelta dello straniero di accedere al programma di rimpatrio deve essere totalmente libera da condizionamenti diretti o indiretti e può essere interrotta in qualsiasi momento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.72.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), sottoscrivendo l'emendamento 1.75, dichiara il voto favorevole e sottolinea che si tratta di una modifica volta ad affermare il ruolo delle Commissioni parlamentari di merito nell'*iter* di adozione degli atti di normazione secondaria attuativi della disciplina in esame.

La Commissione respinge l'emendamento 1.75.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.76, ribadendo che l'istituto del rimpatrio volontario deve essere costruito in modo tale da fugare in capo allo straniero il dubbio che si tratti di una sorta di remigrazione coatta mascherata.

La Commissione respinge l'emendamento 1.76.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.77 a sua firma, che subordina la possibilità di assistere e rappresentare lo straniero nel procedimento di rimpatrio volontario al possesso di alcune tipologie di laurea.

La Commissione respinge l'emendamento 1.77.

Il senatore CATALDI (*M5S*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.78 a sua prima firma, ritiene che l'istituzione di un albo apposito di coloro che possono svolgere la funzione di mandatari dello straniero possa costituire una garanzia minima di competenza e professionalità di tali soggetti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.78.

Il senatore CATALDI (*M5S*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.73, ne illustra la finalità volta ad evitare che il rappresentante possa trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

La Commissione respinge l'emendamento 1.73.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.74, dando conto della portata normativa dello stesso.

La Commissione respinge l'emendamento 1.74.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), sottoscrivendo l'emendamento 1.79 a prima firma del collega De Cristofaro, sottolinea come esso abbia la finalità di prevenire possibili conflitti di interesse in capo ai rappresentanti muniti di mandato, stabilendo il divieto di esercitare tale funzione per coloro che operano a qualsiasi titolo presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficino economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

La Commissione respinge l'emendamento 1.79.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.80, ricorda che, in discussione generale, si era già espressa sull'opportunità di procedere a una ridefinizione complessiva dell'istituto del rimpatrio volontario assistito, così da assicurare che esso si faccia carico della fragilità delle persone migranti e lasci maturare in loro una scelta consapevole e libera di ritornare nel Paese di origine.

La Commissione respinge l'emendamento 1.80.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) esprime il voto favorevole sull'emendamento 1.81, che mira ad inserire l'obbligo di sottoporre lo straniero che intenda accedere a un programma di rimpatrio volontario ed assistito ad un colloquio con un mediatore culturale e un professionista esperto nel diritto dell'immigrazione e dei diritti umani.

La Commissione respinge l'emendamento 1.81.

Con successiva votazione, viene poi respinto l'emendamento 1.82.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.83, sottolineando come esso sia volto, da un lato, a prevedere un sistema di accreditamento del rappresentante che ne garantisca il possesso di adeguati requisiti di professionalità e in-

dipendenza e, dall'altro, ad escludere espressamente che questi possano trovarsi in situazione di conflitto di interesse con lo straniero. Esprime rammarico per l'assenza di apertura dimostrata dalla maggioranza e dal Governo nell'accogliere le proposte delle forze politiche di opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.83.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 1.84, che contestualmente sottoscrive, sottolinea come sia anch'esso volto, come la prima parte dell'emendamento 1.83, ad istituire un sistema di accreditamento del rappresentante presso la Prefettura territorialmente competente, sulla base di un criterio non solo giuridico, ma anche inter-culturale.

La Commissione respinge l'emendamento 1.84.

Successivamente, la senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 1.85, che, posto ai voti, viene respinto.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.86, illustrandone la portata normativa.

La Commissione respinge l'emendamento 1.86.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) auspica l'accoglimento dell'emendamento 1.87, illustrandone il contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento 1.87.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.88, identico all'emendamento 1.89, evidenzia come esso sia volto a inserire una dichiarazione di principio sui diritti informativi dello straniero e sulla necessità che l'adesione al programma sia sorretta da un consenso libero, informato, espresso e specifico, sempre revocabile.

La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli identici emendamenti 1.88 e 1.89.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sugli identici emendamenti 1.90 e 1.91.

La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli identici emendamenti 1.90 e 1.91.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), sottoscrivendo l'emendamento 1.92 a prima firma del collega De Cristofaro, ne illustra la portata emendativa e dichiara il voto favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento 1.92.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), auspicando l'accoglimento dell'emendamento 1.93 a sua prima firma, ribadisce la necessità di assicurare che il mandatario in una procedura di rimpatrio volontario assistito non versi in situazioni di conflitto di interesse.

La Commissione respinge l'emendamento 1.93.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), sottoscrivendo l'emendamento 1.94 a prima firma del senatore De Cristofaro, ne illustra la finalità e dichiara il voto favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento 1.94.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. – *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(119) Elisa PIRRO. – *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 ottobre 2024.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, ricordando che era iniziata la discussione generale congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) fa presente come il proprio Gruppo interverrà in sede di illustrazione degli emendamenti, chiedendo alla Presidenza di fissare un congruo termine di presentazione.

Il presidente DE PRIAMO, dopo aver registrato l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano agli interventi di replica.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 16 di lunedì 15 giugno il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 902, già adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE SECONDA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, convocata alle ore 19, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1885

(al testo del decreto-legge)

G/1885/1/1

GAUDIANO, CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1885 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti »,

premesso che:

l'impianto del decreto-legge trascura due aspetti decisivi per l'efficacia e la sostenibilità dei programmi di rimpatrio volontario assistito: la qualità soggettiva del rappresentante e la dimensione transnazionale del percorso di reintegrazione;

l'esperienza italiana e quella internazionale dimostrano che i programmi di rimpatrio volontario ed assistito raggiungono risultati significativi – in termini di volontarietà effettiva, sicurezza del ritorno e tenuta della reintegrazione – solo quando l'assistenza è affidata a organizzazioni internazionali dotate di un mandato specifico, di una presenza operativa stabile nei paesi di origine e di meccanismi di monitoraggio indipendenti. Infatti da oltre trenta anni l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ente del sistema ONU, svolge servizi integrati in questo ambito;

affidare invece l'assistenza a una pluralità di « rappresentanti muniti di mandato », selezionati sulla base di criteri demandati a un futuro decreto ministeriale, senza garantire che questi siano organici ad un'organizzazione internazionale o a un ente dotato di una rete operativa nei paesi terzi, rischia di privare il migrante di un servizio di consulenza realmente informato sulle condizioni del paese di origine e le possibilità effettive di reintegrazione;

il testo del decreto-legge, inoltre, concentra le risorse – peraltro esigue, pari a 1,4 milioni di euro in tre anni – solo sul compenso al rappresentante per l'attività di assistenza amministrativa in Italia, tacendo completamente sulla fase della reintegrazione,

impegna il Governo:

nella fase di attuazione del decreto-legge a prevedere che i « rappresentanti muniti di mandato » siano coordinati e strutturati attraverso l'azione di organizzazioni internazionali o di enti dotati di una rete operativa nei paesi di rimpatrio;

a garantire che, nella procedura dei rimpatri volontari e assistiti, venga previsto un adeguato potenziamento dei programmi di reinserimento socio-lavorativo nei paesi di origine, unica garanzia di sostenibilità del ritorno.

G/1885/2/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

il rimpatrio volontario assistito può costituire uno strumento compatibile con il rispetto della dignità della persona soltanto qualora sia effettivamente fondato su una scelta libera, consapevole e informata;

la previsione di incentivi economici in favore dei rappresentanti incaricati dell'assistenza rischia di determinare una sovrapposizione impropria tra interesse economico e attività di orientamento della persona migrante;

appare inoltre necessario assicurare il pieno rispetto delle garanzie previste dalla direttiva 2008/115/CE, con particolare riferimento all'unità familiare, alla tutela delle persone vulnerabili, all'accesso alle cure urgenti e all'istruzione dei minori;

permangono significative criticità in ordine all'effettività del diritto di difesa delle persone straniere coinvolte in procedimenti di espulsione o protezione internazionale, anche alla luce delle recenti restrizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato,

impegna il Governo:

a garantire che l'adesione ai programmi di rimpatrio volontario assistito avvenga esclusivamente sulla base di un consenso pienamente libero, informato e revocabile, assicurando procedure indipendenti di verifica della volontarietà della scelta;

a valutare l'opportunità di destinare prioritariamente le risorse pubbliche al rafforzamento delle misure di tutela legale, assistenza sociale e patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti relativi all'asilo, all'espulsione e alla protezione internazionale;

a garantire che l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito avvenga nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'articolo 14 della direttiva 2008/115/CE e degli obblighi costituzionali e internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/1885/3/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

il rimpatrio volontario assistito costituisce, secondo la normativa europea e nazionale vigente, uno strumento alternativo alle procedure coercitive di allontanamento e deve pertanto mantenere carattere autenticamente volontario, informato e rispettoso della dignità della persona;

le organizzazioni operanti nel settore migratorio hanno evidenziato il rischio che l'introduzione di compensi economici in favore dei rappresentanti incaricati dell'assistenza possa determinare fenomeni distorsivi o pressioni indirette sulle persone migranti maggiormente vulnerabili;

appare necessario garantire che ogni adesione ai programmi di rimpatrio avvenga sulla base di informazioni complete, comprensibili e culturalmente adeguate, anche con riferimento alle eventuali alternative giuridiche praticabili,

impegna il Governo:

a garantire, nell'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, procedure effettive di verifica della libera e consapevole adesione della persona migrante ai programmi di rimpatrio volontario assistito;

a prevedere che l'informazione fornita alla persona straniera comprenda anche l'illustrazione delle possibili alternative giuridiche e ammi-

nistrative, incluse le procedure di protezione internazionale e gli eventuali percorsi di regolarizzazione previsti dall'ordinamento.

G/1885/4/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

il disegno di legge amplia la platea dei soggetti legittimati a svolgere attività di assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito, prevedendo il riconoscimento di un compenso ai « rappresentanti muniti di mandato »;

occorre introdurre criteri stringenti di qualificazione professionale, indipendenza e trasparenza dei soggetti coinvolti, al fine di prevenire conflitti di interesse e fenomeni di impropria intermediazione,

impegna il Governo:

a definire, con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, requisiti rigorosi di accreditamento, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti autorizzati a prestare assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito;

a prevedere specifiche incompatibilità e meccanismi di vigilanza finalizzati a prevenire conflitti di interesse economici o organizzativi suscettibili di incidere sulla libertà di autodeterminazione delle persone migranti.

G/1885/5/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito assumono particolare rilievo le condizioni delle persone vulnerabili, comprese le vittime di tratta, i minori, le persone affette da gravi patologie e i nuclei familiari fragili;

in tali casi, l'assenza di adeguate garanzie procedurali rischia di determinare decisioni non pienamente libere e consapevoli, soprattutto nei confronti di persone accolte nei sistemi di accoglienza o trattenute nei CPR,

impegna il Governo:

a rafforzare, nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito, le garanzie procedurali e sociali previste per le persone vulnerabili;

a prevedere il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali, degli enti specializzati nella presa in carico e di personale qualificato nell'ambito delle procedure di valutazione e accompagnamento;

ad assicurare verifiche particolarmente approfondite nei casi di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine.

G/1885/6/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

l'efficacia dei programmi di rimpatrio volontario assistito non può essere valutata esclusivamente sulla base del numero delle adesioni o delle partenze effettuate, ma deve essere misurata anche con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, alla sostenibilità dei percorsi di reinserimento e alla reale volontarietà della scelta;

appare necessario garantire forme adeguate di monitoraggio pubblico e trasparenza nell'utilizzo delle risorse nazionali ed europee destinate ai programmi di rimpatrio volontario assistito,

impegna il Governo:

a istituire un sistema pubblico di monitoraggio e rendicontazione periodica relativo all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito;

a trasmettere annualmente alle Camere una relazione contenente dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive, agli esiti dei percorsi di reintegrazione e all'utilizzo delle risorse pubbliche destinate a tali finalità;

a promuovere forme stabili di consultazione con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni operanti nel settore migratorio.

G/1885/7/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

le politiche migratorie perseguite negli ultimi anni hanno progressivamente ampliato il ricorso al trattenimento amministrativo nei Centri di permanenza per il rimpatrio, trasformando misure eccezionali in strumenti ordinari di gestione della mobilità umana;

i CPR rappresentano luoghi di compressione della libertà personale nei quali vengono trattenute persone che non hanno commesso reati, ma si trovano esclusivamente in condizione di irregolarità amministrativa;

numerose relazioni parlamentari, rapporti del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, organizzazioni umanitarie e organismi internazionali hanno documentato condizioni incompatibili con il pieno rispetto della dignità umana, carenze nell'assistenza sanitaria e psicologica, limitazioni all'accesso alla difesa e frequenti episodi di autolesionismo e tensione;

la direttiva rimpatri 2008/115/CE stabilisce che il trattenimento amministrativo debba costituire misura di extrema ratio, applicabile solo quando misure meno coercitive non possano essere efficacemente adottate;

l'esperienza concreta dimostra inoltre che il sistema dei CPR presenta costi elevatissimi a fronte di risultati modesti in termini di effettività dei rimpatri,

impegna il Governo

a promuovere un progressivo superamento dell'approccio fondato sul trattenimento amministrativo, rafforzando il ricorso a misure alternative non detentive, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/1885/8/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1885, recante conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

le procedure di espulsione, trattenimento e rimpatrio incidono direttamente su diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione deve essere garantito in modo pieno ed effettivo anche alle persone straniere prive di mezzi economici;

permangono significative criticità nell'accesso all'assistenza legale, alla mediazione linguistica e alla comprensione effettiva dei provvedimenti amministrativi notificati alle persone migranti;

la compressione delle garanzie procedurali rischia di tradursi in violazioni del principio di *non-refoulement* e nell'esposizione delle persone a persecuzioni, trattamenti inumani o degradanti;

impegna il Governo

a rafforzare le garanzie procedurali e difensive nei procedimenti concernenti espulsione, trattenimento e rimpatrio, assicurando effettivo accesso al patrocinio a spese dello Stato; presenza di mediatori linguistico-culturali; piena comprensibilità degli atti; valutazione individuale delle condizioni di vulnerabilità; rigoroso rispetto del principio di *non-refoulement*.

G/1885/9/1 (già em. 1.0.5)

GASPARRI, TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

l'articolo 583-*quater* del codice penale punisce le lesioni personali cagionate a particolari categorie di soggetti meritevoli di tutela rafforzata, prevedendo la reclusione da 2 a 5 anni e, in caso di lesioni gravi o gravissime, rispettivamente, la reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni;

negli anni, il legislatore ha progressivamente operato un'estensione della tutela, fino a ricomprendere diverse categorie di soggetti in ragione del loro servizio a tutela della collettività. In particolare, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cosiddetto « decreto sicurezza », convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. n. 54, ha da ultimo integrato il reato di lesioni personali, sanzionando le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici e in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni. Tali categorie si affiancano a quelle già previste:

– per ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni (primo comma);

– per personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero a chi svolge funzioni ausiliarie di cura o assistenza, nonché di chi compie servizi di sicurezza complementare alle precedenti attività (secondo comma);

– nell'ambito di manifestazioni sportive, degli arbitri o dei soggetti che ne assicurano la regolarità tecnica (terzo comma);

occorre colmare una lacuna normativa che penalizza ingiustamente il personale militare non appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e tutelarlo nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ovvero quando interviene nell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 732, comma 3, lettera *b*), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ossia per prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto o quando deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte ad estendere al suddetto personale militare le aggravanti per lesioni personali di cui al sopracitato articolo 583-*quater* del codice penale.

Art. 1.**1.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:***« Art. 1.***(Abolizione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR))*

1. Sono soppressi i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. È fatto divieto di istituire, finanziare o gestire, in qualsiasi forma, nuove strutture aventi la medesima finalità di trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno.

Art. 2.*(Chiusura delle strutture esistenti)*

1. I CPR attualmente operanti sul territorio nazionale sono chiusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'interno provvede, entro trenta giorni dalla medesima data, a definire con apposito decreto le modalità di cessazione delle attività e di riconversione delle strutture.

3. Le persone trattenute nei CPR alla data di entrata in vigore della presente legge sono immediatamente liberate e affidate a percorsi alternativi di accoglienza o regolarizzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 3.*(Misure alternative al trattenimento)*

1. In luogo del trattenimento amministrativo, il cittadino straniero privo di titolo di soggiorno può essere sottoposto, previa valutazione individuale ad opera dell'autorità giudiziaria competente, a misure alternative non detentive, quali:

a) obbligo di presentazione periodica presso le autorità competenti;

b) assegnazione a strutture di accoglienza temporanea, nel rispetto della dignità e della libertà personale;

c) inserimento in programmi di sostegno abitativo e lavorativo finalizzati all'integrazione o al rimpatrio volontario assistito.

2. Le misure di cui al comma 1 devono essere proporzionate, temporanee e sottoposte al controllo dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Adeguamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale)

1. Lo Stato italiano garantisce che ogni misura concernente i cittadini stranieri sia conforme agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, nonché dalle altre norme internazionali e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse già destinate alla gestione dei CPR sono riallocate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a favore di:

a) programmi di accoglienza diffusa e inclusione sociale;

b) progetti di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine;

c) rafforzamento delle strutture giudiziarie e amministrative competenti in materia di immigrazione. ».

Conseguentemente, il titolo del provvedimento è sostituito dal seguente: « conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di abolizione dei Centri per il Rimpatrio ».

1.2

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Art. 1.

(Abolizione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR))

1. I Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. È fatto divieto di istituire, finanziare o gestire, in qualsiasi forma, nuove strutture aventi la medesima finalità di trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno.

3. I CPR attualmente operanti sul territorio nazionale sono chiusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'interno provvede, entro trenta giorni dalla medesima data, a definire con apposito decreto le modalità di cessazione delle attività e di riconversione delle strutture. Le persone trattenute nei CPR alla data di entrata in vigore della presente legge sono affidate a percorsi alternativi di accoglienza o regolarizzazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. In luogo del trattenimento amministrativo, il cittadino straniero privo di titolo di soggiorno può essere sottoposto, previa valutazione individuale ad opera dell'autorità giudiziaria competente, a misure alternative non detentive, quali:

a) obbligo di presentazione periodica presso le autorità competenti;

b) assegnazione a strutture di accoglienza temporanea, nel rispetto della dignità e della libertà personale;

c) inserimento in programmi di sostegno abitativo e lavorativo finalizzati all'integrazione o al rimpatrio volontario assistito.

5. Le misure di cui al comma 4 devono essere proporzionate, temporanee e sottoposte al controllo dell'autorità giudiziaria.

6. Lo Stato italiano garantisce che ogni misura concernente i cittadini stranieri sia conforme agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, nonché dalle altre norme internazionali e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali.

7. Le risorse già destinate alla gestione dei CPR sono riallocate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a favore di:

a) programmi di accoglienza diffusa e inclusione sociale;

b) progetti di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine;

c) rafforzamento delle strutture giudiziarie e amministrative competenti in materia di immigrazione. »

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di abolizione dei Centri per il Rimpatrio ».

1.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Modifica dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario assistito)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 14-ter è sostituito dal seguente:

“Art. 14-ter.*(Programmi di rimpatrio volontario assistito)*

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, attua, in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Il rimpatrio volontario assistito avviene sulla base del consenso libero e revocabile della persona interessata, cui è garantita l'informazione completa sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, mediante l'accesso a servizi di orientamento indipendenti, qualificati e culturalmente adeguati e assicurando che la verifica della volontarietà dell'adesione sia effettuata in condizioni tali da escludere pressioni dirette o indirette derivanti dalla condizione di vulnerabilità, trattamento o precarietà socio-economica della persona migrante.

3. I soggetti chiamati a svolgere attività di assistenza e accompagnamento nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito sono accreditati presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di formazione e di accredito, assicurando che la formazione sia impartita da personale adeguatamente qualificato ed iscritto in un apposito registro, istituito con il medesimo decreto e che l'accredito presso le Prefetture avvenga sulla base dei requisiti di cui al primo periodo e secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed as-

sistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19 e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate:

a) le modalità per assicurare una valutazione multidisciplinare della condizione personale e familiare dello straniero che accede al programma di rimpatrio volontario assistito, nonché le procedure idonee ad accertare la piena, libera e consapevole adesione della persona al programma di rimpatrio volontario assistito, attraverso colloqui individuali svolti da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, nonché mediante la sottoscrizione di un'informativa chiara sui diritti, sulle alternative giuridiche praticabili e sulla possibilità di revocare in ogni momento il consenso prestato;

b) le modalità per assicurare che, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito sia preceduto da una verifica approfondita e indipendente, condotta con l'ausilio di personale eventualmente già coinvolto nella loro presa in carico;

c) le modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e gli enti specializzati nella presa in carico;

d) le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria della persona che accede al programma di rimpatrio la quale, nel caso di persona affetta da patologie anche croniche, deve riguardare anche la sostenibilità del percorso di cura nel paese di origine;

e) le modalità per garantire, all'esito del rientro nel paese di origine, specifiche forme di accompagnamento, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone vulnerabili e alla sostenibilità del reinserimento;

f) adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito.

5. Qualora la persona che accede al programma di rimpatrio volontario assistito sia trattenuta ai sensi del presente testo unico, la stessa è immediatamente trasferita in una struttura protetta individuata a cura dei soggetti che prestano assistenza nella procedura di rimpatrio.

6. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. L'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis è sospesa. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità

giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

8. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente disposizione, contenente i dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive e agli esiti dei percorsi di reintegrazione. Nella predisposizione della relazione, il Ministero assicura forme di consultazione stabile con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni che operano nel settore migratorio.”.

2. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal comma 1, il Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico è incrementato di euro 281.055 per l'anno 2026 e di euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva

e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. ».

1.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

« Art. 1.

(Patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di espulsione e protezione internazionale)

1. Al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, alle persone straniere coinvolte in procedimenti di espulsione, respingimento o protezione internazionale è assicurato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa in riferimento a: “Missione: 1 – Difesa e sicurezza del territorio”, programma “1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare”. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. ».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di espulsione e protezione internazionale ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***« Art. 1.***(Patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di espulsione e protezione internazionale)*

1. Al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, alle persone straniere coinvolte in procedimenti di espulsione, respingimento o protezione internazionale è assicurato l'accesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa in riferimento a: "Missione: 1 – Difesa e sicurezza del territorio", programma "1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare". Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. ».

Conseguentemente, il titolo del provvedimento è sostituito dal seguente: « conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, in materia di patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di espulsione e protezione internazionale ».

1.6

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)*

1. L'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato. ».

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Abrogazione delle disposizioni in materia di incentivazione dei rimpatri volontari assistiti)*

1. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato. ».

1.8

MUSOLINO

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:***« Art. 1.***(Abrogazione di disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)*

1. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato. ».

1.9

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Dopo l'articolo 4-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 4-*quater*.*(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)*

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che isti-

tuisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello *status* di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello *status* di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in una delle ipotesi indicate nei commi 1, 1.1. e 1-bis dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in

Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero;

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate e in via telematica, alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda, il quale deve pervenire allo straniero o all'apolide anche per le vie brevi o in via telematica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua

presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed even-

tualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.» ».

1.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: “, ove ne ricorrano i requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle

altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

“*h-ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all’articolo 36”;

b) all’articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

c) all’articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: “in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

d) all’articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: “ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.”;

e) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un master universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

f) all’articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”;

g) all’articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.”;

h) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: “agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno” sono sostituite dalle seguenti: “agli stranieri”;

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: “al familiare straniero regolarmente soggiornante” sono sostituite dalle seguenti: “al familiare straniero”;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico”. ».

1.11

GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MELONI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 10, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le parole: ‘al tribunale amministrativo regionale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica’” ».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 10, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le parole: ‘al tribunale amministrativo regionale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla sezione specializ-

zata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica” ».

1.13

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all’accoglienza e all’assistenza delle donne vittime di violenza.” ».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all’accoglienza e all’assistenza delle donne vittime di violenza.” ».

1.15

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.” ».

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici." ».

1.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici." ».

1.18

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona." ».

1.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.”. ».

1.20

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.” ».

1.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286, le parole: “da 15.000 a 30.000 euro” sono sostituite dalle parole: “da 1.000 a 2.000 euro”. ».

1.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286, le parole: “da 15.000 a 30.000 euro” sono sostituite dalle parole: “da 1.000 a 5.000 euro”. ».

1.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-

dizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.” sono sostituite dalle seguenti: “Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo”. ».

1.24

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.” è aggiunto, in fine, il seguente periodo “L’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di trattenimento di cui al periodo precedente sono soggetti alla convalida da parte del giudice di pace che provvede comunque entro il termine delle 48 ore dalla comunicazione del Questore, dopo aver valutato le sopraggiunte situazioni personali anche esposte dal cittadino straniero, in conformità di quanto previsto anche dall’articolo 5 commi 5 e 6 e dall’articolo 19 del presente decreto e nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.”. ».

1.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 14, comma 5-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.” è aggiunto, in fine, il seguente periodo “L’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di trattenimento di cui al periodo precedente sono soggetti alla convalida da parte del giudice di pace che provvede comunque entro il termine delle 48 ore dalla comunicazione del Questore, dopo aver valutato le sopraggiunte situazioni personali anche esposte dal cittadino straniero, in conformità di quanto previsto anche

dall'articolo 5 commi 5 e 6 e dall'articolo 19 del presente decreto e nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.". ».

1.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, le parole “hanno l'obbligo di cooperare” sono sostituite da “possono cooperare”. »

1.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, sopprimere le seguenti parole: “o sono transitati” ».

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo le parole: “Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti delle informazioni di cui il soggetto abbia diretta conoscenza e che sia agevolmente in grado di ricordare o documentare”. ».

1.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'obbligo di cooperazione non sussiste quando la produzione delle informazioni o dei documenti richiesti risulti oggettivamente impossibile o non ragionevolmente esigibile." ».

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il detenuto o internato ha diritto di essere informato della facoltà di consultare il proprio difensore prima di fornire le informazioni richieste." ».

1.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le richieste di informazioni sono formulate in lingua comprensibile al detenuto o internato, con l'assistenza di interprete ove necessario." ».

1.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al

terzo periodo, dopo le parole: “sono altresì annotate” sono inserite le seguenti: “con specifica motivazione”. ».

1.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, le parole: “e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26” sono soppresse. ».

1.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, ultimo periodo, le parole: “il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “il mancato adempimento può essere valutato esclusivamente ove accertato che sia stato volontario e ingiustificato”. ».

1.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “In ogni caso tale valutazione non può costituire elemento esclusivo o determinante ai fini della concessione dei benefici penitenziari.” ».

1.36

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "L'eventuale mancato adempimento è valutato tenendo conto delle condizioni personali, linguistiche, culturali e documentali del detenuto o internato." ».

1.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'annotazione relativa al mancato adempimento dell'obbligo di cooperazione è comunicata al magistrato di sorveglianza, che può verificarne la fondatezza." ».

1.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il detenuto o internato è informato in forma scritta e comprensibile dell'obbligo di cooperazione, delle relative modalità e delle possibili conseguenze." ».

1.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, il comma 2 è abrogato. ».

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 2, le parole: “si tiene conto anche” sono sostituite dalle seguenti: “può essere considerato esclusivamente nell'ambito di una valutazione complessiva e individualizzata”. ».

1.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 2, dopo il periodo aggiunto è inserito il seguente: “Il mancato rispetto dell'obbligo di cooperazione non può costituire presunzione di pericolosità sociale.” ».

1.42

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione e non possono comportare trattamenti detentivi peggiorativi fondati esclusivamente sulla condizione di cittadinanza.” ».

1.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. L'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54 è abrogato. ».

1.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1 la lettera *b*) è abrogata. ».

1.45

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “situazioni personali diverse” sono aggiunte le seguenti: “ovvero qualora sia necessario procedere a una nuova valutazione individuale e aggiornata delle condizioni personali e familiari dell’interessato”. ».

1.46

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “si applicano le disposizioni” sono inserite le seguenti: “previa motivazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti del trattenimento”. ».

1.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, lettera *b*), le parole: “non si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione” sono sostituite dalle seguenti: “si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione autonomamente motivato”. ».

1.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.” è aggiunto il seguente periodo: “L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di trattenimento di cui al periodo precedente sono soggetti alla convalida da parte del giudice di pace che provvede comunque entro il termine delle 48 ore dalla comunicazione del Questore, dopo aver valutato le sopraggiunte situazioni personali anche esposte dal cittadino straniero, in conformità di quanto previsto anche dall'articolo 5 commi 5 e 6 e dall'articolo 19 del presente decreto e nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.” ».

1.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'autorità competente tiene conto di eventuali mutamenti sopravvenuti nella situazione personale dell'interessato.” ».

1.50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: “Il trattenimento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio non può essere disposto automaticamente in conseguenza della violazione dell'ordine di allontanamento.” ».

1.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il trattenimento è disposto solo qualora misure meno coercitive risultino insufficienti.” ».

1.52

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, lettera *b*), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il trattenimento può essere disposto esclusivamente in presenza di concreto rischio di fuga o di comprovato ostacolo alla preparazione del rimpatrio.” ».

1.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio è disposto solo come misura di ultima istanza.” ».

1.54

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Prima dell’adozione del trattenimento è effettuata una valutazione delle condizioni di vulnerabilità della persona interessata.” ».

1.55

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Prima dell'esecuzione del rimpatrio è verificato il rischio di respingimento verso Paesi nei quali la persona possa essere esposta a trattamenti contrari ai diritti fondamentali.” ».

1.56

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Lo straniero è informato in una lingua a lui comprensibile delle ragioni del provvedimento e dei mezzi di ricorso disponibili.” ».

1.57

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis* L'autorità competente tiene conto dell'esistenza di legami familiari o sociali rilevanti nel territorio dello Stato.” ».

1.58

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. È garantito allo straniero il diritto all'assistenza legale ai fini dell'impugnazione delle decisioni relative al rimpatrio.” ».

1.59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le decisioni relative al trattenimento e al rimpatrio sono soggette a riesame giurisdizionale.” ».

1.60

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 3, le parole “L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.” sono sostituite con le parole: “‘All'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole ‘sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84’ sono sostituite da: ‘sono liquidati dal magistrato osservando la tariffa professionale vigente relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. È ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84’” ».

1.61

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della direttiva 2008/115/CE e dei principi del diritto dell'Unione europea.” ».

1.62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. L'articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, è abrogato. ».

1.63

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, sopprimere il primo periodo. ».

1.64

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, le parole: “ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale” sono sostituite dalle seguenti: “alla normativa vigente, nei limiti delle sole disposizioni strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi”. ».

1.65

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 1, dopo le parole: “ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale” sono inserite le seguenti: “fatta salva l'applicazione della normativa urbanistica, ambientale, sanitaria e di tutela del paesaggio”. ».

1.66

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Gli atti relativi alla realizzazione e gestione delle strutture di cui al presente articolo sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.” ».

1.67

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il Ministro dell’interno trasmette annualmente alle Camere una relazione sul numero, la localizzazione, i costi e le condizioni di funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio.” ».

1.68

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Prima della realizzazione o dell’ampliamento delle strutture di cui al presente articolo è effettuata una valutazione di impatto sui diritti fondamentali delle persone trattenute.” ».

1.69

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: “posta elettronica certificata” sono inserite le seguenti: “purché sia accertata la piena comprensione da parte del richiedente protezione internazionale”. ».

1.70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, al comma 3, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

“*b-bis*) la notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale è accompagnata da informazioni in una lingua comprensibile all’interessato.” ».

1.71

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti: « e dopo le parole: “nell’assistenza agli immigrati” sono aggiunte le seguenti: “nonché in collaborazione con il Garante nazionale delle persone private della libertà personale (GNPL)” ». ».

1.72

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“*1-bis*. Il rimpatrio volontario assistito avviene sulla base del consenso libero e revocabile della persona interessata, cui è garantita l’infor-

mazione completa sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, mediante l'accesso a servizi di orientamento indipendenti, qualificati e culturalmente adeguati e assicurando che la verifica della volontarietà dell'adesione sia effettuata in condizioni tali da escludere pressioni dirette o indirette derivanti dalla condizione di vulnerabilità, trattamento o precarietà socio-economica della persona migrante.” ».

1.75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: « per l'individuazione dei rappresentanti » inserire le seguenti: « , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ».

1.76

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera b), dopo le parole: « per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis » sono inserite le seguenti: « esclusivamente tra soggetti iscritti ad albi o ordini professionali, ovvero iscritti nei registri dei mediatori linguistico-culturali istituiti presso le Prefetture, in possesso di comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e della tutela dei diritti fondamentali ».

1.77

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « di cui al comma 3-bis », inserire le seguenti: « in possesso delle classi di laurea LM-38, LM-52, LM-62, LM-63, LM-81, LM-90, LMG/01, LM SC-GIUR, ».

1.78

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « di cui al comma 3-bis », inserire le seguenti: « , per l'istituzione di un apposito registro e dei relativi criteri e modalità di iscrizione ».

1.73

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ad essi spettanti », inserire le seguenti: « , nonché l'individuazione delle incompatibilità con il ruolo di rappresentante, al fine di evitare possibili conflitti di interesse ».

1.74

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ad essi spettanti », inserire le seguenti: « , secondo adeguati criteri di trasparenza e a seguito della presentazione da parte di questi di relazione sull'attività svolta ».

1.79

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non possono essere individuati quali rappresentanti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito. ».

1.80

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19 e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate:

a) le modalità per assicurare una valutazione multidisciplinare della condizione personale e familiare dello straniero che accede al programma di rimpatrio volontario assistito, nonché le procedure idonee ad accertare la piena, libera e consapevole adesione della persona al programma di rimpatrio volontario assistito, attraverso colloqui individuali svolti da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, nonché mediante la sottoscrizione di un'informativa chiara sui diritti, sulle alternative giuridiche praticabili e sulla possibilità di revocare in ogni momento il consenso prestato;

b) le modalità per assicurare che, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito sia preceduto da una verifica approfondita e indipendente, condotta con l'ausilio di personale eventualmente già coinvolto nella loro presa in carico;

c) le modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e gli enti specializzati nella presa in carico;

d) le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria della persona che accede al programma di rimpatrio la quale, nel caso di persona affetta da patologie anche croniche, deve riguardare anche la sostenibilità del percorso di cura nel paese di origine;

e) le modalità per garantire, all'esito del rientro nel paese di origine, specifiche forme di accompagnamento, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone vulnerabili e alla sostenibilità del reinserimento;

f) adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito.”. ».

1.81

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2-bis.* Allo straniero che intenda accedere ad un programma di rimpatrio volontario ed assistito è garantito, prima dell'adesione al pro-

gramma, un colloquio con un mediatore culturale e un professionista esperto di diritto dell'immigrazione e diritti umani, al fine di garantire un consenso libero e informato.”. ».

1.82

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, alle persone straniere coinvolte in procedimenti di rimpatrio assistito, espulsione, respingimento o protezione internazionale è assicurato l'accesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa in riferimento a: “Missione: 1 – Difesa e sicurezza del territorio”, programma “1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare”. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. ».

1.83

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), al capoverso « 3-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Al rappresentante munito di mandato » inserire le seguenti: « , preventivamente accreditato presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale, »;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Non possono svolgere attività di rappresentanza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, né coloro che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito. ».

1.84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », dopo le parole: « Al rappresentante munito di mandato » sono inserite le seguenti: « preventivamente accreditato presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale ».

1.85

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », sopprimere le parole: « e nel relativo procedimento ».

1.86

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », sostituire le parole: « e nel relativo procedimento » con le seguenti: « e nelle relative fasi procedurali ».

1.87

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », dopo le parole: « del procedimento » inserire la seguente: « amministrativo ».

1.88

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », dopo il primo periodo inserire il seguente: « L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito deve avvenire sulla base di consenso libero, informato, espresso e revocabile in ogni momento, previa informazione completa circa le alternative giuridiche e amministrative praticabili, comprese le procedure di protezione internazionale e gli eventuali percorsi di regolarizzazione previsti dall'ordinamento vigente. ».

1.89

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito deve avvenire sulla base di consenso libero, informato, espresso e revocabile in ogni momento, previa informazione completa circa le alternative giuridiche e amministrative praticabili, comprese le procedure di protezione internazionale e gli eventuali percorsi di regolarizzazione previsti dall'ordinamento vigente. ».

1.90

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito non può in alcun caso comportare rinuncia implicita o esplicita ai diritti riconosciuti dall'articolo 14 della direttiva 2008/115/CE, con particolare riferimento all'unità del nucleo familiare, all'accesso alle cure urgenti, alla tutela delle persone vulnerabili e all'accesso all'istruzione di base per i minori. ».

1.91

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'adesione al programma di rimpatrio volontario as-

sistito non può in alcun caso comportare rinuncia implicita o esplicita ai diritti riconosciuti dall'articolo 14 della direttiva 2008/115/CE, con particolare riferimento all'unità del nucleo familiare, all'accesso alle cure urgenti, alla tutela delle persone vulnerabili e all'accesso all'istruzione di base per i minori. ».

1.92

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La verifica della libera e consapevole volontà della persona straniera è effettuata mediante colloquio individuale svolto da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali. ».

1.93

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non possono svolgere attività di rappresentanza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, né coloro che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficino economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito. ».

1.94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non possono svolgere attività di rappresentanza o assistenza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito. ».

1.95

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato a una valutazione multidisciplinare effettuata con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico. ».

1.96

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato a una valutazione multidisciplinare effettuata con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico. ».

1.97

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito è subordinato a una verifica approfondita e indipendente delle condizioni di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali nel Paese di destinazione. ».

1.98

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito è subordinato a una verifica approfondita e indipendente delle condizioni di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali nel Paese di destinazione. ».

1.99

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rappresentante munito di mandato può fornire assistenza ad un massimo di tre cittadini stranieri nel medesimo anno solare. ».

1.100

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

“3-ter. Nel rispetto del diritto internazionale e della normativa europea vigente, gli stranieri in stato di detenzione amministrativa accedono ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito solo se ai medesimi siano state preventivamente fornite tutte le adeguate informazioni affinché possano operare una scelta libera e consapevole, prevenendo forme mascherate di espulsione (disguised expulsion)”. ».

1.101

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora la persona che accede al programma di rimpatrio volontario assistito sia trattenuta ai sensi del presente testo unico, la stessa è immediatamente trasferita in una struttura protetta individuata a cura dei soggetti che prestano assistenza nella procedura di rimpatrio.”. ».

1.102

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente

articolo, contenente i dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive e agli esiti dei percorsi di reintegrazione. Nella predisposizione della relazione, il Ministero assicura forme di consultazione stabile con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni che operano nel settore migratorio.”. ».

1.103

ZAMBITO, ZAMPA, GIORGIS, BAZOLI, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Nell’ambito delle procedure di accertamento sanitario relative all’ingresso, alla permanenza o al trasferimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, la valutazione del medico è finalizzata esclusivamente alla verifica dello stato di salute della persona e della eventuale compatibilità clinica con le condizioni di permanenza nella struttura. La certificazione sanitaria rilasciata dal medico costituisce atto medico ed è adottata nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità professionale del professionista, sulla base di criteri clinici, diagnostici e prognostici. La valutazione sanitaria di cui al comma 1 non costituisce atto autorizzativo né presupposto amministrativo del provvedimento di trattenimento o di trasferimento nei CPR e non implica l’esercizio di funzioni di ordine o sicurezza pubblica. ».

1.104

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All’articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 14-ter, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina altresì:

a) i requisiti di iscrizione, permanenza e cancellazione dei rappresentanti autorizzati;

b) le modalità di formazione obbligatoria e aggiornamento professionale;

c) le procedure di verifica periodica delle competenze professionali e deontologiche;

d) le forme di controllo e vigilanza sull’attività svolta. ».

1.105

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: “ordina” è sostituita dalle seguenti: “può ordinare”. ».

1.106

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: “ordina” è sostituita dalle seguenti “può ordinare”. ».

1.107

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “sempre che risulti socialmente pericoloso” sono sostituite dalle seguenti “quando sussistano gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale”. ».

1.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “sempre che risulti socialmente pericoloso” sono sostituite dalle seguenti: “quando sussistano gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale”. ».

1.109

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “si tiene conto” sono sostituite dalle seguenti “si può tenere conto”. ».

1.110

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “si tiene conto” sono sostituite dalle parole: “si può tenere conto”. ».

1.111

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, solo qualora la mancata collaborazione sia avvenuta in forme tali da determinare gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale”. ».

1.112

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, solo qualora la mancata collaborazione sia avvenuta in forme tali da determinare gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale”. ».

1.113

PARRINI, GIORGIS, BAZOLI, ALFIERI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “29 milioni” sono sostituite con le seguenti: “200 milioni”.

b) al comma 4, capoverso, dopo la parola: “comprese” sono inserite le seguenti: “le politiche di prevenzione,”;

c) al comma 7, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;” ».

1.114

GIORGIS, BAZOLI, ALFIERI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “29 milioni” sono sostituite con le seguenti: “200 milioni”.

b) al comma 7, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;” ».

1.115

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 6, comma 6 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54,

sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e non si computano ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”. ».

1.116

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;”. ».

1.117

PARRINI, GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;”. ».

1.118

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, RANDO, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 7, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In relazione all’incremento delle attività operative derivanti dall’attuazione del presente articolo, è assicurata un’adeguata dotazione di

personale e di risorse finanziarie alle Forze di polizia impegnate nei servizi di cui ai commi precedenti. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario ordinario di servizio, connesse alle attività di perquisizione e all'accompagnamento presso gli uffici di polizia ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, sono computate come lavoro straordinario e retribuite secondo la disciplina vigente in aggiunta ai limiti individuali mensili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli uffici, i reparti e il personale incaricati della vigilanza e custodia dei soggetti accompagnati ai sensi del medesimo articolo 11-*bis*, nonché le modalità organizzative necessarie ad assicurare la continuità del servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.". ».

1.119

PARRINI, MELONI, GIORGIS, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" sono sostituite con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 50 a euro 500". ».

1.120

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, le parole: "da euro 1.000 a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500" ».

1.121

MELONI, GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, il numero 2) è soppresso. ».

1.122

VALENTE, GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, le parole: “da euro 1.000 a euro 12.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 600”. ».

1.123

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, le parole: “da euro 1.000 a euro 12.000” sono sostituite con le parole: “da euro 400 a euro 1.000” ».

1.124

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, le parole: “sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” sono sostituite con le seguenti: “sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000”. ».

1.125

PARRINI, MELONI, GIORGIS, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo la parola: “20.000” sono inserite le seguenti: “qualora abbiano cagionato un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l’incolumità pubblica”. ».

1.126

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 18, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di garantire la piena remunerazione delle prestazioni rese dal personale della Polizia di Stato, gli esuberi individuali mensili di lavoro straordinario, non liquidati nel mese di riferimento per esigenze organizzative o per superamento dei limiti programmati, sono corrisposti in via obbligatoria con cadenza trimestrale. L’importo dovuto è altresì adeguato, in sede di liquidazione, al fine di assicurare il recupero del potere d’acquisto qualora, nel trimestre di riferimento, si registri un incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ISTAT. L’adeguamento è riconosciuto nei limiti delle risorse autorizzate dal presente articolo e non concorre alla determinazione del tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”. ».

1.127

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 28, comma 1, capoverso, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La richiesta è formulata al detenuto o all’internato straniero da parte della Direzione dell’istituto penitenziario o del centro di permanenza, in forma scritta e

in lingua italiana, ovvero in altra lingua a lui comprensibile ed è trasmessa anche al difensore nominato.” ».

1.128

VALENTE, MELONI, PARRINI, GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 28, comma 1, capoverso, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La richiesta è notificata al difensore, anche nominato d’ufficio, che deve essere presente al momento della raccolta delle informazioni.” ».

1.129

PARRINI, GIORGIS, BAZOLI, VALENTE, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 28, comma 1, capoverso, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo la parola: “esecuzione” sono inserite le seguenti: “, unitamente al verbale delle operazioni di raccolta delle informazioni, dal quale risulti l’atteggiamento tenuto dal detenuto e dall’internato. Il detenuto o l’internato, ovvero il difensore presente alle operazioni di raccolta, possono richiedere di inserire nel verbale ogni ulteriore elemento ritenuto rilevante, anche in dissenso rispetto a quanto riportato dal personale che ha svolto le operazioni di raccolta.”. ».

1.130

VALENTE, GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 28, comma 1, capoverso, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al detenuto e all’internato straniero che non conosce la lingua italiana la richiesta riguar-

dante le informazioni sull'obbligo di cooperare deve essere tradotta in una lingua a lui nota". ».

1.131

VALENTE, GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dell'interno opera in accordo con il Comune sul cui territorio sono situate le strutture ed infrastrutture di cui al presente comma.". ».

1.132

MELONI, GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, PARRINI, RANDO, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 30, comma 3, lettera a) del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo le parole: "ha eletto domicilio", sono inserite le seguenti: "Il richiedente che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza degli atti o dei provvedimenti, è restituito, a sua richiesta, nei diritti e nelle facoltà nelle quali è decaduto e nel termine ai fini della presentazione del ricorso". ».

1.133

VALENTE, GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, RANDO, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, la lettera b) è soppressa. ».

1.134

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine il seguente:

« 4-bis. L'erogazione dei compensi di cui al comma 1, lettera c), è incompatibile con i servizi integrati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), forniti nell'ambito dei rimpatri volontari assistiti e finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). ».

1.135

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della direttiva 2008/115/CE e dei principi del diritto dell'Unione europea. ».

1.136

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 2), le parole: “è inserito il seguente:” sono sostituite dalle seguenti “sono inseriti i seguenti:”;

b) alla lettera b), numero 2), dopo il primo capoverso, è inserito il seguente: “Nell'ipotesi di lesioni cagionate, a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, al personale adibito ai servizi di trasporto pubblico ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché a chiunque svolga nel settore attività ausiliarie o di sicurezza complementare, funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Nell'ipotesi di lesioni gravi o gravissime si applica la pena di cui al primo comma.”. ».

1.137

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato. ».

1.138

PARRINI, GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato. ».

1.139

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 30-ter del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato. ».

1.0.1

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.**

(Monitoraggio e trasparenza dei programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. Il Ministero dell'interno pubblica, con cadenza almeno annuale, una relazione contenente dati disaggregati relativi:

a) al numero delle adesioni ai programmi di rimpatrio volontario assistito;

- b) al numero delle partenze effettivamente eseguite;
- c) agli esiti dei percorsi di reintegrazione nei Paesi di origine;
- d) all'utilizzo delle risorse nazionali ed europee destinate ai programmi di rimpatrio volontario assistito.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alle Camere ed è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei programmi di rimpatrio volontario assistito, il Ministero dell'interno promuove forme stabili di consultazione con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni operanti nel settore migratorio. ».

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Monitoraggio e trasparenza dei programmi di rimpatrio volontario assistito)

Il Ministero dell'interno pubblica, con cadenza almeno annuale, una relazione contenente dati disaggregati relativi:

- a) al numero delle adesioni ai programmi di rimpatrio volontario assistito;
- b) al numero delle partenze effettivamente eseguite;
- c) agli esiti dei percorsi di reintegrazione nei Paesi di origine;
- d) all'utilizzo delle risorse nazionali ed europee destinate ai programmi di rimpatrio volontario assistito.

La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alle Camere ed è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei programmi, il Ministero dell'interno promuove forme stabili di consultazione con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni operanti nel settore migratorio. ».

1.0.3

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Relazione sulle condizioni nei Centri di permanenza per i rimpatri)*

1. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sul ricorso ai programmi di rimpatrio volontario assistito da parte di persone trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri, contenente:

- a) il numero delle adesioni;
- b) le condizioni sanitarie e psicologiche rilevate;
- c) le eventuali situazioni di vulnerabilità;
- d) le attività di monitoraggio svolte dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

2. La relazione contiene altresì dati relativi agli eventi critici verificatisi nei Centri di permanenza per i rimpatri, con particolare riferimento all'accesso alle cure sanitarie e alle condizioni materiali di trattenimento. ».

1.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Relazione sulle condizioni nei Centri di permanenza per i rimpatri)*

Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sul ricorso ai programmi di rimpatrio volontario assistito da parte di persone trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri, contenente:

- a) il numero delle adesioni;
- b) le condizioni sanitarie e psicologiche rilevate;
- c) le eventuali situazioni di vulnerabilità;
- d) le attività di monitoraggio svolte dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La relazione contiene altresì dati relativi agli eventi critici verificatisi nei Centri di permanenza per i rimpatri, con particolare riferimento all'accesso alle cure sanitarie e alle condizioni materiali di trattenimento. ».

1.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali in danno del personale delle Forze armate)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: “attività ausiliarie a essa funzionali,” sono aggiunte le seguenti: “a personale delle Forze armate,”;

b) al terzo comma, dopo le parole: “Nelle ipotesi di lesioni cagionate” sono inserite le seguenti: “al personale delle Forze armate impegnato nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ovvero che interviene nell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 732, comma 3, lettera b), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e” ».

1.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accesso ai luoghi di trattenimento temporaneo)

1. All'articolo 67 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, al pari del Garante nazionale possono accedere, senza necessità di autorizzazione preventiva né di preavviso, alle camere di sicurezza e agli altri luoghi destinati al trattenimento temporaneo presso gli uffici delle

Forze di polizia, al fine di verificare le condizioni e il rispetto dei diritti delle persone trattenute.” ».

1.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Ingressi fuori quota di persone provenienti da Gaza)

1. In via sperimentale, per l’anno 2026 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie, per completare percorsi di studio e/o formazione professionale, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a persone provenienti da Gaza. ».

1.0.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno per protezione speciale)

1. All’articolo 6, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;” ».

1.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)*

1. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova in Italia senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro può presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1 gennaio 2026 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. ».

1.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)*

1. Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermedia-

zione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro. ».

1.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)

“1-bis. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

‘Art. 22-bis. – *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* – 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-*bis*, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4,

comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno*,* e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. – (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) –

1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo'» ».

1.0.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Qualora non venga rispettato il termine predetto, si applica il principio del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla osta necessario per la concessione del visto di ingresso per motivi familiari da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero.” ».

1.0.13

CATALDI, GAUDIANO, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di assistenza legale e accesso al gratuito patrocinio)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “a proprie spese” inserire le seguenti: “o, se ne ricorrano le condizioni, con gratuito patrocinio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”;

b) al comma 2, sostituire le parole: “ove ricorrano le condizioni previste” con le seguenti: “in deroga ai limiti di reddito previsti” e sopprimere il secondo periodo.

2. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero è sempre ammesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti reddituali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.14

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.16

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, i commi da 5 a 9 sono soppressi. ».

1.0.17

BAZOLI, MELONI, GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, i commi da 5 a 9 sono sostituiti dal seguente:

“5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo

di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.”. ».

1.0.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Soppressione del Protocollo Italia-Albania in materia migratoria e dismissione delle strutture per il trattenimento dei migranti realizzate nel territorio della Repubblica d'Albania)

1. La legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno”, è abrogata.

Conseguentemente, cessano di avere efficacia il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché tutti gli atti amministrativi, convenzionali e organizzativi adottati in attuazione del medesimo Protocollo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite:

a) le modalità di cessazione delle attività svolte presso le strutture realizzate nel territorio della Repubblica d’Albania in attuazione del Protocollo di cui al comma 1;

b) le procedure per il progressivo smantellamento delle strutture medesime e per la dismissione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture realizzate;

c) le modalità di definizione dei rapporti giuridici, amministrativi, contabili e contrattuali pendenti connessi all’attuazione del Protocollo;

d) le misure necessarie a garantire il trasferimento nel territorio nazionale delle funzioni eventualmente ancora in corso e la tutela dei diritti delle persone coinvolte nelle procedure.

3. Dall'attuazione del presente articolo derivano economie di spesa da destinare prioritariamente al rafforzamento del sistema pubblico di accoglienza, all'esame delle domande di protezione internazionale sul territorio nazionale e al potenziamento delle politiche di inclusione e cooperazione internazionale. ».

1.0.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Istituzione del visto climatico per l'ingresso e il soggiorno dello straniero emigrato dal Paese d'origine per cause dipendenti dai cambiamenti climatici)

1. È istituito il visto climatico per l'ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di apolidi costretti a emigrare dai Paesi di origine per cause derivanti dai cambiamenti climatici, di seguito denominato "visto climatico", tra cui:

- a) la desertificazione, le carestie e la scarsità d'acqua;
- b) l'innalzamento del livello del mare, i cicloni e le inondazioni;
- c) gli incendi di particolare gravità;
- d) gli eventi climatici estremi e ricorrenti;
- e) i danni ambientali irreversibili che minacciano la vita, la salute o la sussistenza delle persone.

2. Il visto climatico può essere concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) la residenza abituale in una zona colpita da disastro ambientale o da uno degli eventi climatici di cui all'articolo 1;
- b) l'impossibilità di ricevere protezione adeguata dal Paese di residenza abituale;
- c) il rischio grave per l'incolumità o la sopravvivenza propria o della propria famiglia.

3. Il visto climatico ha durata di cinque anni, rinnovabile se persistono le condizioni ambientali di cui al comma 1.

4. Il visto climatico può essere convertito nel permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5. Ai soggetti a cui è rilasciato il visto climatico sono garantiti i servizi di accoglienza, assistenza sanitaria, scolastica e abitativa secondo i livelli essenziali delle prestazioni.

6. Lo Stato, al fine di garantire i servizi di cui al comma 5, può stipulare apposite convenzioni con gli enti locali e gli enti del Terzo settore.

7. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, individua annualmente l'elenco dei Paesi a rischio ambientale significativo.

8. Alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; vittime dei cambiamenti climatici”. ».

1.0.20

PARRINI, BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, le parole: “o insistentemente molesti” ovunque ricorrano sono soppresse. ».

1.0.21

ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI, GIORGIS, BAZOLI, ALFIERI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), numero 2) capoverso “3-bis”, primo periodo la parola: “denunciati” è soppressa;

b) alla lettera b), numero 4), capoverso “3-bis”, primo periodo la parola: “denunciati” è soppressa. ».

1.0.22

PARRINI, GIORGIS, BAZOLI, ALFIERI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, il comma 1-bis è soppresso. ».

1.0.23

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23)

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, l'articolo 12 è soppresso. ».

1.0.24

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, MELONI, MIRABELLI, PARRINI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23)

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, l'articolo 15 è soppresso. ».

1.0.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

L'articolo 28 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54, è soppresso. ».

1.0.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026 n. 54 dopo le parole: “gli elementi in loro possesso” sono inserite le seguenti: “e ragionevolmente disponibili”. ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 26 maggio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 308

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA VALENTINA FIORE, RESPONSABILE DEL PROGETTO BENI CONFISCATI DI LEGACOOP NAZIONALE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 433 E CONNESSI (GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO CONCETTA GENTILI, AVVOCATO FAMILIARISTA – PRESIDENTE DI AIAF CAMPANIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1831 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DEL MINORE)

Plenaria

401^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che è in fase di svolgimento un'importante audizione nella Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-

meno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, della quale fanno parte molti membri della Commissione giustizia e in particolare il relatore sul provvedimento. In assenza del relatore, ritiene pertanto indispensabile rinviare alla seduta già convocata per domani alle ore 9,30 l'esame e la votazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo che già sono stati illustrati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1808) Deputato Silvana Andreina COMAROLI e altri. – *Disposizioni in materia di in-sequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BERRINO (*FdI*), in sostituzione del senatore Sallemi, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo e reca disposizioni in materia di in-sequestrabilità di opere d'arte straniere durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Il provvedimento – come segnalato nella relazione illustrativa del progetto di legge presentato alla Camera dei deputati – si pone in linea con analoghe iniziative di Paesi come gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e l'Austria, che hanno approvato leggi apposite al fine di garantire alle istituzioni che le hanno messe a disposizione la restituzione delle opere d'arte, ottenute in prestito, senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle eventuali controversie in atto sul diritto di proprietà. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede pertanto che, fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia. Ai sensi del comma 2, tale garanzia viene rilasciata, su richiesta dell'istituzione che riceve i beni di cui al comma 1, dal Ministero della cultura a condizione di reciprocità all'ente o alla istituzione straniera che li concede temporaneamente in prestito, nel rispetto delle modalità elaborate con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria. Gli otto

emendamenti presentati sono tutti diretti a precisare ulteriormente il campo di applicazione dell'intervento normativo. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

La senatrice LOPREIATO (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che domani, 27 maggio 2026, è convocata un'ulteriore seduta antimeridiana alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 309

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 26 maggio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Vice Presidente
ROSSO

Orario: dalle ore 16 alle ore 17,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI), FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CONFAPI-CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, ANIE-FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE, ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA, AMAPLAST, GRUPPO CAP S.P.A., DOW ITALIA E REVOSTEEL BUILDING S.P.A. SULL'ATTO COM(2026) 100 (ACCELERAZIONE CAPACITÀ INDUSTRIALE E DECARBONIZZAZIONE IN SETTORI STRATEGICI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Vice Presidente
ROSSO

indi della Vice Presidente
NATURALE

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 18

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FIBERCOP S.P.A., OPEN FIBER, MEDIASET, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, FEDERMANAGER E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IDA (ITALIAN DATACENTER ASSOCIATION) SULL'ATTO COM(2026) 16 (RETI DIGITALI)

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

560^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1808) Deputato Silvana Andreina COMAROLI e altri. – Disposizioni in materia di in-sequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore GELMETTI (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che nel corso dell'esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, il Governo ha chiarito che la garanzia di restituzione che il Ministero della cultura può rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ente o istituzione straniera che concede opere in prestito temporaneo, per la durata della permanenza delle medesime in Italia, costituisce un atto amministrativo di natura autorizzativa volto a certificare l'insequestrabilità delle predette opere. Tale garanzia impedisce il sequestro giudiziario nell'ambito di tutti gli eventuali procedimenti civili instaurati presso le autorità giudiziarie italiane, concernenti la proprietà o il possesso delle opere in prestito. Il relativo rilascio non comporta implicazioni di carattere finanziario e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha altresì reso un parere favorevole, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dell'inserimento, all'articolo 1 del disegno di legge in esame, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che risulta recepita nel testo pervenuto all'esame del Senato.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1893) Deputati COMBA e BERRUTO. – *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come espressamente stabilito dall'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame non comporta gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non determinando pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

In relazione all'articolo 2, comma 1, rileva che le specifiche iniziative dedicate alla Giornata, promosse da amministrazioni pubbliche, stante il loro carattere facoltativo, potranno essere attuate al sussistere delle disponibilità in bilancio, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

Anche con riguardo agli spazi che la RAI potrà riservare alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage in occasione della Giornata nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, si rileva che tali attività sono configurate come facoltative, al fine di assicurare che la disposizione possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la RAI inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Si tratta del recepimento di una condizione posta dalla V Commissione della Camera dei deputati al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata posta dalla Commissione bilancio un'altra condizione ai sensi dell'articolo 81, volta a riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'ar-

ticolo 2, comma 3, e anch'essa risulta recepita nel testo pervenuto all'esame del Senato.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1552) MALAN e altri. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli ulteriori emendamenti approvati nella seduta n. 36 del 13 maggio scorso relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli identici emendamenti 16.45 e 16.46, che occorre avere conferma che il possibile incremento degli attestati di idoneità rilasciati dalle regioni possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO in relazione agli identici emendamenti 16.45 e 16.46, conferma che il possibile incremento degli attestati di idoneità rilasciati dalle regioni potrà essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'emendamento 8.40, non segnalato dal relatore, esprime una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Sui restanti emendamenti approvati non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, sull'emendamento 8.40, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso "6-ter." con il se-

guente: “6-ter. L’attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un’Amministrazione Regionale ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze regionali in materia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Non essendovi richieste di intervento e con l’avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(1451-A) Modifiche agli articoli 64, 72 e 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità della carica di assessore nonché di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 1.6009 e 1.7244.

Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, con riferimento alla proposta 1.6009, esprime un avviso contrario, in quanto la misura è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria.

In relazione all’emendamento 1.7244, con riferimento alla possibilità di aumentare il numero degli assessori regionali, rappresenta che le eventuali economie degli stanziamenti di spesa formatasi nell’esercizio precedente non costituiscono adeguate modalità di copertura a regime di spese dell’esercizio successivo di natura corrente, continuativa e obbligatoria. Oltre a segnalare la natura eventuale di tale copertura, osserva che le economie di spesa non sempre sono utilizzabili per dare copertura a spese di parte corrente, in quanto possono essere finanziate da entrate in conto capitale o a destinazione vincolata, rinviando in proposito alla disciplina prevista dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, definita in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione. Sulla base di tali considerazioni si pronuncia in senso contrario sulla proposta.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6009 e 1.7244.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1663) *Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali*

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti. Rettifica del parere)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 maggio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta 2.66 occorre valutare se l'eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano possa determinare ulteriori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.18, 2.19, 2.43, 2.56 e 2.56 (testo 2) accantonati su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO in relazione alla proposta 2.66, al fine di evitare che la stessa possa determinare ulteriori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, propone una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 2.18, si pronuncia in senso contrario, in quanto la proposta prevedendo, in capo ai massofisioterapisti, la possibilità di esercitare in via autonoma o dipendente la relativa attività professionale e, al contempo, definire in modo dettagliato alcune competenze ad essi ascrivibili, che sono state escluse dal legislatore e dalla giurisprudenza, è suscettibile di determinare contenziosi e, di conseguenza, oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'emendamento 2.19, esprime un avviso di nulla osta a condizione che sia accolta la riformulazione di cui dà lettura.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.43, in quanto l'istruttoria risulta ancora in corso.

Sugli emendamenti 2.56 e 2.56 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Sugli emendamenti 2.53 e 2.54, chiede di rettificare la valutazione non ostativa precedentemente resa, esprimendo quindi una valutazione non ostativa condizionata a distinte riformulazioni di cui dà lettura.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore CALANDRINI (*FdI*), illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 maggio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.18.

Sull'emendamento 2.19, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: ‘g) prevedere, per le categorie interessate, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione, la disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei relativi corsi al consiglio nazionale medesimo e ai relativi ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università. Le norme, che dispongono l'innalzamento dei titoli di studio per l'accesso alla professione, non modificano l'ambito delle competenze stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione, anche rispetto a coloro che siano iscritti all'albo con il titolo di studio inferiore.’*”.

Sugli emendamenti 2.56 e 2.56 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: ‘t-bis) stabilire, per tutte le professioni e per le controversie di responsabilità professionale escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49, un termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità connessa all'attività professionale.’*”.

Sull'emendamento 2.66, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “*Al comma 1, lettera v), numero 7), dopo le parole: ‘dalle stesse adottati’ aggiungere le seguenti: ‘, anche prevedendo, ferma l'autonomia regolamentare degli enti di previdenza di diritto privato, ivi compresi quelli relativi a professioni non contemplate nell'Allegato A alla presente legge, e nel rispetto della loro sostenibilità economico patrimoniale di lungo periodo, che gli stessi individuino misure per l'eliminazione della duplicazione del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che si aggregano in società tra professionisti in forma di società di capitali, cooperative o in associazioni di professionisti o, comunque, rendono prestazioni in regime di monocommittenza alle stesse, nonché interventi per*

favorire la riscossione dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti;”.

A rettifica del parere precedentemente reso, sull'emendamento 2.53, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: ‘r-bis) procedere alla riorganizzazione della disciplina del tirocinio professionale, prevedendo che al tirocinante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, ad eccezione che negli enti pubblici, ad esso possano essere riconosciuti, con apposito contratto, un’indennità o un compenso per l’attività svolta, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni;*”.

A rettifica del parere precedentemente reso, sull'emendamento 2.54, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “*Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente: ‘s) stabilire l’obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e prevedere che i consigli nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornare con cadenza almeno quinquennale con decreto del Ministro vigilante, sentito il relativo consiglio nazionale*”.

L’esame resta sospeso sulla proposta 2.43. ».

Non essendovi richieste di intervento e con l’avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1863) *Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d’Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria relativa ai rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione alle minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti della Costa d'Avorio, viene evidenziato che la ratifica dell'accordo non avrà effetti diretti sulle entrate dello Stato italiano, non incidendo sull'IVA all'importazione, risorsa dell'erario nazionale, ma solo sui dazi che sono una risorsa propria dell'Unione europea;

con riferimento all'articolo 12 del Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, viene confermato che lo svolgimento delle attività di interpretariato e traduzione ivi previste avverrà con ricorso alle risorse interne;

in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, viene rappresentato che gli oneri derivanti dagli articoli 7 e 11 del suddetto Protocollo, consistenti in spese di viaggio e di missione, sono stati considerati come limite di spesa, tenuto conto del margine di discrezionalità con cui possono essere effettuati, così come rappresentato nella relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1875) *Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili*

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria a riscontro dei rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 6, viene confermata la perdurante disponibilità delle risorse occorrenti per il 2026 e, per gli anni successivi, ven-

gono esclusi pregiudizi per interventi già avviati o programmati sulle medesime risorse;

sempre con riguardo all'articolo 6, comma 1, il Governo concorda sul fatto che il riferimento normativo corretto è l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, che ha istituito il Fondo per il governo dei dispositivi medici nello stato di previsione del Ministero della salute, e non il comma 3 indicato nel testo, che prevede il rinvio a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione dello stesso Fondo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 6, comma 1, delle parole: “all'articolo 28, comma 3” con le seguenti: “all'articolo 28, comma 1”. ».

La sottosegretaria SAVINO manifesta l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1878) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria relativa ai rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, in ordine agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, relativi alle spese di viaggio e di missione, viene rappresentato che gli stessi sono stati definiti come limite di spesa in considerazione del margine di discrezionalità con cui possono essere effettuati, così come rappresentato

nella relazione tecnica. La relazione tecnica evidenzia infatti che, nell'ambito delle modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, è contemplato, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi (annualmente e alternativamente in Italia e in Kuwait) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento;

in relazione all'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, viene confermato che le fattispecie di cui al paragrafo 4.1, lettere *e*) e *g*), sono riconducibili alle attività di cui all'articolo 5 dell'Accordo: di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, ai relativi eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, lettera *f*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 aprile.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul decreto in titolo.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1869) Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, per le attività di trasferimento di migranti anche verso Paesi terzi e sulle procedure sanzionatorie correlate alla misura di interdizione prevista, posto che, secondo la relazione tecnica, ai relativi adempimenti le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, occorre chiedere elementi informativi circa le risorse disponibili a tal fine.

In merito all'articolo 7, occorre acquisire ulteriori elementi in merito alla sostenibilità degli oneri di formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale, dal momento che la relazione tecnica afferma che questa potrà essere garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura utilizzando le risorse già iscritte a legislazione vigente nel relativo bilancio autonomo.

Per quanto concerne l'articolo 9, relativamente alle lettere *m*) e *n*), che prevedono rispettivamente l'accesso dei richiedenti protezione internazionale a corsi di lingua, di educazione civica e di formazione professionale e la formazione del personale che fornisce accoglienza e istruzione, posto che la relazione tecnica afferma che i criteri di delega comportano l'introduzione in talune parti rilevanti di una normativa innovativa rispetto al quadro vigente, per cui non è possibile procedere alla puntuale quantificazione degli effetti finanziari, che potranno evidenziarsi in sede di adozione dei decreti delegati, sarebbe utile indicare sin d'ora almeno i profili innovativi più rilevanti.

Con riferimento alla lettera *f*), inerente all'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, e alla lettera *t*), inerente al controllo giurisdizionale, anche se la relazione tecnica afferma che tali criteri comportano l'introduzione di una normativa complessa e in talune parti innovativa, per cui non è possibile procedere alla puntuale quantificazione dei relativi effetti finanziari, andrebbero approfondite le ragioni per cui si prefigurano possibili nuovi o maggiori oneri, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.

Riguardo all'articolo 10, sulla lettera *m*), che prevede l'erogazione gratuita di misure di integrazione alle quali i beneficiari di protezione internazionale sono obbligati a partecipare, posto che la relazione tecnica afferma che essa comporta l'introduzione di una normativa complessa e innovativa rispetto al quadro vigente, pur rinviando per la puntuale quantificazione ai decreti delegati, andrebbero forniti elementi informativi circa il prevedibile impatto di tale criterio di delega, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.

Relativamente all'articolo 11, sulla lettera *b*), posto che la relazione tecnica afferma che con riferimento alle modalità di semplificazione e all'interoperabilità con le piattaforme informatiche di altre amministrazioni o soggetti interessati, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari, sarebbero comunque utili prime indicazioni di maggior dettaglio circa il possibile impatto del criterio di delega.

Sulla lettera *c*), in merito agli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale, prende atto dei parametri utilizzati che utilizzano valori di mercato o costi sostenuti per recenti concorsi, per cui andrebbe solo chiarito il metodo di stima dell'ipotesi di presentazione di 30.000 domande di partecipazione.

Per quanto riguarda i costi di servizio di interpretariato, riscontrandosi positivamente i calcoli effettuati e preso atto del parametro di costo orario utilizzato, andrebbe soltanto chiarito per quali ragioni si ipotizza un numero differente di procedure nel 2026 rispetto al 2027 e al 2028.

Per quanto riguarda i costi di gestione ordinaria delle sezioni e i costi di locazione, infrastruttura e logistica, prende atto che gli stessi sono ricavati dalla spesa storica sostenuta nel 2023, per cui andrebbe solo chiarito se si è tenuto conto anche degli aumenti legati all'inflazione.

Sulla previsione di un orientamento legale gratuito, di cui alla lettera *n*), anche se la relazione tecnica rinvia la quantificazione, data la sua complessità, ai decreti attuativi, andrebbero forniti primi elementi di stima del possibile impatto finanziario.

Sulla lettera *r*), inerente alla procedura di accertamento dell'età, posto che la relazione tecnica afferma che si tratta di procedura già prevista nell'ordinamento interno, andrebbero chiarite le ragioni per cui poi la stessa relazione tecnica afferma che trattasi di materia che per la sua complessità non permette di determinarne preventivamente gli effetti finanziari rimandando per la quantificazione alla fase di adozione dei decreti legislativi attuativi.

Sulla lettera *cc*), anche se la relazione tecnica rinvia la quantificazione ai decreti attuativi per la complessità della materia, andrebbero comunque evidenziati i profili potenzialmente onerosi e le modalità con cui si potrà adempiere al criterio di eliminazione dell'arretrato di cui al n. 6).

In merito all'articolo 12, ricorda che la relazione tecnica rappresenta che, in ragione della complessità della materia, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari di alcuni criteri di delega, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

È tuttavia da notare che il successivo articolo 17, recante le disposizioni finanziarie, per i criteri di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *g*) e *i*) del presente articolo, prevede che qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al Programma nazionale finanziato con il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), i suddetti decreti

legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Pertanto, pur trattandosi di materie complesse, andrebbero comunque approfonditi i possibili impatti finanziari relativi: alla lettera *a*), per cui la relazione tecnica rileva che potrebbero esserci esigenze di potenziamento degli uffici; alla lettera *d*), che prevede l'orientamento legale gratuito; alla lettera *e*), che prevede la possibilità di svolgere il colloquio personale in videoconferenza; alla lettera *g*), che prevede l'assistenza linguistica e legale; alla lettera *i*), che disciplina il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

Per l'articolo 14, riguardo alla lettera *f*), inerente alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico da svolgersi entro 72 ore e al relativo controllo giurisdizionale, va ricordato che la relazione tecnica afferma che le attività di competenza del Ministero dell'interno sono sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente mentre per quelle relative al controllo giurisdizionale prefigura la possibilità di oneri e rinvia, in ragione della loro complessità, all'attuazione della delega. A tale proposito andrebbero approfondite le ragioni per le quali tale meccanismo di controllo giurisdizionale potrebbe non essere sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla lettera *l*), anche se la relazione tecnica, in ragione della complessità della materia, rinvia all'attuazione della delega, va evidenziato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 prevede che gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi finanziari adeguati. Pertanto, anche se si conviene che l'impatto finanziario andrà valutato in base alla scelta dell'autorità amministrativa che sarà incaricata di tale attività, sarebbe opportuno fornire prime informazioni circa i possibili oneri da sostenere e le possibili fonti di copertura.

Relativamente all'articolo 17, comma 1, per i profili di copertura relativi all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), evidenzia che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Considerato che i due fondi risulterebbero entrambi capienti, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati.

Infine, riguardo alla disposizione di cui al comma 3, che stabilisce che, ad esclusione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le Amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ricorda che, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime,

nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(199) NICITA. – *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) Mara BIZZOTTO e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) MARTELLA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) DE CRISTOFARO e altri. – *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. – *Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) Enrico BORGHI e altri. – *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) GASPARRI e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) MALAN e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) BERGESIO e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(1589) Mariastella GELMINI e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sullo stato dell'istruttoria del provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire quanto prima gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(989) ZULLO e altri. – Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1825) Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire in una prossima seduta l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1884) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente l'esito dell'istruttoria svolta in merito alla sostenibilità finanziaria del provvedimento, da cui emergono elementi di criticità sui profili finanziari.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1444) VERINI e altri. – Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota del Ministero dell'economia e delle finanze recante l'esito dell'istruttoria svolta sui profili finanziari del provvedimento, da cui emergono elementi di criticità.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 26 maggio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**
Riunione n. 116

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
316^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In esito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori testé svolto, il PRESIDENTE avvisa che, in merito alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 763 e 1595 in materia di conto corrente, si terrà un ciclo di audizioni. Invita, quindi, i Gruppi ad indicare eventuali soggetti da audire.

Inoltre, avverte che è stato convenuto di dare avvio alla discussione del disegno di legge n. 1889 d’iniziativa della senatrice Gaudiano, nelle prossime settimane.

IN SEDE REFERENTE

(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì scorso sono stati presentati 110 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Successivamente, sono state presentate le riformulazioni 1.0.19 (testo 2), 1.0.23 (testo 2) e 1.0.69 (testo 2), pubblicate in allegato.

Ricorda che il Governo ha adottato il decreto-legge n. 83 del 2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi che reca, tra l’altro, disposizioni in materia di accise sui prezzi dei carburanti, misure a sostegno dei settori agricoli e dell’autotrasporto e dell’impianto ILVA di Taranto. Il disegno di legge n. 1912 di conversione è stato assegnato alla Commissione.

Il sottosegretario FRENI presenta l’emendamento 1.1000 di rifu-sione del citato disegno di legge n. 1912 nel disegno di legge n. 1891 (d-l n. 63/2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, ricordando quanto già deliberato in Ufficio di Presidenza in ordine all’esame dei due decreti-legge, ritiene opportuno che la Commissione possa unificare l’esame degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 1891 con quelli che potranno essere proposti all’emendamento del Governo 1.1000.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all’emendamento governativo alle ore 12 di venerdì 29 maggio; propone, infine, alla Commissione di rinviare l’illustrazione di emendamenti e subemendamenti alla prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1891

(al testo del decreto-legge)

G/1891/1/6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che:

il provvedimento interviene, dal 2 maggio al 10 maggio 2026, sulla riduzione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, con oneri valutati in 146,5 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2028;

la relazione illustrativa collega l'intervento all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della crisi internazionale;

considerato che:

gli interventi di riduzione delle accise producono un temporaneo beneficio per consumatori e imprese, determinano un pesante onere per la finanza pubblica, mentre l'incremento dei prezzi energetici si traduce in maggiori ricavi e margini per gli operatori della filiera petrolifera e del fossile;

l'ordinamento italiano e quello europeo hanno già previsto, nel corso della crisi energetica del 2022 e del 2023, forme di contribuzione straordinaria sugli extraprofitti realizzati dalle imprese del settore energetico e fossile, al fine di redistribuire parte dei maggiori margini derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e sostenere famiglie e imprese colpite dal caro-carburanti e dal caro-bollette;

tali strumenti, pur con differenti modalità applicative, hanno affermato il principio secondo cui una quota dei profitti straordinari maturati in contesti di crisi internazionale può essere destinata al finanziamento di misure di interesse generale e di protezione sociale, in coerenza

con gli indirizzi adottati dall'Unione europea e con esigenze di equità economica e solidarietà collettiva;

secondo analisi indipendenti, le cinque maggiori compagnie petrolifere occidentali hanno realizzato profitti pari a circa 467 miliardi di dollari dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre nel solo 2022 le medesime compagnie avrebbero registrato 134 miliardi di dollari di extraprofitti;

ulteriori analisi sul mercato europeo dei carburanti effettuate da *Transport & Environment* stimano, in caso di mantenimento delle condizioni di mercato osservate nel 2026, la possibile formazione di extraprofitti lungo la filiera stradale dei carburanti per circa 26 miliardi di euro in capo a raffinatori e distributori operanti prevalentemente nell'Unione europea, oltre a 66 miliardi di euro in capo ai produttori di greggio e ai Paesi produttori;

rilevato che:

il ricorso alla fiscalità generale per mitigare il caro carburanti trasferisce sulla collettività il costo di una crisi che, al contempo, produce rilevanti rendite straordinarie per le imprese operanti nei settori petrolifero, del gas, del carbone, della raffinazione e della distribuzione dei carburanti;

appare necessario affiancare agli interventi sulle accise un meccanismo stabile di contribuzione straordinaria a carico degli extraprofitti realizzati dalle imprese del settore fossile, destinando integralmente il relativo gettito a misure di riduzione dei prezzi finali dell'energia e dei carburanti, nonché al sostegno diretto delle famiglie, dei lavoratori pendolari, dell'autotrasporto, delle micro e piccole imprese e dei soggetti maggiormente esposti agli aumenti dei costi energetici,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative volte a introdurre un contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori petrolifero, del gas, del carbone, della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, parametrato ai profitti eccedenti rispetto alla media degli esercizi precedenti e coerente con i criteri già sperimentati a livello nazionale ed europeo;

a destinare integralmente il gettito derivante dal predetto contributo al finanziamento di misure di contenimento dei prezzi dei carburanti e dell'energia a favore dei consumatori finali, con priorità per famiglie a basso e medio reddito, lavoratori e i settori produttivi maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici;

a promuovere, in sede europea, l'adozione stabile di un meccanismo coordinato di prelievo sugli extraprofitti delle imprese del fossile,

anche al fine di evitare fenomeni di elusione, frammentazione normativa e concorrenza fiscale tra Stati membri.

G/1891/2/6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che:

il presente provvedimento rappresenta il terzo intervento normativo adottato nel corso del 2026 volto a ridurre temporaneamente le accise sui carburanti per contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi energetici;

la relazione illustrativa del decreto-legge evidenzia che l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici è connesso al perdurare delle tensioni geopolitiche internazionali e della crisi dei mercati energetici;

considerato che:

il ripetersi di interventi emergenziali sulle accise dimostra la cronica esposizione del sistema economico nazionale alla volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi e alla dipendenza strutturale dal petrolio e dal gas fossile nonché i ritardi accumulati dal Paese nel percorso di transizione energetica e l'immediata necessità di intervenire con una solida strategia di transizione;

nel corso della recente crisi energetica internazionale, i Paesi europei che avevano avviato con maggiore anticipo investimenti strutturali nelle energie rinnovabili, nell'elettrificazione e nella riduzione della dipendenza dal gas e dal petrolio importati, come la Spagna e il Portogallo, hanno mostrato una minore esposizione agli *shock* dei prezzi energetici e una maggiore capacità di contenimento dei costi per famiglie e imprese;

l'elevata quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili, il rafforzamento delle interconnessioni energetiche, gli investimenti nel trasporto collettivo e la minore dipendenza dalla generazione elettrica fossile consentono di attenuare gli effetti della volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi, confermando come la transizione energetica costi-

tuisca non soltanto una misura ambientale, ma anche una scelta di sicurezza economica, sociale, industriale e geopolitica;

gli aumenti del prezzo dei carburanti incidono in misura particolarmente significativa sui lavoratori pendolari, sui territori privi di adeguati servizi di trasporto pubblico locale, sulle aree interne e periferiche e sui settori produttivi maggiormente dipendenti dal trasporto su gomma;

gli interventi di riduzione delle accise non affrontano le cause strutturali della vulnerabilità energetica nazionale e comportano un rilevante impiego di risorse pubbliche in spesa corrente per attenuare effetti derivanti dalla dipendenza dagli idrocarburi;

la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili richiede un piano organico di investimenti pubblici e industriali finalizzato a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al *phase out* dai combustibili fossili, rafforzare il trasporto pubblico locale, il trasporto su rotaia, l'elettrificazione dei consumi;

rilevato che:

una strategia esclusivamente fondata su interventi temporanei di riduzione fiscale non risolve la dipendenza dell'economia del Paese dagli idrocarburi, e anzi sottrae risorse a investimenti necessari alla transizione energetica e alla sicurezza energetica nazionale;

è necessario accompagnare le misure emergenziali di contenimento dei prezzi con interventi strutturali volti a superare la dipendenza nazionale dai carburanti fossili,

impegna il Governo:

a predisporre, nel primo provvedimento utile, un piano pluriennale di fuoriuscita della dipendenza nazionale dagli idrocarburi, fondato sul rafforzamento del trasporto pubblico locale, del trasporto ferroviario regionale e interregionale, della logistica su rotaia, nonché sulla promozione della mobilità elettrica, attraverso il sostegno alla diffusione dei veicoli elettrici e la realizzazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica alimentate da fonti rinnovabili;

a promuovere misure strutturali volte alla progressiva fuoriuscita dell'economia nazionale dall'utilizzo dei combustibili fossili, anche mediante il potenziamento del trasporto pubblico e ferroviario, della mobilità sostenibile, dell'elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ridurre stabilmente la dipendenza nazionale da petrolio e gas;

a promuovere, per quanto di competenza, in coordinamento con le Regioni e gli enti territoriali, iniziative volte a sostenere l'individuazione tempestiva di aree idonee e zone di accelerazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, al fine di semplificare i procedimenti auto-

rizzativi, offrire certezza agli operatori, ridurre i conflitti e favorire investimenti coerenti con la tutela della biodiversità e del paesaggio, favorendo il coinvolgimento delle comunità locali e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;

a valutare l'introduzione di strumenti permanenti di sostegno ai lavoratori pendolari e alle famiglie maggiormente colpite dall'aumento dei costi dei carburanti, privilegiando forme di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico e collettivo.

G/1891/3/6

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (A.S. 1891);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026;

l'esame del provvedimento avviene, pertanto, quando lo stesso di fatto è già divenuto privo di effetti;

valutato che:

la dipendenza dell'Italia e dell'Europa dalle fonti energetiche fossili ha dimostrato tutta la sua fragilità strutturale, esponendo il Paese a crisi internazionali, *shock* dei prezzi e ricatti geopolitici. La guerra in Ucraina e le successive turbolenze nell'Asia sudoccidentale hanno evidenziato come la sicurezza energetica sia oggi il principale moltiplicatore della debolezza strategica nazionale;

il nuovo patto di stabilità e crescita, recentemente riformato, impone un percorso di rientro graduale del debito e di contenimento del *deficit* che rischia di comprimere proprio quelle voci di spesa necessarie a sostenere la domanda interna e gli investimenti in un momento di rallentamento ciclico. L'attuale congiuntura economica, caratterizzata da stagnazione in Germania, crisi del modello industriale europeo e tensioni commerciali globali, non è compatibile con politiche di austerità proci-

cliche. Sarebbe necessario, invece, un sostegno immediato a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette e la perdita di competitività;

l'Unione europea, in considerazione dell'evoluzione del quadro geopolitico, ha posto al centro dell'agenda i temi della difesa e della sicurezza, anche attraverso l'istituzione di nuovi strumenti finanziari come il piano « Readiness 2030 » (già « ReArm Europe »). Il piano, concepito per rafforzare la prontezza dell'industria europea di fronte a scenari di crisi, alla luce del rapido deterioramento del quadro geopolitico internazionale e dell'*escalation* militare portata avanti dalle amministrazioni americana ed israeliana, risulta totalmente inadeguato a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dei Paesi Ue, dal momento che l'effetto più destabilizzante e le conseguenze più immediate e impattanti riguardano la crisi economica della Ue legata al rialzo dei prezzi di gas e petrolio. La prima difesa e messa in sicurezza dell'Unione necessita di un netto cambio di paradigma e deve puntare prioritariamente non più alla produzione bellica tradizionale, ma, in percentuale ancora maggiore, al sostegno delle tecnologie funzionali all'autonomia energetica strategica. In quest'ottica, gli investimenti nelle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, stoccaggi, idrogeno verde) costituiscono un pilastro della difesa europea, in quanto riducono la dipendenza da forniture estere di gas e petrolio;

sul fronte della difesa, il vertice NATO svoltosi a giugno 2025 a L'Aia ha portato gli obiettivi di spesa, su spinta dei Paesi membri ambiziosi, fino al 5 per cento del PIL, di cui una quota (fino all'1,5 per cento) destinata a investimenti in infrastrutture critiche e sicurezza in senso lato. Questa finestra offre l'opportunità di aggiornare il concetto stesso di sicurezza: oggi, proteggere un Paese significa innanzitutto garantirne l'indipendenza energetica, mettere in sicurezza le reti elettriche da attacchi informatici ibridi e da manifestazioni climatiche eccezionali, assicurare la continuità produttiva contro i *blackout*. È quindi strategicamente necessario che il Governo italiano si adoperi affinché il parametro del 5 per cento, già insostenibile al momento della sottoscrizione per la situazione critica in cui versa il Paese, situazione aggravata ora dalla crisi economica derivante dal quadro d'instabilità conseguente all'aggressione unilaterale di USA e Israele all'Iran, venga rivisto al ribasso tornando al 2 per cento. Contestualmente diventa assolutamente strategico e necessario che la spesa per la transizione energetica (rinnovabili, efficienza, rete) venga riconosciuta dalla NATO come parte integrante del raggiungimento del target di spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, trasformando un costo in un investimento in sovranità;

senza una revisione delle regole europee e una diversa allocazione delle risorse unionali, l'Italia rischia di rimanere intrappolata in una spirale di bassa crescita, alta dipendenza energetica e declino industriale,

impegna il Governo

stanti l'emergenza energetica globale e le pesanti ricadute nazionali, che accentuano la già conclamata insostenibilità del raggiungimento del 5 per

cento del PIL per le spese della difesa, ad avviare in ambito NATO un apposito negoziato che permetta di ricomprendere nell'ampio concetto di sicurezza nazionale anche il rafforzamento dell'indipendenza energetica degli Stati alleati e a tal fine permettere, nell'immediato, di riportare l'obiettivo al 2 per cento delle spese per la difesa in rapporto al PIL, comprendendo in tale cifra a tutti gli effetti gli investimenti statali finalizzati a progetti di transizione energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili (in particolare solare, eolico, anche *offshore*, idrogeno verde e stoccaggi) e la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche energetiche, in coerenza con la definizione estesa di sicurezza che include la protezione da minacce ibride e *cyber* e la resilienza del sistema Paese ovvero, in subordine, prevedere che negli attuali obiettivi di incremento progressivo di spesa per la difesa, almeno il 3 per cento in rapporto al PIL sia destinato ai medesimi obiettivi.

G/1891/4/6

ZEDDA, ORSOMARSO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che:

al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS (*Emissions Trading System*) documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per Sardegna e Sicilia per il triennio 2026-2028 alle imprese con sede legale o operativa nelle regioni insulari, nonché agli operatori marittimi che dimostrino di aver integralmente trasferito il vantaggio agli utenti tramite corrispondente riduzione delle tariffe.

G/1891/5/6

BARCAIUOLO, ORSOMARSO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premessi che:

l'*escalation* del conflitto in Medio Oriente, che ha coinvolto importanti impianti petroliferi ed energetici e che sta causando criticità nell'approvvigionamento energetico, ha determinato un forte aumento dei prezzi non solo dei prodotti di derivazione petrolifera, ma anche del gas naturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'azzeramento dell'IVA sul gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL) per autotrazione per 90 giorni al fine di sostenere l'utilizzo del biometano nei trasporti leggeri e pesanti.

G/1891/6/6

ORSOMARSO, ZEDDA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premessi che:

al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;

data la rilevanza strategica del settore del GPL e l'esperienza del Gestore dei mercati energetici (GME) nella gestione di altre piattaforme relative al settore petrolifero e della logistica;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) al fine di rafforzare le attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore del GPL e contrastare il fenomeno dell'illegalità nel comparto.

Art. 01.**01.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'articolo 1, premettere il seguente:***« Art. 01.***(Accisa mobile sui carburanti)*

1. Dal 23 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1, è adottato entro il 1° maggio 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise. ».

01.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'articolo 1, premettere il seguente:***« Art. 01.***(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

01.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

01.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*All'articolo 1, premettere il seguente:***« Art. 01.***(Contributo straordinario in favore degli enti locali per fronteggiare l'incremento dei costi energetici)*

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo

determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

01.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

01.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2025 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto

dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

01.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Misure per garantire l'erogazione dei servizi di trasporto persone su strada a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 25 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2026, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una di-

chiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

01.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Misure per garantire l'erogazione dei servizi TPL a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo trimestre 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa pre-

visto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

01.9

FRANCESCHELLI, TAJANI

All'articolo 1, premettere il seguente:

« Art. 01.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle atti-

vità agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai

soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

Art. 1.**1.1**

TURCO, CROATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Misure in materia di accise)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 giugno 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1 maggio al 31 luglio, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.2

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « prodotti energetici » inserire le seguenti: « da fonte fossile ».

1.3

TAJANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

“2-*quater*. Per garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e successive modificazioni. Agli stessi fini, ai medesimi contratti non si applica la soglia del 35 per cento dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-*ter* dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.” ».

1.4

TAJANI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-*bis*. L'aliquota di accisa sul biodiesel e sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano, ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta pari a euro 617,40 per mille litri, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, è rideterminata dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione nella misura di 417,90 euro per mille litri. »;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*. ».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

1.5

TURCO, CROATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.6

TURCO, CROATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 pre-

vede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. ».

1.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio” sono sostituite dalle seguenti: “è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio” e le parole: “100 milioni di euro” con le seguenti: “180 milioni di euro”;

b) al comma 5, le parole: “100 milioni di euro” con le seguenti: “180 milioni di euro”;

c) al comma 6, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”.

4-ter. All'articolo 5, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 4-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 80 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” ».

1.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “10 milioni di euro” con le seguenti: “20 milioni di euro” e le parole: “un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio”;

b) al comma 5, le parole: “10 milioni di euro” con le seguenti: “20 milioni di euro”;

4-ter. All'articolo 5, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” ».

1.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 22 maggio fino al 31 luglio 2026, al

fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

1.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del

5 per cento. Ai relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies. »;

b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 *final* (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compensi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Art. 1-ter.

(Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura)

1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) al primo periodo le parole: “in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026”;

2) al secondo periodo le parole: “100 milioni di euro per l'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni di euro per l'anno 2026”.

2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: “30 milioni di euro per l'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “90 milioni di euro per l'anno 2026” e le parole: “nel mese di marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026”.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. All'articolo 24-*ter*, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica.”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*.

Art. 1-*quater*.

(Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*.

Art. 1-*quinquies*.

(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica “South East European Technical Assistance Center”)

1. È autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato *South East European Technical Assistance Center* (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*.

Art. 1-*sexies*.

(Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano

ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Art. 1-septies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo, 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;

11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89. ».

1.0.1

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure fiscali in favore dei lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2026, i buoni benzina e gli altri titoli analoghi riconosciuti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, fino all'importo massimo di euro 300 per ciascun lavoratore, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 14,9 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali in politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: « prezzi petroliferi » inserire le seguenti: « e a sostegno dei lavoratori dipendenti ».

1.0.3

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.4

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.5

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Aliquota IVA agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al

gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.6

TAJANI, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “L'articolo” sono sostituite dalle parole: “L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo” ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “, anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione”. ».

1.0.7

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “L'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo” e alla fine del comma aggiungere le seguenti: “, anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione”. ».

1.0.8

TREVISI, LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “L'articolo” sono sostituite con le parole: “L'esenzione dall'ac-

cisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole:
" , anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione". ».

1.0.9 (id. a 1.0.10)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali". ».

1.0.10 (id. a 1.0.9)

TAJANI, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali." ».

1.0.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decre-

to-legge n. 33 del 2026 sono estese alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.12

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “presso” è sostituita dalla seguente: “tra”;

b) dopo la parola: “filiera,” le parole “il costo giornaliero di acquisto del greggio e” sono sostituite dalle seguenti: “sino al costo giornaliero di acquisto”;

c) le parole: “raffinati da parte del” sono sostituite dalle seguenti: “sostenuto dal”;

d) le parole: “sui mercati di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” ».

1.0.13 (id. a 1.0.14)

TREVISI, LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n° 33, al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola: “gasolio” sono aggiunte le parole: “e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica”.

2. All'articolo 6, comma 3, lettera *d*) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 la parola: “gasolio” è sostituita dalla parola: “carburante”. ».

1.0.14 (id. a 1.0.13)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola: “gasolio” sono aggiunte le parole: “e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica”.

2. All'articolo 6, comma 3, lettera *d*) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 la parola: “gasolio” è sostituita dalla parola: “carburante”. ».

1.0.15

TREVISI, LOTITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: “del prezzo del gasolio utilizzato come carburante” sono sostituite dalle seguenti: “del prezzo dei carburanti utilizzati per autotrazione, ivi compresi il gasolio, il gas naturale e il biometano, liquefatti e compressi.” ».

1.0.16

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese di autotrasporto)*

1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al versamento dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026. ».

1.0.17

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Rimborso mensile accise gasolio)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare”;

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni” e le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”;

2) le parole: “sessanta giorni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1. ».

1.0.19 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 277. ».

1.0.19

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo

1, lettera *b*), capoverso “Art. 8-ter” del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 277. ».

1.0.20

TREVISI, LOTITO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale)

1. Al comma 4 dell’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale” sono inserite le seguenti: “; il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento ai quantitativi di gasolio commerciale per i quali le relative fatture di acquisto risultino integralmente saldate alla data di presentazione della dichiarazione” ».

1.0.21

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d’imposta approvvigionamento energia termica per uso industriale)

1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l’approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1 e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.22

PIRRO, CROATTI, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026,

2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.23 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: "imprese agricole", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "imprese agricole e della mitilicoltura" ».

1.0.23

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)

1. All'articolo 1, lettera b), capoverso "Art. 8-ter" del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, le parole: "imprese agricole" sono sostituite con le seguenti: "imprese agricole e della mitilicoltura" ».

1.0.24

MARTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)*

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: “lettera a)”, sono aggiunte le seguenti parole: “e lettera b)”;

b) al primo periodo, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.” ».

1.0.25

DAMIANI, LOTITO, TREVISI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)*

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: “all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, sono sostituite con le seguenti: “indicare all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.” ».

1.0.26

DAMIANI, LOTITO, TREVISI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro il 31 luglio 2026 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.27

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.28

CROATTI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti

di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.29

CROATTI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 esercitate con veicoli di classe

ambientale euro V e VI, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.30

BARCAIUOLO, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***« Art. 1-bis.***(Misure in favore dell'autotrasporto con veicoli ad elevata sostenibilità a gas naturale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano veicoli a gas naturale compresso (metano, GNC) e a gas naturale liquefatto (GNL), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026 come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.31

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.32 (id. a 1.0.33)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

1.0.33 (id. a 1.0.32)

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

1.0.34

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al

comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

b) è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Entro il 31 luglio 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 31 luglio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio

2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

1.0.35

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

2-*quinquies* In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le stesse condizioni tariffarie sono offerte dai venditori ai clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle altre isole non interconnesse.

2-*sexies* In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.

2-*septies* In deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 50-52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.

2-*octies* In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse sono svolte dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione

per reti, energia e ambiente definisce le condizioni per l'esercizio di tali attività.

2-novies L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. ».

1.0.36

DAMANTE, SABRINA LICHERI, BEVILACQUA, CROATTI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)

1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.37

TURCO, CROATTI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

1.0.38

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel

limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5. ».

Conseguentemente, all'articolo 5 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

1.0.39

MINASI, BERGESIO, GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Misure in favore del trasporto marittimo)*

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali, nonché da e per le isole maggiori e minori, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ed è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:

a) 30 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2023, n. 166;

b) 10 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci – mediante navi Ro/Pax e mezzi veloci – da e per le isole minori, ivi inclusi quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico e/o di trasporto pubblico locale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.40

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

3. Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea. ».

1.0.41

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)*

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

4. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse di cui al comma 4.

6. Il Fondo di cui al comma 3 è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea. ».

1.0.42

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)*

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti

dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione. ».

1.0.43 (id. a 1.0.44)

TAJANI, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti

dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione. ».

1.0.44 (id. a 1.0.43)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti

dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione. ».

1.0.45

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e

trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli *standard* di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari. ».

1.0.46

PIRRO, CROATTI, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° giugno 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.47

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale

del prezzo dei prodotti energetici e dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile si applica una riduzione pari al 3 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali in politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: « mercati internazionali » inserire le seguenti: « e per la promozione del lavoro agile ».

1.0.48 (id. a 1.0.49)

TREVISI, LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al pre-

cedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

c) al comma 11, la parola: “7” è eliminata.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011. ».

1.0.49 (id. a 1.0.48)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro” sono sostituite dalle parole: “con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro”;

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

c) al comma 11, la parola: “7” è eliminata.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011. ».

1.0.50

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.

2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.

3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: “Il 50% dei proventi delle aste è assegnato” sono sostituite dalle seguenti: “I proventi delle aste sono assegnati”;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combu-

stibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.”.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.51

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO, TAJANI, MISIANI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Finanziamento di opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell’ambito della realizzazione delle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell’area di Piombino, al fine di finanziare l’adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall’articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l’anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell’area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d’intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26

aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'orticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2026.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.52

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Conto termico 3.0)

1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il "Fondo per il finanziamento del Conto Termico".

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al

riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1. ».

1.0.53

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO₂ nell'ambito del sistema EU ETS.

2. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO₂ non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.

3. L'ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:

a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO₂ e il prezzo determinato ai sensi del comma 1;

b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;

c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO₂ nei documenti di fatturazione.

4. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:

a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria;

c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo. ».

1.0.54 (id. a 1.0.55)

TAJANI, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di

tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti. ».

1.0.55 (id. a 1.0.54)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti. ».

1.0.56 (id. a 1.0.57)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare

l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. ».

1.0.57 (id. a 1.0.56)

TAJANI, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Mutualità delle comunità energetiche)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. ».

1.0.58 (id. a 1.0.59)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati. ».

1.0.59 (id. a 1.0.58)

TAJANI, LOSACCO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modalità di calcolo della mutualità delle comunità energetiche)*

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati. ».

1.0.60

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentino istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge decreto in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo dif-

fuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.”.

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.”.

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “fino a 200 kW” sono sostituite con le seguenti: “fino ad 1 megawatt”;

b) dopo le parole: “di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” ».

1.0.61

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Introduzione di meccanismo di Contratto per differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mer-

cato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO₂, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato “Contratto per Differenza inverso” (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP). Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:

a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti principi:

a) è determinato da ARERA uno *strike price* di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: $Strike = (Media\ mobile\ triennale\ TTF \times coefficiente\ di\ rendimento\ standard\ CCGT) + (Media\ mobile\ triennale\ ETS \times fattore\ emissivo\ standard\ 0,35\ tCO_2/MWh) + costi\ operativi\ standardizzati$. Lo *strike price* è aggiornato con cadenza semestrale;

b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo *strike price*, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e *strike price* per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;

c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo *strike price*, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.

4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:

a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera b);

b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.

5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;

b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello *strike price*;

c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;

d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.

6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

1.0.62

TAJANI, FRANCESCHELLI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026,

a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.63

CROATTI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti

dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore ag-

giunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

1.0.64

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti

dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore ag-

giunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

1.0.65

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e contenere l'incremento dei prezzi dei

beni agroalimentari, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso fino al 31 dicembre 2026 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita

di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

1.0.66

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2026, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, al-

tresi, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

1.0.67

LOTITO, TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027)*

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, anche rinnovando l'adesione al concordato preventivo relativo al biennio 2024-2025, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2024:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *a)* l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *c)* l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera *c)*.

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2024;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. ».

1.0.68

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Innovazione agricoltura 4.0)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028”.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.69 (testo 2)

TREVISI, LOTITO

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, si interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 3, “Modo di preparazione e componenti essenziali”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come segue:

a) alla tipologia n. 22) “Carbonato di calcio di defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica”, è soppressa la parola “non”.

b) alla tipologia n. 23) “Gesso di defecazione da fanghi”, dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti: “Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l'immissione in commercio del ‘Gesso di defecazione da fanghi’ prodotto in conformità alla normativa vigente anteriormente alla medesima data. ».

1.0.69

TREVISI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, si interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 3, “Modo di pre-

parazione e componenti essenziali”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come segue:

1. alla tipologia n. 22) “Carbonato di calcio di defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica”, è soppressa la parola: “non”.

2. alla tipologia n. 21) “Gesso di defecazione da fanghi”, dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti: “Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari”.

3. all’articolo 15, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l’immissione in commercio del ‘Gesso di defecazione da fanghi’ prodotto in conformità alla normativa vigente anteriormente alla medesima data”. ».

1.0.70

TAJANI, MANCA

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: “produzione primaria di prodotti agricoli” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,”;

b) al comma 457, le parole: “2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028” sono sostituite dalle seguenti: “7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” (Azione 4.4.2) della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” dello stato di previsione

del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” afferenti al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

1.0.71

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all’ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive:

a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti;

b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.

3. L’attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.

4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e neutralità tecnologica all’interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.

5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:

a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;

b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo *standard*;

c) costi variabili operativi standardizzati.

6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:

a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;

b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.

7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:

a) i versamenti di cui al comma 6, lettera a);

b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;

c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.

8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.

10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:

a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;

b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.

11. Il contributo di cui al comma 11, lettera b), ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del mecca-

smo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

12. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.0.72

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all’ingrosso in presenza di *shock* eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.

4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.

5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.

6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:

a) versamenti dei produttori;

b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;

c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.

7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.

8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. ».

1.0.73

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il con-

cessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo. ».

1.0.74

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)

1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali *hub* europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo

medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS). ».

1.0.75

TREVISI, LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connessi alle crisi dei mercati internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi si provvede mediante le maggiori entrate dell'IVA registrate con riferimento al gas naturale, connesse all'incremento dei relativi prezzi. ».

1.0.76 (id. a 1.0.77, 1.0.78)

ZEDDA, ORSOMARSO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore

agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo. ».

1.0.77 (id. a 1.0.76, 1.0.78)

PATTON, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qua-

lifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo. ».

1.0.78 (id. a 1.0.76, 1.0.77)

TAJANI, LOSACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come *end of waste* per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da

soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo. ».

1.0.79

BERGESIO, GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2023. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui e dalle biomasse di cui ai precedenti periodi deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016. ».

1.0.80

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO₂ nel mercato elettrico)

1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato “*Carbon Adjustment Corridor*”.

2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti principi:

a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO₂, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;

b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;

c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il *market coupling* e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;

d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.

3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO₂ sui prezzi dell'energia elettrica in Italia. ».

1.0.81

MISIANI, TAJANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Quarta via per le concessioni idroelettriche)

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

“1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investi-

menti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capi-

tale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione cedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1 a 1-*bis*.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1 a 1-*bis*.5.” ».

1.0.82

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)*

1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il “Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica”, destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1. ».

1.0.83

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: “, e consumata per uso proprio” sono soppresse;

b) all'articolo 55 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.” ».

Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: « mercati internazionali » inserire le seguenti: « e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili ».

1.0.84

DREOSTO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Utilizzo avanzo di amministrazione per fronteggiare la crisi dei mercati internazionali)*

1. In considerazione del protrarsi della crisi dei mercati internazionali, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1 comma 785 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, gli enti territoriali nell'esercizio 2026 possono in ogni caso utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di tutte le spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. ».

1.0.85

GARAVAGLIA, BERGESIO, MINASI, BORGHESI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)*

1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “fornitura di energia elettrica e gas” sono inserite le seguenti: “e servizi di telecomunicazioni”;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: “Il professionista” sono aggiunte le seguenti: “attivo nei settori di cui al precedente periodo”;

2) le parole: “di energia elettrica e gas” sono soppresse;

3) dopo le parole: “a ricevere proposte commerciali” sono aggiunte le seguenti: “relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti” ».

1.0.86

TESTOR, GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)*

1. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: “nei casi in cui” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999”;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: “nei casi in cui” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999”;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: “nei casi in cui” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999”;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole da: “Nei casi in cui” fino a: “il 15 per cento dei residenti” sono sostituite dalle seguenti: “Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999”. ».

1.0.87

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, le parole: “,e alla moneta elettronica” sono sostituite dalle seguenti: “, e tramite strumenti di moneta elettronica”.

2. All’articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “effettuato con una carta di pagamento” sono sostituite dalle seguenti: “effettuato con uno strumento di pagamento” ».

1.0.88

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All’articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole: “e di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e per l’anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “, di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026”.

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.89

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all’articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. All’articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Nel caso in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ai fini dell’erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera *a*) del medesimo comma non siano soddisfatte, l’istante può allegare alla dichiarazione o

istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del citato comma 3. All'istanza può essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento di una somma non inferiore al 15 per cento dell'ammontare di ricavi in un fondo rischi non utilizzabile, prima della decadenza del termine per lo svolgimento dell'accertamento sui crediti IVA oggetto del rimborso. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di non richiedere la presentazione di tale attestazione, in caso di verifica della regolarità della richiesta di rimborso, ai sensi del presente comma 3-*bis*.”.

2. All'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Nel caso in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera *a)* del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del citato comma 3. All'istanza può essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento di una somma non inferiore al 15 per cento dell'ammontare di ricavi in un fondo rischi non utilizzabile, prima della decadenza del termine per lo svolgimento dell'accertamento sui crediti IVA oggetto del rimborso. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di non richiedere la presentazione di tale attestazione, in caso di verifica della regolarità della richiesta di rimborso, ai sensi del presente comma 3-*bis*.” ».

1.0.90

PUCCIARELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Misure urgenti afferenti il contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)*

1. Al fine di valorizzare il contributo del Ministero della difesa per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, Difesa Servizi spa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e con imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili.”;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le comunità energetiche di cui al comma 2, sono costituite ai sensi del codice civile:

a) in forma di fondazione, associazione, consorzio o società consortile;

b) per impianti senza limiti di potenza;

c) anche in deroga ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 31, commi 1, lettere b), c) e d) e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”.

2-ter. Gli impianti di cui al comma 2-bis, lettera b), da installare sui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa:

a) sono gestiti da Difesa Servizi spa, che coordina le attività necessarie ai fini della loro realizzazione;

b) sono realizzati anche in deroga alle procedure previste per gli interventi di cui agli allegati A, B e C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

c) sono destinati prioritariamente a garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico delle strutture militari e la sicurezza energetica del comparto Difesa;

d) possono erogare servizi di flessibilità e di bilanciamento a beneficio della rete elettrica nazionale;

e) sono assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui al comma 3-ter.

2-quater. Le comunità energetiche di cui al comma 2, si avvalgono del personale militare e civile del Ministero della difesa e di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le Autorità indipendenti e le società pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, da impiegare secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 26 maggio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 169

*Presidenza della Vice Presidente
COSENZA*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI EDUCARE ALLE DIFFERENZE, DI PRO VITA E FAMIGLIA APS E DI GENERAZIONE FAMIGLIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394, 1664 E 1334 (INTRODUZIONE DELL'EDUCAZIONE SENTIMENTALE E AFFETTIVA NELLE SCUOLE)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 821-B

Riunione n. 3

Relatore: MARTI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

(821-B) Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani

(Seguito dell'esame)

Plenaria**305^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) SIGISMONDI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara

(Seguito discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale e che il relatore Marcheschi era intervenuto in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di mercoledì 3 giugno 2026.

Conviene la commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLS) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. – Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato. Non è pertanto possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. – *Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e che pertanto non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(943) DE CRISTOFARO e altri. – *Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole*

(294) Cecilia D'ELIA e altri. – *Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione*

(579) Giulia COSENZA. – *Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio*

(979) Alessandra MAIORINO e altri. – *Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione*

(1064) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – *Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica*

(1334) Vincenza ALOISIO e altri. – *Delega al Governo per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*

(1394) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie*

(1664) MARTI. – *Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo e preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BUCALO (*FdI*), intervenendo in sede di replica, propone l'adozione dell'atto Senato 1664 come testo base a cui riferire gli emendamenti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) manifesta contrarietà rispetto alla proposta avanzata dalla relatrice e, dopo aver ricordato che l'esame è stato avviato su iniziativa del Gruppo AVS, che ha promosso uno dei disegni di legge in titolo, chiede che si soprasseda per ora all'individuazione di un testo base, demandando a un comitato ristretto *ad hoc* la definizione di un testo condiviso.

Il PRESIDENTE fa presente che i provvedimenti in titolo sono stati già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che pertanto non residuano margini per istituire di un comitato ristretto. Ritiene in proposito che l'eventuale contributo da parte dei Gruppi possa pervenire tramite emendamenti al disegno di legge individuato come testo base.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), nell'esprimere adesione alla proposta della senatrice D'Elia di istituire un comitato ristretto, dichiara a sua volta la propria contrarietà alla proposta avanzata dalla relatrice. Coglie peraltro l'occasione per ricordare che l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea non costituisce un impedimento assoluto alla conclusione dei lavori della Commissione, tenuto conto che vi sono provvedimenti, quali i disegni di legge n. 162 e congiunti di riforma della Rai, per i quali è stata disposta la posticipazione dell'esame in Aula.

Il PRESIDENTE anticipa sin d'ora la propria disponibilità, qualora sia assunto come testo base il disegno di legge 1664, a prevedere un termine congruo per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire ai Gruppi di poter proporre di integrare il testo con disposizioni di proprio interesse.

Le senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e Barbara FLORIDIA (*M5S*) ribadiscono, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, la contrarietà alla proposta della relatrice Bucalo.

Previo verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice Bucalo di assumere l'atto Senato 1664 come testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene indi di fissare alle ore 12 di venerdì 5 giugno 2026 il termine per la proposi-

zione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti all'Atto Senato n. 1644.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1761) MARTI. – Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso della precedente seduta era stato fissato a giovedì 21 maggio un nuovo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 2.100 del relatore Paganella, informa che alla scadenza di detto termine sono stati presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato).

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra il subemendamento 2.100/5, diretto a subordinare l'esenzione alle limitazioni alla circolazione dei veicoli in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica ad un'apposita intesa in sede di Conferenza unificata. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un giudizio critico nei confronti degli emendamenti del relatore, che a suo avviso travalicano la finalità originaria del provvedimento di riconoscere la valenza storica del marchio Vespa da un punto di vista storico-culturale. Stigmatizza nello specifico la scelta di consentire a tutti i veicoli storici di età superiore a 40 anni di poter circolare liberamente anche nelle aree ad elevato inquinamento atmosferico e conseguentemente in violazione dei vincoli imposti dall'Unione europea. In proposito, il contributo emendativo della propria parte politica va nel senso di impedire tale possibilità, riconducendo il provvedimento alla richiamata finalità originaria.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il subemendamento 1.100/1 s'intende dato per illustrato dal proponente.

Il PRESIDENTE avverte indi che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul nuovo testo del disegno di legge in titolo e che, pertanto, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1893) Deputati COMBA e BERRUTO. – *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE informa che alla scadenza delle ore 20 del 19 maggio non sono pervenuti ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Comunica inoltre che sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul testo del provvedimento, entrambi di tenore non ostativo.

Informa inoltre che le Commissioni 2^a, 8^a e 10^a, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno informato, per le vie brevi, di non avere rilievi da formulare sul disegno di legge.

Si passa pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1, che viene approvato. È quindi posto ai voti e approvato anche l'articolo 2.

Non essendovi richieste d'intervento in dichiarazione di voto, è posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1701) PIRONDINI. – *Disposizioni in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), nonché per l'equiparazione giuridica ed economica dei docenti delle medesime istituzioni ai docenti universitari*

(1497) MALAN e altri. – *Delega al Governo per la valorizzazione del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sui disegni di legge in titolo, evidenziando che entrambi sono diretti a contribuire al pieno riconoscimento e alla valorizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Illustra, in primo luogo, il disegno di legge n. 1701, facendo presente che esso ha lo specifico scopo di equiparare il personale delle istituzioni AFAM ai docenti universitari, anche mediante l'assimilazione del trattamento giuridico ed economico dei primi a quello dei secondi.

Si sofferma, quindi, sui singoli articoli, a partire dall'articolo 1, ai sensi del quale il Ministero dell'università e della ricerca adotta linee guida che individuino obiettivi e indirizzi strategici per il sistema AFAM e, mediante il contributo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per il rafforzamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività svolte. L'articolo, inoltre, attribuisce alle istituzioni AFAM la facoltà di costituire Politecnici delle Arti attraverso accordi di programma specifici.

Relativamente allo stato giuridico, l'articolo 2 prevede, in particolare, che il personale docente delle istituzioni AFAM sia titolare di un contratto di lavoro di diritto pubblico, al fine di garantire i medesimi diritti e doveri che spettano ai docenti universitari. Stabilisce altresì che detto personale possa svolgere incarichi di responsabilità e di direzione di corsi e dipartimenti e che abbia diritto a partecipare a tutte le attività di aggiornamento, ricerca e collaborazione scientifica previste per i docenti universitari, con la possibilità di accedere a fondi e bandi di ricerca, a pubblicazioni scientifiche e a ogni opportunità di ricerca finanziata a livello nazionale e internazionale.

L'articolo 3 prevede che i professori di prima fascia delle istituzioni AFAM adempiano ai compiti didattici, dedicandovi 324 ore annuali, e svolgano attività di ricerca e aggiornamento. Gli assistenti, sebbene tenuti a coadiuvare i docenti nelle attività didattiche, non possono avere responsabilità di cattedre di docenza. L'articolo, inoltre, disciplina il rapporto di lavoro presso le istituzioni AFAM con specifico riguardo agli accompagnatori di pianoforte, clavicembalo e ai tecnici di laboratorio.

Per quanto riguarda le posizioni apicali, l'articolo 4 dispone che il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione dell'AFAM tra il personale di comprovata qualificazione professionale in servizio presso le istituzioni medesime, nel rispetto di determinati requisiti e di procedure comparative.

L'articolo 5 – prosegue la relatrice – introduce e disciplina i contratti *post-dottorato*, di durata annuale e prorogabili fino a una durata complessiva massima di ventiquattro mesi. Affida alle istituzioni AFAM la definizione delle modalità di selezione, precisando che esse comprendono una prova orale e un'eventuale prova pratica. L'articolo demanda poi alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e degli obblighi di servizio. Infine, sancisce, da un lato, l'incompatibilità del contratto *post-dottorato* con lo svolgimento di corsi di diploma accademico, di laurea o di dottorato di ricerca, di rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché di contratti di ricerca e, dall'altro, l'ineidoneità dei suddetti contratti a far sorgere diritto di accesso ai ruoli delle istituzioni che li attribuiscono.

Con riferimento al trattamento economico del personale docente, l'articolo 6 prevede che esso sia commisurato a quello dei docenti universitari di pari qualifica e anzianità. Per gli assistenti, è prevista l'applicazione del trattamento economico dei ricercatori universitari di pari anzianità.

Ai sensi dell'articolo 7, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle denominazioni di « laurea » e di « laurea magistrale » per i diplomi accademici di primo e di secondo livello è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, l'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, che prevedono l'adozione di un programma di attuazione della legge per l'equiparazione statutaria ed economica tra i docenti delle istituzioni AFAM e i docenti universitari.

Passa, quindi, a dar conto del disegno di legge n. 1497, premettendo che esso, vertente sulla medesima materia con obiettivi analoghi, conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi diretti a una riorganizzazione degli istituti giuridici dell'alta formazione artistica.

In relazione ai principi e criteri direttivi della delega, segnala gli elementi di analogia con il disegno di legge n. 1701: l'adozione di indirizzi strategici da parte del Ministero dell'università e della ricerca in collaborazione con l'ANVUR; il reinquadramento del rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni AFAM nell'ambito del regime di diritto pubblico; la nomina dei dirigenti amministrativi tra il personale inquadrato nell'area dell'elevata qualificazione mediante procedure comparative; la ridenominazione dei titoli di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni universitarie AFAM rispettivamente come « laurea » e « laurea magistrale » (l'atto n. 1497 riconosce le nuove diciture anche ai diplomi accademici di primo e secondo livello già rilasciati).

Sottolinea che ulteriori principi e criteri direttivi prevedono: la possibilità per le istituzioni AFAM di sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, nei limiti degli obiettivi indicati dal Ministero dell'università e della ricerca; la facoltà, per le medesime istituzioni, di istituire accordi di programma o forme di aggregazione tra loro; la disposizione, in fase di prima applicazione, di un transito automatico di tutti i professori di prima fascia nella qualifica di professore ordinario.

Conclude facendo cenno alle restanti disposizioni che disciplinano il procedimento di adozione dei decreti legislativi.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), primo firmatario dell'Atto Senato 1701, fa presente che i disegni di legge in titolo, pur nelle loro differenze, perseguono la condivisibile finalità di superare le principali e perduranti criticità che caratterizzano il settore. Nello specifico, evoca l'incompleta equiparazione del sistema AFAM agli atenei, con riferimento alla denominazione dei titoli e all'inquadramento giuridico ed economico del personale docente, nonostante quanto previsto dalla legge n. 508 del

1999, che colloca l'AFAM sullo stesso piano dell'istruzione superiore terziaria. Nel richiamare la proficua attività posta in essere dalla Commissione sin dall'inizio della legislatura – culminata con l'approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 23, pubblicata in allegato al resoconto della seduta n. 192 del 18 febbraio 2025) a conclusione dell'affare assegnato n. 372 sullo stato di attuazione della riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – auspica che si possa giungere, tramite un impegno trasversale delle forze politiche, alla definizione di un testo di legge condiviso prima della conclusione della legislatura, che risponda alle evocate esigenze del settore.

La relatrice BUCALO (*FdI*), nel rassicurare circa l'attenzione riservata dalla stessa e da tutta la parte politica che rappresenta alle criticità del settore, dichiara ampia disponibilità a favorire una convergenza della Commissione su un testo normativo che recepisca le istanze condivise.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE: ADEGUATEZZA DEL QUADRO NORMATIVO ALLE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva concernente la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della nazione: adeguatezza del quadro normativo alle sfide della sostenibilità, dell'innovazione tecnologica e del partenariato pubblico-privato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1761 NT**Art. 1.****1.100/1**

LISEI

*Sostituire l'emendamento con il seguente:**« Sostituire l'articolo con il seguente:***“Art. 1.***(Riconoscimento del valore culturale, storico e collezionistico della Piaggio Vespa)*

1. La Repubblica riconosce la Piaggio Vespa quale espressione della storia, della cultura e dell'arte del Paese, nonché quale simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana nel mondo.

2. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Veicoli d'epoca e veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri’;

b) al comma 1, dopo le parole: ‘d'epoca, nonché i motoveicoli,’ sono aggiunte le parole: ‘i ciclomotori,’;

c) al comma 4:

1) le parole: ‘motoveicoli e autoveicoli’ sono sostituite dalla parola: ‘veicoli’;

2) dopo la parola: ‘collezionistico’ sono aggiunte le parole: ‘, di cui al comma 1 del presente articolo,’ ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni per il riconoscimento del valore culturale, storico e collezionistico della Piaggio Vespa ».

Art. 2.

2.100/5

DI GIROLAMO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

All'emendamento, al comma 1, capoverso « 5-bis », dopo le parole: « sono esentati », inserire le seguenti: « , d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 83 emendamenti, pubblicati in allegato, e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, osserva che non solo il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati concede al Governo più tempo per dare attuazione alla delega conferita dalla legge n. 177 del 2024, ma, a giudicare dall'emendamento presentato dalla maggioranza, tale lasso di tempo sarà ulteriormente esteso dal Senato. A suo avviso, ciò denota l'esigenza del Governo di portare a compimento perlomeno la riforma del codice della strada, visto che non è riuscito a realizzare il ponte sullo Stretto di Messina.

Constatata l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(162) *GASPARRI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(199) *NICITA. – Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) *Mara BIZZOTTO e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) *MARTELLA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) *DE CRISTOFARO e altri. – Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) *Dolores BEVILACQUA e altri. – Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) *Enrico BORGHI e altri. – Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) *GASPARRI e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) *MALAN e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) *BERGESIO e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(1589) *Mariastella GELMINI e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, già prevista per oggi, avrà luogo mercoledì 10 giugno. Comunica poi che, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisite le precedenti fasi di esame svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE segnala, infine, che nel corso della seduta della Commissione bilancio di mercoledì scorso sono stati nuovamente chiesti ragguagli al Governo sullo stato dell'istruttoria e che la rappresentante del Governo si è riservata di fornire quanto prima gli elementi richiesti.

La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere se la Commissione possa ottenere, prima dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, lo scambio epistolare che, se-

condo indiscrezioni di stampa, è avvenuto tra il Ministro stesso e la Commissione europea a proposito dello *European Media Freedom Act*, la cui disponibilità prima dell'audizione risulterebbe utile per un confronto più proficuo. Fa presente di avere a sua volta avanzato, in qualità di Presidente della Commissione di vigilanza Rai, un'identica richiesta al Ministro, alla quale tuttavia non è stato finora dato seguito.

Il PRESIDENTE dichiara che si premurerà di trasmettere tale richiesta al Ministro.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sul rinvio dell'audizione del Ministro.

Il PRESIDENTE afferma che il Ministro è stato impossibilitato a partecipare all'audizione odierna per impegni istituzionali e ha dato la sua disponibilità a riprogrammare l'audizione già a partire dalla prossima settimana. Per un'esigenza della Presidenza della Commissione è stata poi individuata la data del 10 giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Mirco Carloni a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 125)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* del candidato, e segnala che si prenderà contatto con il candidato ai fini dell'organizzazione della sua audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00026) ROSA e altri. – Sulle misure per rafforzare lo strumento del contratto di fiume

(Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledì prossimo, 3 giugno, alle ore 18, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il senatore ROSA (*FdI*) interviene per far presente che i gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle avevano dichiarato di voler presentare delle proposte di integrazione del testo, che però, nonostante i solleciti, non sono ancora giunte.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) si riserva di presentare le proposte di integrazione in esito al ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI RIFORMA DELLA RAI

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori, segnalando di avere appena appreso di un comunicato stampa nel quale i Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza al Senato affermano di essere stati loro a richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di posticipare di alcuni giorni la sua audizione. Si dichiara, quindi, confusa per la contraddittorietà delle informazioni ricevute sul punto e amareggiata per una modalità poco trasparente ed escludente nei confronti delle forze di opposizione.

Il PRESIDENTE osserva di poter riferire alla Commissione solo il contenuto delle interlocuzioni da lui stesso condotte con il Ministro, non essendo a conoscenza del comunicato stampa citato dalla senatrice Floridia, e ribadisce pertanto quanto già affermato e cioè che il Ministro ha chiesto di posticipare l'audizione alla prossima settimana a causa di un impegno istituzionale sopravvenuto e che per questioni organizzative si è poi optato per la data del 10 giugno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di avviare l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 1833 («Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta»), già approvato dalla Camera dei deputati, e che pertanto, se non vi sono obiezioni, tale provvedimento verrà inserito nel calendario della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826**Art. 1.****1.1**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « diciotto mesi » con le seguenti: « ventidue mesi ».

1.3

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1 sostituire le parole: « diciotto mesi » con le seguenti: « quattordici mesi ».

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « diciotto mesi » con le seguenti: « quindici mesi ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « seguenti: “diciotto mesi”, » inserire le seguenti: « dopo le parole: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” sono inserite le seguenti: “in conformità al Piano per i trasporti sostenibili 2026-2035 dell’ONU, agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e in coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell’Organizzazione mondiale della sanità, al Quadro strategico dell’Unione europea per la sicurezza stradale 2021-2030 e al nuovo Quadro strategico dell’Unione europea per la mobilità urbana,” ».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « seguenti: “diciotto mesi”, » inserire le seguenti: « dopo le parole: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” sono inserite le seguenti: “in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale,” ».

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « seguenti: “diciotto mesi”, » inserire le seguenti: « dopo le parole: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” sono inserite le seguenti: “sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano,” ».

1.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « le parole: “apportandovi le modifiche necessarie” sono sostituite dalle seguenti: “anche mediante la redazione di un nuovo codice” ».

1.9

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità al Piano per i trasporti sostenibili 2026-2035 dell'ONU, al Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità, al Quadro strategico dell'Unione europea per la sicurezza stradale 2021-2030 e al nuovo Quadro strategico dell'Unione europea per la mobilità urbana, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;” ».

1.10

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, nonché sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;” ».

1.11

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale e in coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell’Organizzazione mondiale della sanità, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell’utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli; introduzione dell’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;” ».

1.12

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale e in coerenza con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell’Organizzazione mondiale della sanità, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« z-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera z), è inserita la seguente:

“z-bis) miglioramento della sicurezza della circolazione stradale anche mediante interventi che tengano conto delle esperienze degli altri Paesi europei integrando strumenti tecnologici come l’Alcolock con politiche di prevenzione, percorsi diagnostici e riabilitativi e misure di riduzione delle recidive;” ».

1.13

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

c) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

d) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali;” ».

1.14

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;” ».

1.15

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecni-*

che disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) previsione dell’obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.” ».

1.16

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

“s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l’efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;” ».

1.17

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

“s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l’efficienza nella gestione delle infrastrutture;” ».

1.18

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera t) è soppressa. ».

1.19

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, lettera t), le parole da: “destinate” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “, di natura orientativa e non vincolante, desti-

nate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;” ».

1.20

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

“t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;” ».

1.21

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, lettera u), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: “delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione” è inserita la seguente: “prevedendo”;*

b) *dopo le parole: “l’installazione di dispositivi” sono inserite le seguenti: “di sicurezza denominati ‘Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione” ».*

1.22

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera z) è soppressa. ».

1.23

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell’ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all’interno dei centri abitati;” ».

1.24

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, lettera z), della legge 25 novembre 2024, n. 177, la parola: “fluidità” è sostituita dalla seguente: “sicurezza” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall’Organizzazione mondiale della sanità.” ».

1.25

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

“aa-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all’esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell’impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;” ».

1.26

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

“aa-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;” ».

1.27

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera dd), è inserita la seguente:

“dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.” ».

1.28

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera *ee*), è aggiunta la seguente:

“*ee-bis*) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata ‘Direttiva patente 4’, di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l’esame per il conseguimento della patente e per chi l’abbia conseguita da almeno tre anni.” ».

1.29

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera *ee*), è aggiunta la seguente:

“*ee-bis*) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.” ».

1.30

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“ee-bis) previsione di percorsi permanenti di formazione alla guida e di sicurezza stradale.” ».

1.31

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

“o-bis) facilitazione della diffusione di veicoli con sistemi di sicurezza attiva e passiva avanzati, con particolare riferimento ai dispositivi anti-angolo cieco da montare sui mezzi pesanti, ai dispositivi di regolazione automatica della velocità e ai dispositivi di frenata automatica;” ».

1.32

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati ‘angoli ciechi’ sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli

ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;” ».

1.33

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“s-bis) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento degli 80 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico.” ».

1.34

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“s-bis) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico.” ».

1.35

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità agli indirizzi più avanzati e alle migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“s-bis) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico.” ».

1.36

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità ai principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera l), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: “con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica” sono sostituite dalle seguenti: “come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva”;*

b) *al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore”;*

c) *al numero 2), le parole da: “per la progettazione” fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: “orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo*

le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t)”;

d) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

“3) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.”. ».

1.37

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « in conformità ai principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile, »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera s), della legge 25 novembre 2024, n. 177, premettere le seguenti parole: “previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e” ».

1.38

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

“d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;

d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;

d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle ‘interferenze’ tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.” ».

1.39

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;” ».

1.40

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, lettera t), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “le linee guida, d’intesa con la Conferenza unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo in particolare la realizzazione di una pianificazione e regolamentazione urbana orientata alla mobilità, integrando gli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità), i Piani spostamento casa-lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità.” ».

1.41

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente:

“ee-bis) introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.” ».

1.42

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti:* « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 4, lettera c), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “prevedendo l’installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente” ».

1.43

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;” ».

1.44

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera l), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: “, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo” sono inserite le seguenti: “prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche in presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,” ».

1.45

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera l), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: “targhe automobilistiche” sono aggiunte le seguenti: “consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi;” ».

1.46

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: « codice » inserire le seguenti: « sulla base del principio di leale collaborazione in materia di pianificazione e regolamentazione della mobilità in ambito urbano »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

“l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A. possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;” ».

1.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alle parole: « , introducendo » premettere le seguenti: « , nonché recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada ».

1.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alle parole: « , introducendo » premettere le seguenti: « , nonché in coerenza con il trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale in relazione alla nozione di veicolo abilitato per il sistema di guida autonoma ».

1.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alle parole: « , introducendo » premettere le seguenti: « , nonché in coerenza con i principi espressi dall'Unione europea per la mobilità urbana e per la promozione della mobilità attiva, pedonale e ciclabile ».

1.50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alle parole: « , introducendo » premettere le seguenti: « , nonché ponendo in essere tutte le azioni previste dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

1.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alle parole: « , introducendo » premettere le seguenti: « , nonché in coerenza con i principi europei del Green Deal nei sistemi di trasporto ».

1.52

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alle parole: « , introducendo » premettere le seguenti: « , nonché in coerenza con la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 811 ».

1.53

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « adeguando la normativa al trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale in relazione alla nozione di veicolo abilitato per il sistema di guida autonoma, e introducendo »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 4, lettera f), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: “processi di innovazione tecnica del settore” sono inserite le seguenti: “, anche al fine di introdurre tra i requisiti concernenti la nozione di veicolo, anche quello abilitato per il sistema di guida autonoma in conformità con quanto disposto dal trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale,” ».

1.54

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tec-*

niche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “mediante l’analisi di incidentalità stradale e l’utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale”;

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l’obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli,” ».

1.55

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola:* « , introducendo » *con le seguenti:* « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) tutela rafforzata della sicurezza della circolazione stradale e della vita umana dove si verifica un mix naturale di utenti motorizzati e di utenti vulnerabili sulla strada, intervenendo sulla velocità quale prima causa degli scontri con esito mortale secondo le evidenze statistiche, in particolare mediante una nuova disciplina generale dei limiti massimi di velocità in ambito urbano;”.

1-ter. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“z) revisione della disciplina dei limiti massimi di velocità, con particolare riferimento all’introduzione del limite ordinario di velocità di 30 km/h sulle strade di quartiere di tipo E e strade locali di tipo F all’interno dei centri abitati;” ».

1.56

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 2, lettera c), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: “in materia di viabilità” sono inserite le seguenti: “, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,” ».

1.57

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;” ».

1.58

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo standardo dell’*International Road Victims Partnership*, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.” ».

1.59

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata ‘direttiva patente 4’, di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l’esame per il conseguimento della patente e per chi l’abbia conseguita da almeno tre anni.” ».

1.60

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.” ».

1.61

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: “nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade” sono inserite le seguenti: “in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,” ».

1.62

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini ‘omologazione

ed approvazione' previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;" ».

1.63

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera b), della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo le parole: "opportuni adeguamenti terminologici" sono inserite le seguenti: "tesi a superare il termine 'incidente' con 'scontro'," ».

1.64

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « , introducendo » con le seguenti: « recependo gli indirizzi più avanzati e le migliori tecniche disponibili a livello internazionale ed europeo in materia di sicurezza stradale e tutela della vita umana sulla strada, e introducendo »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera f), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2, del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale” ».

1.65

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *alla lettera c), dopo le parole: « al quarto periodo » inserire le seguenti: « le parole: “quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cento giorni” » e sostituire le parole: « centocinquanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni ».*

1.66

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, lettera e), della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole da: “revisione della disciplina” fino a: “proporzionalità” sono sostituite dalle seguenti: “incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.” ».

1.67

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono soppresse le lettere i), l), t) e z). ».

1.68

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;” ».

1.69

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;” ».

1.70

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l’esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;” ».

1.71

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;” ».

1.72

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le lettere l) e t) sono soppresse. ».

1.73

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

1) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);” ».

1.74

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);” ».

1.75

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;” ».

1.76

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l’introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;” ».

1.77

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l’introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all’interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l’installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;” ».

1.78

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

“r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;” ».

1.79

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, lettera t), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle ‘Città a 15 minuti’;

2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

3) promozione delle ‘Zone 30’, aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per *smartphone* che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micro-mobilità;

7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in

tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi 'avanzati' rispetto agli spazi di sosta;» ».

1.80

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono aggiunte, in fine, le parole: “comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.” ».

1.81

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 35, comma 3, della legge 25 novembre 2024, n. 177, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

“aa-bis) previsione di misure di monitoraggio sui costi a carico degli utenti per l'ottenimento della patente di guida con particolare riferimento ai territori che hanno subito i maggiori incrementi nell'ultimo biennio, al fine di evitare ingiustificati aumenti dei costi soprattutto in merito alle fasce più deboli della popolazione;” ».

1.0.1

FREGOLENT, PAITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

1. L'articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato. ».
-

1.0.2

FREGOLENT, PAITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

1. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è abrogato. ».
-

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 26 maggio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 246

Presidenza del Vice Presidente
BERGESIO

Orario: dalle ore 11 alle ore 13

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA PROVINCIA DI SAVONA, DEL COMUNE DI SAVONA, DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, DEL COMUNE DI VADO LIGURE, DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, DELL'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA, DI CONFARTIGIANATO SAVONA, DI LEGACOOP LIGURIA E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (CGIL-CISL-UIL) PER L'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA, SULL'AFFARE ASSEGNATO 980 (AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 247

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,40

(sospensione: dalle ore 14,10 alle ore 14,15)

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (ANFIA), DELLA FE-

DERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE), DI CNA E CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), DI INVITALIA E DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ICE) SUGLI ATTI UE N. COM(2026) 100 DEF. (ACCELERAZIONE INDUSTRIALE) E N. COM(2026) 321 DEF. (VERSO UN 28° REGIME PER LE SOCIETÀ UE – « EU INC. »)

Plenaria

303^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che lo stesso, composto di quattro articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Fa presente che il provvedimento mira ad incentivare il ricorso alla filiera della *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS), lo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, tutti obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e che, dunque, perseguono la medesima finalità di decarbonizzazione nei settori industriali.

Chiarisce, inoltre, che l'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e risponde all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica a livello europeo e globale da un lato, e di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dall'altro.

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di una disciplina organica delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio (cosiddetta « filiera CCUS »).

In particolare, si sofferma sul comma 2, che fissa i principi e criteri direttivi, articolati in tredici lettere (dalla *a*) alla *o*)). La lettera *a*) impegna il Governo a definire la disciplina della filiera CCUS in coerenza con gli obiettivi del PNIEC e in complementarietà con l'impiego delle fonti rinnovabili e i processi di efficientamento energetico per l'abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio nel settore industriale, nella produzione termoelettrica, nella produzione di gas a basso tenore di carbonio, nell'utilizzo di combustibili di origine biogenica e nel prelievo di biossido di carbonio direttamente dall'atmosfera. A tenore della lettera *b*), gli emanandi decreti legislativi dovranno stabilire che le attività di trasporto tramite rete e di stoccaggio geologico siano sottoposte alla regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La lettera *c*) sancisce la garanzia che l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio sia trasparente e non discriminatorio, basato su criteri di efficienza e su un sistema tariffario certo, trasparente e predefinito. Ai sensi della lettera *d*), il Governo dovrà definire, tramite i decreti, i compiti e le funzioni di regolazione dell'ARERA per ciò che attiene alla filiera CCUS. I decreti dovranno altresì prevedere, secondo la lettera *e*), ulteriori modalità di trasporto del biossido di carbonio, diverse da quelle di trasporto tramite rete. La lettera *f*) impegna il Governo a stabilire regole per la separazione delle attività della filiera CCUS, al fine di promuovere la concorrenzialità tra attività di cattura, trasporto e utilizzo del biossido di carbonio, diverse da quelle tramite rete. La lettera *g*) richiede di disciplinare uno specifico procedimento per l'approvazione dei piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio del biossido di carbonio, nel rispetto dei principi dalla stessa lettera enunciati. La lettera *h*) prevede invece la definizione di un regime di diritti e responsabilità in relazione alle attività di cattura, trasporto, stoccaggio e utilizzo del biossido di carbonio. Secondo la lettera *i*), poi, i decreti dovranno dettare *standard* tecnici di qualità e sicurezza delle attività relative a ciascun segmento della filiera CCUS. Gli emanandi decreti dovranno, stando alla lettera *l*), definire termini e modalità di utilizzo del biossido di carbonio in conformità alla disciplina eurounitaria. La nuova normativa dovrà altresì, ai sensi della lettera *m*), disciplinare un procedimento unico per il rilascio di ogni titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di CCUS. Tale procedimento, per quanto riguarda il rilascio dei titoli abilitativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio di biossido di carbonio, dovrà comprendere anche la concessione del relativo sito (lettera *n*)). Infine, la lettera *o*) stabilisce che i nuovi decreti dovranno coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti nelle materie interessate, modificandole o integrandole ove necessario a garantirne coerenza giuridica, logica e sistematica, ovvero abrogandole espressamente.

Fa cenno ai successivi commi da 3 a 5, che disciplinano le modalità di adozione dei decreti legislativi e di quelli integrativi correttivi, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra poi l'articolo 2, ai sensi del quale le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno sono attribuite all'ARERA, della quale si incrementa la pianta organica di dodici unità, stabilendone altresì limiti e modalità di reclutamento. Vengono inoltre quantificati gli oneri finanziari per le annualità 2026-2035 nonché quelli a regime e si stabilisce che il contributo a carico di soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas sia esteso ai soggetti operanti nel settore dell'idrogeno.

Al riguardo, segnala che l'atto del Governo n. 395, su cui la 9^a Commissione ha reso osservazioni alla 8^a Commissione, già dispone che le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788, siano attribuite all'ARERA, di cui viene appunto aumentata la pianta organica. Sarebbe a suo avviso opportuno un coordinamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso designa le autorità competenti ad assicurare e monitorare il rispetto delle disposizioni del regolamento 2024/1787/UE in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. In particolare, vengono individuate le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può avvalersi di alcuni enti ivi specificati, per ciò che attiene alle attività di ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, raccolta e trattamento del gas fossile, pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati – oltre ad un elenco di ulteriori attività cui la norma rimanda –, e delle Regioni e Province autonome, con facoltà di avvalersi degli organi di polizia mineraria, per le attività concernenti le miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive, le miniere di carbone sotterranee chiuse e le miniere di carbone sotterranee abbandonate.

Fa menzione, infine, dell'articolo 4, che ripercorre la disciplina dell'articolo 33 del regolamento 2024/1787/UE, stabilendo anzitutto che le sanzioni ivi previste sono irrogate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le attività di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3, comma 1, e dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti per le attività di cui alla successiva lettera *b*) dello stesso articolo 3, comma 1. Il medesimo articolo 4 specifica, inoltre, la tipologia e la misura delle sanzioni applicabili, i limiti massimi delle stesse, gli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti competenti ad irrogare le sanzioni anzidette, ulteriori obblighi di informazione, nonché i vincoli di destinazione in ordine alle entrate derivanti dalle sanzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (n. 394)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera *a*), e 3, e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e dell'articolo 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto di interlocuzioni con i Gruppi e il Governo. Fa presente in particolare che le questioni su cui si è concentrato il confronto hanno riguardato la possibilità per le piccole e medie imprese (PMI) di aggregarsi, attraverso i contratti di rete, di cui all'osservazione n. 5, la quale è stata ricondotta alle misure di carattere generale già previste dal Codice degli incentivi. Inoltre, in relazione all'osservazione n. 9, a fronte dei chiarimenti resi dal Governo, si prende atto della soppressione del « *voucher* per l'internazionalizzazione-TEM con competenze digitali », in quanto si tratta di una richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, purché sia assicurato, in ogni caso, che il supporto alla digitalizzazione dei processi di *export* per le PMI prosegua attraverso gli strumenti vigenti nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, si è ritenuto necessario specificare, all'osservazione n. 14, che, nell'adozione dei bandi tematici, siano assicurate chiarezza e linearità delle procedure, che le imprese che partecipano ai bandi abbiano una risposta positiva o negativa in poco tempo e che sia garantita la certezza dei tempi di erogazione, in quanto eventuali ritardi costituiscono oneri per le imprese.

Rispetto alla versione inviata informalmente ai Gruppi, il tema delle clausole sociali è stato eliminato poiché non previsto dalla disciplina regolatoria generale del Codice degli incentivi (che invece prevede criteri premiali sul *welfare*) e potrebbe generare disparità di trattamento con altri strumenti agevolativi. È stato altresì soppresso il riferimento alla interoperabilità, di fatto già garantita.

Informa infine che sono stati presentati pareri alternativi da parte del Gruppo del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, pubblicati in allegato.

Ha la parola la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) per l'illustrazione dello schema di parere, di tenore contrario, presentato dal proprio Gruppo.

Stigmatizza, in primo luogo, che il provvedimento in esame sia stato trasmesso non corredato dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN), senza che peraltro si sia fornita motivazione dell'assenza di documentazione prevista dalla normativa vigente.

Giudica, inoltre, il provvedimento inutile, in quanto l'operatività delle misure è rinviata all'adozione di successivi atti. Si apre pertanto, a suo avviso, un periodo di incertezza normativa che potrà determinare effetti negativi sulle decisioni di investimento delle piccole e medie imprese.

Reputa poi non sufficientemente definiti i bandi tematici destinati a sostituire gli strumenti automatici o semi-automatici di erogazione delle agevolazioni. Rileva, al riguardo, che la loro mancata definizione potrebbe incidere negativamente sugli oneri amministrativi a carico delle imprese medesime.

Esprime, quindi, preoccupazione per la soppressione del *voucher* per l'internazionalizzazione, ritenuto essenziale per il *marketing* internazionale delle PMI.

Sottolineato che sarebbe stato necessario fornire alle PMI gli strumenti operativi per adeguarsi all'applicazione delle nuove disposizioni, ribadisce la contrarietà del suo schieramento politico al provvedimento in titolo.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), condivide le considerazioni esposte dalla senatrice Licheri, rinvia alla lettura dello schema di parere del Gruppo del Partito democratico per l'illustrazione delle ragioni sulle quali si fonda la contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si è espressa in senso favorevole sullo schema di parere del relatore, interviene il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), il quale, pur manifestando rispetto per il lavoro dei Gruppi di opposizione, evidenzia che la Commissione dovrebbe rappresentare la sede in cui si contemperano esigenze diverse e, quando le posizioni politiche non sono inconciliabili, ci si impegna a pervenire a una sintesi delle stesse.

Si dichiara dunque dispiaciuto che non si sia tentata la strada della mediazione, tenuto conto che i pareri al Governo hanno maggiore forza se condivisi da tutti gli schieramenti.

Lamenta che, a suo giudizio, la fine prossima della Legislatura induca ad arroccarsi su posizioni di costante contrarietà, nonostante la disponibilità al confronto manifestata dalle forze politiche di maggioranza. Rivendica, in proposito, di essersi aperto al recepimento di contributi migliorativi dei Gruppi di opposizione.

Si rammarica, conclusivamente, che si sia persa un'occasione per lavorare in modo sinergico a favore delle imprese, considerata l'importanza dei temi trattati, tra cui il superamento del cosiddetto « *click day* » e la previsione di tempi certi e brevi di erogazione delle agevolazioni.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE avverte che risulta preclusa la votazione degli schemi di parere alternativi, di tenore contrario.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, ricorda che sono in corso le audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU Inc. » (COM(2026) 321 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un 28° regime per le società dell'UE (COM(2026) 320 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, rammenta che sono in corso le audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono iniziate e concluse oggi le audizioni sull'area di crisi industriale complessa di Savona.

Quanto all'area di crisi industriale di Acerra-Marcianise-Airola, il relatore Cantalamessa ha elaborato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Propone dunque di fissare a giovedì 28 maggio, alle ore 14, il termine per far pervenire proposte di integrazione da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi, elaborato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), e secondo i principi e criteri direttivi previsti agli articoli 2 e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, di seguito denominata « legge delega »;

premesso che:

– il provvedimento è composto da quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca le disposizioni generali, il Capo II (articoli da 3 a 10) disciplina il riordino degli incentivi di esclusiva competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Capo III (articolo 11) concerne il riordino degli incentivi delle altre Amministrazioni centrali e il Capo IV (articoli 12 e 13) contiene le disposizioni finali;

– l'atto completa la delega contenuta nella legge n. 160 del 2023, già anticipata dall'adozione del Codice degli incentivi di cui al decreto legislativo n. 184 del 2025;

considerato che, all'interno del Capo I:

– l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della riforma, precisando l'esclusione delle misure di incentivazione nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura dal processo di riordino;

– l'articolo 2 reca le definizioni funzionali alla disciplina del provvedimento, contribuendo, in tal modo, all'individuazione, sotto il profilo sostanziale, dell'ambito oggettivo di applicazione delle norme;

valutato che, all'interno del Capo II:

– l'articolo 3 individua gli strumenti di incentivazione nell'ambito dei quali è concentrata l'offerta degli incentivi in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, rappresentati da: Fondo crescita sostenibile (FCS); Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Fondo di sostegno al *venture capital* (anche denominato « Fondo nazionale per l'innovazione »); Beni strumentali – Nuova Sabatini; Incentivi nel settore dell'aerospazio;

– l’articolo 4 definisce le finalità generali del FCS, destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start up* d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali;

– l’articolo 5 individua le modalità d’intervento del FCS per la promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione attraverso due principali strumenti: il Fondo per gli importanti progetti di comune interesse europeo – IPCEI; l’emanazione di bandi tematici;

– l’articolo 6 stabilisce le modalità d’intervento del FCS per l’attivazione di incentivi nell’ambito della sezione inerente alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese in settori innovativi e creativi e a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile;

– l’articolo 7 disciplina le modalità operative del FCS per la definizione di incentivi finalizzati al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori in crisi, attraverso il ricorso ai contratti di sviluppo e l’emanazione di bandi tematici;

– l’articolo 8 stabilisce le modalità operative del FCS per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle imprese, per attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà, attraverso il ricorso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa e l’emanazione di bandi tematici;

– l’articolo 9 prevede che, con il disegno di legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità con le quali opera il FCS e sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del Fondo;

– l’articolo 10 reca le abrogazioni normative, tra cui le disposizioni sul Fondo per la crescita sostenibile, sulle aree di crisi industriale complessa, sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e sulla Fondazione Enea Tech e *Biomedical*;

osservato che il Capo III prevede: per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’abrogazione del *voucher* per l’internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020; per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’abrogazione del credito di imposta in materiali di recupero e del credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso; per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’abrogazione delle misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment*;

tenuto conto dell'intesa acquisita in Conferenza Stato-Regioni, in base alla quale il Governo sopprimerà il comma 5 dell'articolo 1;

esaminati i documenti pervenuti e le audizioni svolte;

condivisa l'esigenza di razionalizzazione degli incentivi esistenti, nell'ambito di una cornice normativa certa e definita che eviti sovrapposizioni e duplicazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito alla richiesta di sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, si segnala che l'articolo 5 della legge delega prescrive il coordinamento tra incentivi statali e regionali, peraltro invocato da molti operatori;

2. dal combinato disposto degli articoli 3 e 10 non risulta chiaro quali siano gli incentivi che confluiranno nel Fondo per la crescita sostenibile, mentre l'articolo 9 stabilisce che, con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità con le quali opera il FCS e gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del FCS, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo. Si valuti, dunque, una riformulazione del testo, per evitare di compromettere la regolare e continuativa attuazione delle misure oggetto di riordino e di rendere difficile la programmazione degli investimenti, tanto più che l'articolo 1, comma 2, afferma che la razionalizzazione è operata « anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ». In particolare, anche al fine di attuare compiutamente il mandato della legge delega, nonché degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di riprese e resilienza (PNRR), sarebbe auspicabile definire le disposizioni di abrogazione e le modalità di confluenza delle risorse provenienti dalle diverse misure interessate già in questo decreto legislativo e non demandare, *in toto*, la disciplina in questione ad un provvedimento successivo;

3. all'articolo 4, comma 3, si invita a chiarire le modalità con cui è previsto l'aggiornamento periodico degli obiettivi e delle priorità del FCS;

4. all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), si valuti di precisare che la partecipazione delle imprese ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico può avvenire anche in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;

5. all'articolo 5, considerato che l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 2025 ha introdotto percentuali di risorse destinate alle micro e alle piccole e medie imprese (PMI), si invita a fa-

vorire, nei bandi tematici, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche della misura di incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni;

6. all'articolo 6, comma 1, si valuti di inserire dopo le parole: « lo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative » le seguenti: « ivi incluse le cooperative »;

7. all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), si valuti di sostituire le parole: « tutela ambientale » con le seguenti: « sostenibilità ambientale », in linea con l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge delega;

8. all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), si valuti di includere esplicitamente, tra le finalità degli incentivi, « la crisi da passaggio generazionale », che potrà essere gestita « anche mediante la costituzione di cooperative tra gli *ex* lavoratori dell'azienda »;

9. in relazione all'articolo 11, comma 2, si prende atto della soppressione del « *voucher* per l'internazionalizzazione-TEM con competenze digitali », purché sia assicurato, in ogni caso, che il supporto alla digitalizzazione dei processi di *export* per le PMI prosegua attraverso gli strumenti vigenti nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

10. in ordine all'articolo 12, comma 3, relativo all'emanazione dei decreti attuativi, si sollecita il rispetto di tempi certi anche per la definizione dei bandi, consentendo alle imprese un'adeguata pianificazione degli investimenti e, nel contempo, la riduzione dell'incertezza operativa;

11. nella definizione delle diverse « discipline quadro », si raccomanda l'attuazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numero 6), della legge delega in base al quale occorre implementare soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse avvenga in un lasso temporale ridotto sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza e che permettano di rispondere in modo più aderente alle esigenze delle micro e piccole imprese;

12. in linea generale, si invita a semplificare le procedure di accesso agli incentivi e il relativo funzionamento per evitare che l'eccessivo onere amministrativo, la duplicazione documentale e l'incertezza dei tempi costituiscano barriere all'accesso, garantendo la piena implementazione del principio dell'« *once only* »;

13. si invita a valutare l'efficacia delle nuove disposizioni e a fornire dati trasparenti che aiutino a comprendere la capacità degli strumenti

di attivare investimenti aggiuntivi e l'impatto reale in termini di crescita occupazionale e valore aggiunto prodotto sul territorio;

14. tenuto conto della disciplina regolatoria prevista dal decreto legislativo n. 184 del 2025, si ritiene fondamentale che, nell'adozione dei bandi tematici, siano assicurate chiarezza e linearità delle procedure, che le imprese che partecipano ai bandi abbiano una risposta positiva o negativa in poco tempo e che sia garantita la certezza dei tempi di erogazione, in quanto eventuali ritardi costituiscono oneri per le imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI
Sabrina LICHERI, BEVILACQUA e NATURALE
SULL'ATTO DI GOVERNO N. 394**

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (A.G. 394),

premesso che:

con lo schema di provvedimento in esame viene data attuazione alla delega conferita ai sensi articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), della legge n. 160 del 2023;

il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 30 novembre 2025, è stato prorogato al 31 marzo 2026;

la razionalizzazione del sistema degli incentivi è cruciale per superare l'attuale frammentazione normativa, ridurre la complessità burocratica e per garantire un utilizzo efficace delle risorse pubbliche, evitando sprechi e sovrapposizioni;

considerato che:

il provvedimento in esame è stato trasmesso senza l'analisi di impatto della regolazione (AIR) e di analisi tecnico-normativa (ATN). In base all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'amministrazione che cura l'istruttoria può essere esentata dalla predisposizione dell'AIR solo in presenza di condizioni tassative relative al ridotto impatto dell'intervento. La relazione illustrativa dello schema di decreto non fa riferimento alle ragioni che hanno portato all'esenzione dell'AIR;

l'assenza di tale documentazione costituisce un elemento significativo. Infatti lo schema di decreto in commento, anziché dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), della legge n. 160 del 2023, delega di fatto ulteriormente a fonti secondarie la definizione di elementi essenziali, quali requisiti di accesso, criteri di valutazione, spese ammissibili e modalità di erogazione;

la ridefinizione del Fondo per la crescita sostenibili (FCS), articolato in quattro sezioni, prevede per ognuna di esse la definizione di una disciplina quadro per l'attuazione degli incentivi mediante successivi bandi. La nuova disciplina dovrà contenere obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni

riconosciute, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo ed eventuale revoca delle agevolazioni concesse;

i decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, mediante i quali sarà adottata la disciplina quadro di ogni sezione del FCS, dovranno essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame;

sul piano operativo tale previsione genererà incertezza in particolare nelle piccole e medie imprese, che non dispongono di strutture in grado di gestire lunghe attese o repentine variazioni procedurali, e determinerà un vuoto normativo di almeno un semestre che potrebbe paralizzarne le decisioni di investimento;

rilevato che:

sebbene la concreta attuazione sia di fatto posticipata, il provvedimento in esame presenta comunque ulteriori criticità, rilevanti sia sotto il profilo procedurale che sostanziale;

non è indicato un elenco puntuale degli incentivi che confluiranno nel FCS e non sono menzionate le modalità con le quali verrà effettuato l'aggiornamento periodico degli obiettivi e delle priorità del Fondo;

la sostituzione di strumenti automatici o semi-automatici con « bandi tematici », il cui perimetro, occorre ribadire, è al momento sconosciuto, potrebbe aumentare gli oneri amministrativi a carico delle imprese e rallentare sensibilmente l'erogazione delle agevolazioni;

la modifica dell'operatività del FCS rimessa alla prossima legge di bilancio, la quale dovrà definire sia le modalità di funzionamento dello stesso che gli stanziamenti annuali da destinare alle nuove macro sezioni, introduce un ulteriore elemento di incertezza. Il passaggio agli stanziamenti annuali impedisce alle imprese quella programmazione pluriennale degli investimenti tipica della pianificazione industriale;

destano particolare preoccupazione le previsioni volte alla soppressione di strumenti come il « *voucher* per l'internazionalizzazione – TEM con competenze digitali » gestito dal Ministero degli affari esteri, ritenuto essenziale per la gestione logistica e per il *marketing* internazionale delle piccole e medie imprese (PMI) e come i crediti di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso con il conseguente indebolimento del sostegno ai processi di economia circolare;

ritenuto che:

è essenziale che la disciplina quadro che regolerà le nuove sezioni del FCS preveda procedure semplificate coerenti con il profilo micro-dimensionale e sportelli tematici in grado di fornire strumenti operativi mirati che permettano alle PMI di affrontare senza ostacoli l'implementazione delle nuove disposizioni e che, al fine di garantire

continuità operativa, sia definito quanto prima un cronoprogramma certo in merito alle aperture dei bandi;

è necessario assicurare riserve specifiche per l'imprenditoria femminile e giovanile;

l'assenza di un efficace coordinamento con gli incentivi di competenza delle amministrazioni regionali, che rappresentano numericamente la gran parte degli interventi, rischia di limitare fortemente l'effetto di semplificazione per le imprese;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE FRANCESCHELLI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 394

La 9^a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche » (A.G. 394),

premesso che:

lo schema di decreto legislativo costituisce, con grave ritardo rispetto agli annunci, il secondo provvedimento attuativo della delega conferita dalla legge 27 ottobre 2023, n. 160, e si inserisce nel quadro di razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese;

il provvedimento, secondo il Governo, mira a razionalizzare l'offerta degli incentivi alle imprese gestiti dalle amministrazioni centrali, concentrando l'intervento pubblico su un insieme definito e limitato di modelli agevolativi, selezionati in ragione della loro effettiva funzionalità e della loro concreta capacità di sostenere gli investimenti delle imprese;

a tal fine, esso interviene principalmente sugli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concentrandoli nel Fondo per la crescita sostenibile (FCS), articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start-up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali – e preservando al contempo l'autonoma operatività di strumenti consolidati quali il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo nazionale per l'innovazione e l'agevolazione « Beni strumentali – Nuova Sabatini »;

tale articolazione non sembra tuttavia superare le criticità legate alla frammentazione degli strumenti e alla moltiplicazione di misure sovrapponibili, e di certo non garantisce il perseguimento dell'obiettivo di concentrare le risorse pubbliche su strumenti selezionati e capaci di generare impatto sistemico tramite predisposizione di un sistema più efficace di incentivi;

la razionalizzazione avviata non appare adeguata all'esigenza avvertita da tempo prioritaria dal tessuto produttivo di superare la strati-

ficazione normativa che ha progressivamente caratterizzato il sistema agevolativo italiano e la conseguente difficoltà, per le imprese, di orientarsi in un quadro frammentato, disomogeneo e non sempre coerente con le effettive esigenze degli investimenti;

inoltre, in un contesto in cui il tasso di partecipazione economica femminile resta uno dei principali fattori di debolezza strutturale dell'Italia, la mancata previsione di strumenti a questo dedicati rappresenta non solo una lacuna normativa, ma una precisa scelta politica che riduce la portata riformatrice del provvedimento;

dalle audizioni svolte, nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto, emerge che il successo della riforma dipende non tanto dal riordino dei Fondi quanto dalla qualità della sua fase attuativa e dall'attenzione dedicata a elementi quali la programmazione finanziaria, la tempestività nell'adozione delle discipline quadro, l'accessibilità degli strumenti per le PMI, il coordinamento efficace tra i diversi livelli di governo, la solidità del sistema di monitoraggio e la chiarezza del quadro operativo;

tali elementi evidenziano criticità che, se non affrontate nella fase attuativa, rischiano di vanificare le ambizioni della riforma, riducendo il riordino a un mero esercizio di ingegneria burocratica anziché a una reale occasione di miglioramento della qualità dell'intervento pubblico a sostegno del sistema produttivo;

considerato che:

il provvedimento risulta privo di alcuni elementi essenziali;

nello schema in esame non sono evidenziate le disponibilità di bilancio attualmente iscritte nelle autorizzazioni di spesa destinate a confluire nel Fondo per la crescita sostenibile, motivo per cui il Servizio di bilancio del Senato ha segnalato l'opportunità di integrare il testo precisando che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2027 dovrà dare evidenza delle risorse che vi confluiranno e senza dati quantitativi attendibili non è possibile stimare il numero di imprese beneficiarie che transiteranno dal regime attuale a quello nuovo, i risparmi procedurali attesi né l'efficacia comparata degli strumenti soppressi rispetto a quelli mantenuti;

lo schema di decreto è altresì privo sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN), come esplicitamente segnalato nella documentazione a disposizione della Commissione;

la carenza di un'adeguata analisi di impatto impedisce di disporre di un'approfondita analisi costi-benefici e rende difficile prevedere l'impatto reale dello schema di decreto sulle imprese, a partire dall'impatto in termini di semplificazione amministrativa;

il provvedimento, pur dando attuazione a una legge delega che richiama espressamente la valorizzazione dell'imprenditoria femminile e la riduzione degli oneri burocratici anche a favore delle imprenditrici, non introduce alcuna misura strutturata o criterio premiale volto a promuovere l'effettiva partecipazione delle donne al sistema degli incentivi, determinando così una significativa attenuazione degli obiettivi inclusivi originariamente previsti;

va inoltre considerato che, pur essendo nel frattempo pervenuta l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il provvedimento non introduce meccanismi strutturati di coordinamento tra incentivi statali e regionali, nonostante le Regioni gestiscano la grande maggioranza numerica degli interventi agevolativi e sebbene il rischio di sovrapposizione e dispersione delle risorse pubbliche tra i due livelli di governo rimanga una criticità strutturale irrisolta;

il provvedimento non introduce poi un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione degli incentivi, in quanto non stabilisce alcun obbligo di rendicontazione analitica con tempistiche certe, non individua indicatori di efficacia misurabili e non garantisce la pubblicazione periodica dei risultati;

come segnalato nelle audizioni, il monitoraggio deve riguardare non solo la mera rendicontazione delle risorse erogate, ma anche la reale capacità degli strumenti di attivare investimenti aggiuntivi, l'impatto occupazionale prodotto e l'effetto moltiplicatore sul sistema economico, nonché, specificamente, l'accesso effettivo delle PMI agli strumenti;

in assenza di tali presidi, la flessibilità nell'aggiornamento degli obiettivi e nella riallocazione delle risorse rischia di tradursi in discrezionalità non verificabile anziché in un meccanismo di miglioramento continuo fondato su dati oggettivi;

osservato inoltre che:

sebbene il provvedimento sembri operare nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, resta tuttavia da verificare se il generico rinvio alla « pertinente normativa sugli aiuti di Stato » contenuto negli articoli 5, 6, 7 e 8 sia sufficiente a garantire la necessaria certezza giuridica nella costruzione delle discipline quadro e dei bandi attuativi, tenuto conto della complessità del quadro europeo di riferimento e del legame del provvedimento con gli obiettivi del PNRR;

il provvedimento manca di specificare che le discipline quadro, al fine di ridurre la disomogeneità tra bandi e rafforzare la certezza del diritto, definiscano criteri minimi uniformi di accesso, stabiliscano termini procedurali certi e vincolanti per la conclusione delle istruttorie e prevedano modelli standardizzati per la presentazione delle domande e la rendicontazione;

come emerso dalle audizioni, una delle principali criticità storiche del sistema agevolativo è stata rappresentata dalla complessità delle procedure, dall'eterogeneità degli adempimenti, dalla difficoltà di interpretazione delle regole applicabili e dall'incertezza dei tempi di attuazione, elementi che incidono negativamente soprattutto sulle piccole e medie imprese;

la scelta di concentrare nel Fondo per la crescita sostenibile numerosi strumenti automatici o semi-automatici, sostituendo la logica degli strumenti automatici o semi-automatici, come i *voucher*, con i bandi tematici, comporta un rischio burocratico concreto, che le organizzazioni di rappresentanza delle PMI hanno segnalato con preoccupazione: il passaggio a procedure valutative più complesse rischiano di rallentare l'erogazione dei fondi rispetto a strumenti più agili e diretti, e di aumentare l'onere amministrativo per le piccole imprese, che spesso non dispongono di strutture interne dedicate e per le quali l'eccessivo carico amministrativo rappresenta di fatto una barriera all'accesso;

la nuova configurazione del Fondo per la crescita sostenibile, che vede la conferma di strumenti quali il Fondo per gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), i Contratti di sviluppo e il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, presenta requisiti non tarati sulle caratteristiche delle micro e piccole imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo nazionale;

il provvedimento non introduce linee di intervento specificamente dedicate a questa dimensione di impresa né procedure semplificate proporzionate alle loro caratteristiche strutturali;

manca un sostegno specifico per l'avvio d'impresa in senso ampio che dovrebbe essere equiparato alla trasmissione d'impresa, in modo da rafforzare gli impatti positivi derivanti dal trasferimento generazionale in termini di salvaguardia delle competenze, occupazione e coesione economica e sociale;

manca inoltre una programmazione specifica finalizzata a sostenere l'imprenditoria femminile, le *start-up* innovative promosse da donne, il rafforzamento patrimoniale delle imprese femminili e la partecipazione delle donne ai processi di transizione digitale, ecologica e industriale, nonostante tali ambiti rappresentino un elemento essenziale di competitività e coesione sociale;

il provvedimento non prevede infine alcun meccanismo strutturato di coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nei processi di programmazione e monitoraggio del Fondo, né dedica alle competenze e alla formazione una linea d'azione specifica, nonostante il numero di interventi incentivanti dedicati alla formazione e alle competenze risulti significativamente inferiore rispetto a quelli dedicati agli investimenti fisici e alla ricerca e sviluppo;

rilevato che:

non sono previste linee di intervento specificamente dedicate alle micro e piccole imprese, con requisiti di accesso semplificati e proporzionati alle loro caratteristiche strutturali, nonché procedure a sportello, con criteri standardizzati e meccanismi automatici o semiautomatici di accesso, per gli interventi di minore dimensione destinati alle PMI; e manca un sostegno esteso alla creazione d'impresa in senso ampio, che equipari l'avvio d'impresa alla trasmissione d'impresa;

le discipline quadro previste non specificano criteri guida espliciti in termini di: chiarezza e uniformità dei requisiti e dei criteri di ammissibilità; riduzione degli adempimenti amministrativi e delle duplicazioni documentali; termini procedurali certi e vincolanti per la conclusione delle istruttorie; modelli standardizzati per la presentazione delle domande e la rendicontazione; stabilità delle regole applicabili per l'intera durata delle misure; previsione di procedure a sportello con criteri standardizzati e meccanismi automatici o semiautomatici di accesso per gli interventi di minore dimensione destinati alle PMI;

in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera *b*) prevede « [l'utilizzo degli incentivi del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) attraverso il ricorso a] l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di complementarità con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui alla lettera *a*), a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti nel codice degli incentivi »;

la suddetta disposizione non menziona l'obiettivo di dare continuità alle imprese in situazione critica di passaggio generazionale, benché circa 7.800 imprese familiari italiane affrontino ogni anno un passaggio generazionale e oltre il 5 per cento dei passaggi generazionali presentino criticità rilevanti, con rischio di perdita della continuità aziendale;

il Parlamento ha ricevuto lacunose analisi di impatto, con carenza di dati quantitativi e stime necessarie a valutare il numero di imprese beneficiarie coinvolte dalla transizione tra i regimi agevolativi, le risorse attualmente disponibili nelle autorizzazioni di spesa destinate ad essere abrogate per confluire nel Fondo per la crescita sostenibile, le eventuali disponibilità residue relative alle misure soppresse dal decreto e la loro destinazione, nonché i risparmi amministrativi attesi dalla razionalizzazione;

valutata la necessità di integrare il provvedimento con:

l'introduzione, nell'ambito della programmazione del Fondo per la crescita sostenibile, di un orizzonte pluriennale di definizione delle ri-

sorse, con indicazione delle quote destinate alle singole sezioni, nonché la previsione di un cronoprogramma annuale indicativo dei bandi, aggiornato periodicamente e reso pubblico, al fine di consentire alle imprese una pianificazione efficace degli investimenti; così che la flessibilità nella riallocazione delle risorse tra le sezioni sia governata secondo criteri pre-determinati e trasparenti, per non tradursi in instabilità per i soggetti beneficiari;

l'inserimento esplicito, tra le finalità degli incentivi di cui all'articolo 8 dello schema di decreto, della gestione della « crisi » da passaggio generazionale, considerata la dimensione del fenomeno che rappresenta una questione strutturale dell'economia del Paese e richiede pertanto strumenti finanziari e istituzionali adeguati;

l'introduzione di una sezione dedicata o di criteri premiali trasversali per l'imprenditoria femminile all'interno del Fondo per la crescita sostenibile, con specifiche misure di sostegno all'avvio e consolidamento di imprese femminili, strumenti di accompagnamento manageriale e accesso facilitato al credito, nonché l'obbligo di monitoraggio annuale dell'impatto di genere degli incentivi;

la previsione di indicatori specifici relativi alla partecipazione delle donne beneficiarie, alla quota di risorse destinate alle imprese femminili e all'effetto occupazionale femminile generato dagli incentivi, al fine di garantire coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di parità economica;

la predisposizione di una linea d'azione specifica, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, dedicata alle competenze e alla formazione, al fine di riconoscere che senza adeguati investimenti nelle competenze gli incentivi agli investimenti fisici e alla ricerca rischiano di finanziare progetti che le imprese non riescono a realizzare né a valorizzare pienamente, e che il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro rappresenta un freno strutturale alla competitività del sistema produttivo nazionale;

la previsione di un meccanismo strutturato di monitoraggio e valutazione *ex ante* ed *ex post* degli incentivi, con definizione di indicatori di efficacia quantificabili per ciascuna sezione del Fondo e pubblicazione annuale dei risultati; di un monitoraggio che valuti non solo la mera rendicontazione delle risorse erogate, ma anche la reale capacità degli strumenti di attivare investimenti aggiuntivi, l'impatto occupazionale prodotto e l'effetto moltiplicatore sul sistema economico; e che veda il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, anche mediante il Tavolo permanente degli incentivi istituito dal codice degli incentivi;

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 980, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI CRISI DI ACERRA, MARCIANISE, AIROLA

La 9^a Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta relativamente all’affare assegnato n. 980 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferimento all’area di crisi industriale di Acerra-Marcianise-Airola;

l’area di crisi industriale complessa della Campania, istituita con decreto ministeriale del 22 novembre 2017, persegue l’obiettivo di contrastare il declino occupazionale e produttivo di 24 comuni aggregati in tre macro-poli industriali: *Acerra-Marcianise-Airola*, *Castellammare-Torre Annunziata* e *Battipaglia-Solofra*;

le aree di crisi industriale complessa sono disciplinate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 che prevede l’attivazione di Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), finalizzati a sostenere investimenti produttivi, reindustrializzazione, riqualificazione dei lavoratori e recupero delle aree dismesse;

il principale pilastro finanziario e operativo per l’attuazione dei piani di riconversione è rappresentato dallo strumento agevolativo della legge n. 181 del 1989, gestito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* tramite il soggetto attuatore Invitalia;

in data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto l’accordo di programma quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania e Invitalia, finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno di programmi di investimento nel territorio dei comuni della Regione Campania, mobilitando importanti risorse, sia nazionali che regionali;

tutti i comuni dell’area rientrano nell’ambito delle aree di crisi non complessa della Regione Campania, che ha visto un impegno di risorse per il tramite dello strumento agevolativo della legge n. 181 del 1989, pari ad oltre 96 milioni di euro;

l’attivazione dello strumento agevolativo nell’intero territorio regionale ha intercettato negli anni decine di progetti imprenditoriali volti

alla riqualificazione e all'ampliamento produttivo, ma ha registrato nel tempo una progressiva saturazione delle risorse, con la conseguente chiusura anticipata degli sportelli per esaurimento dei *plafond* finanziari disponibili;

considerato che:

il polo di Acerra-Marcianise-Airola rappresenta l'area a maggiore densità manifatturiera e demografica dell'intera perimetrazione campana, storicamente vocata a comparti strategici quali l'*automotive*, l'elettronica, la logistica integrata, l'aerospazio e il tessile-manifatturiero avanzato;

i progetti presentati si sono concentrati sull'introduzione di tecnologie digitali nei processi di fabbrica e sulla transizione ecologica dei cicli produttivi, dimostrando la presenza di una domanda di investimenti ancora inesausta e la necessità impellente di rifinanziare gli strumenti agevolativi per salvaguardare i livelli occupazionali dell'indotto e favorire il riassorbimento del personale in ammortizzatori sociali;

l'articolo 5, comma 3, lettera *b*), dell'accordo ha previsto che una quota pari a 6,3 milioni di euro delle risorse finanziarie *ex lege* n. 80 del 2005, fosse utilizzata per il rafforzamento del tessuto produttivo locale e l'attrazione di nuovi investimenti nei territori della Regione Campania compresi nell'area di industriale di Acerra, non rientranti nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016;

le erogazioni disposte a beneficio delle imprese che hanno partecipato al bando sono pari a complessivi 6,1 milioni di euro; ad oggi risultano sospese le valutazioni per 4 progetti, che complessivamente richiedono agevolazioni pari a circa ulteriori 6 milioni di euro;

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del medesimo accordo ha inoltre stabilito, fra l'altro, che le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 265, legge n. 311 del 2004, pari a 17.680.000 euro fossero utilizzate per il finanziamento di progetti nei territori dell'area di crisi di Marcianise, come individuata ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016. Attualmente risultano risorse disponibili e non impiegate, pari a complessivi 8.572.902,36 euro;

rilevato che:

le imprese che gravitano attorno a questi sistemi industriali locali stanno dimostrando negli ultimi mesi importanti segnali di reattività economica e dinamismo, in particolare all'interno dei settori tradizionali del *made in Italy* (agroalimentare, tessile, abbigliamento, calzaturiero, concia e artigianato industriale di alta gamma);

tale tessuto industriale necessita di essere strutturalmente accompagnato nella delicata fase di riconversione produttiva, attraverso in-

vestimenti mirati a supporto dell'innovazione tecnologica, digitale e ambientale, anche mediante l'estensione dell'impiego di nuovi strumenti, come i mini contratti di sviluppo già applicati alle imprese appartenenti alla filiera della moda in virtù dell'articolo 3 legge 11 marzo 2026, n. 34, al fine di consentire alle piccole e medie imprese di poter accedere ai fondi per realizzare progetti altrimenti insostenibili;

la transizione industriale in corso nei settori chimico, ICT e *automotive* richiede interventi mirati di riqualificazione professionale, riconversione produttiva e innovazione tecnologica, pena la perdita definitiva di competenze e capacità produttive strategiche per l'intero sistema manifatturiero campano;

la presenza di siti industriali dismessi ad alto potenziale, in particolare nell'area di Acerra, rappresenta un'opportunità per progetti di reindustrializzazione, economia circolare e sviluppo di filiere innovative, a condizione che siano attivati strumenti adeguati di bonifica, infrastrutturazione e attrazione di investimenti;

il comparto manifatturiero, caratterizzato da fortissimo radicamento territoriale e identitario, sta affrontando una crisi strutturale senza precedenti determinata non solo dalla contrazione dei mercati, ma soprattutto da una drammatica carenza di manodopera specializzata, nonché dalla ridotta disponibilità di risorse interne da destinare agli investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi di filiera e formazione professionale;

lo scarso supporto al ricambio generazionale in settori storici del comparto artigianale e industriale campano, come ad esempio nella moda, nel tessile e nell'agroindustria, rischia di disperdere un patrimonio inestimabile di competenze, accelerando la desertificazione industriale di interi distretti tradizionali e precludendo alle piccole e medie imprese locali la capacità di competere sui mercati internazionali;

per invertire tale tendenza appare indispensabile l'attivazione di percorsi di studio e istituti ad alta specializzazione tecnologica (quali ITS *Academy* dedicati alla filiera della moda e del tessile), in grado di connettere organicamente l'istruzione tecnica superiore con le reali necessità di innovazione e ricambio generazionale delle imprese locali;

molte imprese industriali denunciano una forte carenza di manodopera qualificata. In affiancamento agli strumenti di tipo passivo di accompagnamento all'uscita dal mercato dal lavoro, sarebbe opportuno investire nel mantenimento delle competenze, al fine mantenere vivo e dinamico il tessuto industriale del territorio campano;

impegna il Governo:

1. a rafforzare la *governance* nazionale ed implementare gli strumenti di intervento all'interno dei tre macro-poli industriali: Acerra-Marcianise-Airola, Castellammare-Torre Annunziata e Battipaglia-

Solofra, garantendo adeguate risorse finanziarie per sostenere i processi di riconversione industriale e di attrazione di nuovi investimenti produttivi;

2. ad avviare un percorso di valutazione dell'aggiornamento e rafforzamento sia della misura relativa al regime di aiuto della legge n. 181 del 1989, valutando anche la possibilità dell'azione di appositi atti finalizzati all'ampliamento dell'area di crisi complessa ai comuni che ne facciano richiesta;

3. a prevedere, nell'ambito del rafforzamento del polo Acerra-Marcianise-Airola, uno stanziamento finanziario integrativo idoneo a far scorrere le graduatorie dei progetti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi, al fine di poter generare immediate ricadute economiche e occupazionali sul territorio;

4. a favorire la riattivazione dei bandi, attraverso l'individuazione della necessaria dotazione finanziaria, che tengano conto delle specificità dei territori interessati, definendo una specifica riserva di risorse da destinare alle realtà industriali più piccole e ai sistemi produttivi locali, che rappresentano i settori più tradizionali del manifatturiero e del *made in Italy*;

5. a promuovere la logica di rete tra le micro e piccole imprese, al fine di agevolare l'accesso ai contratti di sviluppo, rafforzare la capacità innovativa del sistema industriale campano e favorire la diffusione di tecnologie avanzate;

6. a sostenere programmi di rigenerazione e riutilizzo produttivo delle aree industriali dismesse presenti nel territorio campano, anche con strumenti di sostegno alla bonifica e alla riconversione dei siti produttivi, trasformando il patrimonio inutilizzato in nuovi *hub* logistici e produttivi sostenibili;

7. a portare avanti e completare le opere di integrazione infrastrutturale, materiali e immateriali, necessarie a sostenere la competitività dei poli industriali campani, con particolare riferimento alla logistica, alla mobilità delle merci, alla digitalizzazione e ai servizi tecnologici avanzati;

8. a sostenere programmi di riqualificazione professionale e aggiornamento delle competenze, in particolare nei settori chimico, ICT e *automotive*, per contrastare la carenza di manodopera specializzata e preservare il patrimonio di competenze professionali formatosi nei decenni, anche attraverso la costituzione di poli di eccellenza;

9. a promuovere la creazione e il potenziamento di ITS *Academy* dedicati alle filiere strategiche (moda, tessile, meccanica, logistica,

agroindustria), per favorire il ricambio generazionale e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato;

10. a garantire un costante monitoraggio parlamentare sullo stato di attuazione degli interventi, sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti in termini di investimenti, occupazione e riconversione produttiva.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 248

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria
407^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa lo scioglimento della riserva precedentemente posta sullo schema di decreto legislativo in titolo. Avverte quindi che si può procedere alla conclusione dell'esame.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) valuta favorevolmente l'osservazione relativa alla legittimazione del Garante ad agire in giudizio. Trova inoltre

apprezzabile la prospettata creazione di una rete nazionale di soggetti garanti, competenti ai vari livelli territoriali.

Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime apprezzamento nei confronti dell'attenzione dimostrata dalla relatrice nei confronti delle aspettative dei Gruppi di opposizione. In particolare, risulta fondamentale evitare una centralizzazione eccessiva, in considerazione dell'utilità di articolazioni territoriali competenti in materia di garanzia delle persone con disabilità.

Richiama poi l'attenzione sulla necessità di porre la massima attenzione nelle procedure di nomina dei vertici delle autorità di garanzia, a tutela della terzietà e della competenza.

Dichiara quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) preannuncia il voto a favore dello schema di parere, sottolineando l'apertura della relatrice riguardo agli auspici dei Gruppi di opposizione.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, manifestando particolare gratitudine per l'impegno profuso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere posto in votazione.

Il presidente ZAFFINI rileva l'unanimità della deliberazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1875) Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente ZAFFINI segnala che entro il termine precedentemente posto sono stati presentati 28 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato). Avverte quindi che si può procedere alla relativa illustrazione.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) fa presente in via preliminare che il proprio Gruppo non è pregiudizialmente contrario al disegno di legge in discussione, riconoscendo l'utilità del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. Gli emendamenti presentati sono pertanto tesi a migliorare il testo con integrazioni e specificazioni.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 1.5, il quale prevede il previo confronto con i soggetti rappresentativi del settore, delle strutture sanitarie e del mondo scientifico per la definizione della disciplina di dettaglio sul Registro. A tale riguardo l'emendamento 1.8 amplia il novero dei contenuti previsti, mentre l'emendamento 1.11 è basato sulla necessità di garantire l'interoperabilità del registro con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei già operanti.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene innanzitutto sull'emendamento 1.1, volto a garantire che i dati immagazzinati nel Registro non possano essere usati per ridurre le prestazioni sanitarie dovute ai pazienti.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'emendamento 1.13, teso a valorizzare i dati e l'esperienza acquisiti in forza dell'istituzione del Registro italiano delle protesi impiantabili.

Successivamente si sofferma sull'emendamento 2.1, riguardante l'interoperabilità del Registro con gli altri sistemi informativi sanitari, mentre l'emendamento 2.2 è volto ad assicurare la reperibilità dei dati contenuti nel Registro da parte del soggetto sottoposto a impianto.

L'emendamento 4.1 integra il disegno di legge in discussione specificando i contenuti della relazione alle Camere di cui all'articolo 4.

Infine, l'emendamento 5.1 è finalizzato a evitare una sovrapposizione normativa incoerente in materia di sanzioni, stante le vigenti disposizioni del codice penale.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) interviene sull'ordine del giorno G/1875/1/10, il quale ha l'obiettivo di favorire i processi di innovazione nel settore dei dispositivi medici, riservandosi di valutare eventuali proposte di riformulazione da parte del Governo riguardanti la compatibilità con le esigenze della finanza pubblica nell'attuale contesto di crisi internazionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1825) Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente ZAFFINI informa che il Governo ha trasmesso l'analisi di impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge in esame,

la quale è in distribuzione. Inoltre, è disponibile la memoria scritta sul provvedimento trasmessa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Ha quindi la parola in discussione generale la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), la quale fa presenti le forti preoccupazioni sul disegno di legge in esame espresse dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che non è stata minimamente coinvolta nella fase di predisposizione del provvedimento. Questo comporta inoltre violazioni dell'ambito di competenza costituzionalmente garantito delle regioni stesse.

Nel merito, osserva che la proposta del Governo non fornisce alcuna soluzione allo stato di sofferenza del Servizio sanitario nazionale, recando piuttosto una serie di innovazioni peggiorative, in quanto destinate ad avviare un processo di frammentazione, come reso evidente dalla prevista istituzione degli ospedali di terzo livello. In sostanza, reputa evidente l'intento di depotenziare la sanità territoriale a favore delle strutture ospedaliere, peraltro, in un quadro di risorse invariate.

Nel complesso, deplora la mancanza del necessario raccordo con le regioni, mentre vengono affidati compiti di coordinamento al Ministero della salute relativamente agli ospedali di terzo livello, con il risultato prevedibile di indebolire ulteriormente le capacità di assistenza sul territorio e di introdurre ulteriori elementi di confusione con riguardo all'attività istituzionale degli IRCCS.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) osserva che il disegno di legge in esame interviene in un assetto reso complesso dalla riforma del Titolo V della Costituzione, con l'intento di ripristinare l'effettiva capacità del Governo in materia di indirizzo e di controllo della sanità, nel rispetto dei compiti di gestione e di erogazione delle prestazioni propri delle regioni e a vantaggio dei cittadini. Le regioni, inoltre, sono chiamate a operare nel senso di assicurare il controllo della spesa sanitaria.

Infine, ricorda che il successivo esercizio della delega legislativa darà luogo a un'ulteriore fase di confronto sul merito dei contenuti della riforma con il Parlamento e con il complesso dei soggetti coinvolti.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) fa presente che le regioni si sono espresse in senso fortemente negativo rispetto al disegno di legge in esame, da loro considerato inemendabile, peraltro in sintonia con le organizzazioni sindacali e altri soggetti qualificati intervenuti in audizione. Trova contraddittorio l'atteggiamento critico nei confronti del Titolo V da parte di una maggioranza che pure sostiene il progetto dell'autonomia differenziata.

Auspica che il Governo e la maggioranza accantonino la proposta di riforma in esame, così da poter individuare linee di intervento diverse per mezzo della necessaria condivisione con le regioni, le organizzazioni sindacali e l'associazionismo rappresentativo della società civile.

Il senatore ZULLO (*FdI*) giudica favorevolmente l'intento del Governo di procedere a una revisione del sistema sanitario in conseguenza

delle necessità poste dalle attuali dinamiche demografiche, in un'ottica di riqualificazione della spesa. Ritiene inoltre apprezzabile lo strumento della delega legislativa, che consente lo svolgimento di un ampio confronto di tutti i soggetti coinvolti al fine della definizione di decreti legislativi ampiamente condivisi.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) lamenta la mancanza del necessario confronto conseguente alle scelte del Governo, il quale elude costantemente la questione fondamentale del sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, pur a fronte delle crescenti esigenze di spesa, gravanti in primo luogo sulle regioni.

Al riguardo, invita a non trascurare l'opposizione al provvedimento manifestata anche dalle organizzazioni sindacali e dalle regioni, mentre è dubbia la possibilità che il Governo riesca a esercitare la delega legislativa entro la legislatura.

Quanto alle finalità reali della proposta di riforma, paventa che il Governo intenda favorire la sanità privata, in conseguenza del mancato adeguamento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale a fronte di bisogni accresciuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387**

La Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto delle osservazioni della 1^a Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato,

preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e del parere espresso dal Consiglio di Stato,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *e*), dello schema – recante modifiche alla disciplina sulla legittimazione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ad agire in giudizio – si valuti l'opportunità di: *a*) un coordinamento con le ulteriori fonti normative sulla legittimazione del Garante ad agire in giudizio, tra cui l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2026 (convertito dalla legge n. 50 del 2026); *b*) un coordinamento delle discipline sulla giurisdizione, con riferimento ai casi in cui, per la contestazione della violazione di un determinato diritto, l'azione in giudizio da parte di un privato rientri nella giurisdizione del giudice ordinario (anziché nella giurisdizione del giudice amministrativo, a cui fa riferimento la disposizione dello schema succitata);

2) si valuti l'opportunità di integrare lo schema prevedendo l'istituzione di una rete nazionale dei garanti dei diritti delle persone con disabilità, composta dall'Autorità Garante nazionale e dai garanti regionali, provinciali e comunali, comunque denominati, al fine di assicurare una tutela uniforme ed effettiva sull'intero territorio nazionale;

3) si valuti l'opportunità di una integrazione dello schema, finalizzata a prevedere un ulteriore rafforzamento delle garanzie effettive di indipendenza del Presidente e dei componenti del Garante.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1875

G/1875/1/10

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1875, recante l'Istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili,

premesso che:

il disegno di legge in esame istituisce il Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, quale strumento fondamentale per rafforzare la tracciabilità, la sicurezza, la sorveglianza *post-market* e il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi impiantabili nel Servizio sanitario nazionale;

l'evoluzione tecnologica dei dispositivi medici impiantabili, in particolare di quelli ad alto contenuto innovativo, richiede strumenti adeguati per accompagnare l'accesso all'innovazione, garantendo appropriatezza clinica, sostenibilità economico-finanziaria e valutazione degli esiti nella pratica reale;

diversamente da quanto previsto per i farmaci innovativi, i dispositivi medici innovativi non dispongono attualmente di un meccanismo strutturale e dedicato di finanziamento, con possibili ripercussioni sull'equità di accesso alle cure sul territorio nazionale;

considerato che:

la proposta COM(2025) 1023, nell'ambito della revisione del Regolamento (UE) 2017/745, introduce una disciplina specifica per i *breakthrough devices* (dispositivi rivoluzionari), definendo criteri legati al grado di innovazione e al potenziale impatto clinico per pazienti affetti da patologie gravi o condizioni irreversibilmente debilitanti;

le linee guida MDCG 2025-9, forniscono un quadro tecnico di riferimento per la qualificazione, la valutazione e la generazione di evidenze cliniche dei *breakthrough devices*, anche mediante l'utilizzo di dati *real-world*;

il Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, pur senza sostituire le procedure europee di qualificazione e valutazione,

costituisce un'infrastruttura essenziale per raccogliere dati *real-world*, monitorare l'utilizzo delle tecnologie innovative e supportare le decisioni di programmazione, acquisto e accesso nel SSN;

la valorizzazione dei dati *real-world* raccolti dal Registro costituisce la base conoscitiva necessaria per sostenere decisioni di accesso e finanziamento coerenti, eque e clinicamente fondate, colmando l'attuale asimmetria strutturale rispetto ai farmaci innovativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per l'acquisto di dispositivi medici *breakthrough* (cosiddetti rivoluzionari), con spesa non computata nel tetto ordinario per i dispositivi medici, definendo criteri nazionali trasparenti e uniformi per l'accesso a tale meccanismo, in coerenza con il quadro regolatorio europeo e valorizzando i dati *real-world* raccolti nei Registri nazionali.

Art. 1.

1.1

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) supporto al controllo e alla programmazione della spesa. I dati del Registro non possono essere usati per ridurre le prestazioni garantite ai pazienti né per limitare l'accesso ai dispositivi medici impiantabili necessari per la loro cura. ».

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In via prioritaria, deve essere considerata l'area cardiovascolare interventistica, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) consumi e frequenza di impiego dei dispositivi;
- b) costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale;
- c) rischio clinico connesso all'utilizzo dei dispositivi;

d) rapidità di innovazione tecnologica e introduzione di nuove soluzioni terapeutiche;

e) rilevanza degli esiti clinici di lungo periodo per i pazienti. ».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: « acquisito il parere del Garante », con le seguenti: « previo parere vincolante del Garante ».

1.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: « dati personali », inserire le seguenti: « e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale sanitario e dei lavoratori del settore produttivo di riferimento ».

1.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 5, alinea, dopo le parole: « acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali » inserire le seguenti: « e previo confronto con i soggetti rappresentativi della filiera dei dispositivi medici, delle strutture sanitarie, delle società scientifiche e delle competenze scientifiche coinvolte, ».

1.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: « sono disciplinati, », inserire le seguenti: « garantendo la totale e nativa compatibilità tecnica e l'allinea-

mento dei flussi informativi con la banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED) di cui al regolamento (UE) 2017/745, ».

1.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, lettera a), dopo le parole: « dei dati », aggiungere le seguenti: « nel Registro, che sono di esclusiva proprietà pubblica; »;*

2) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« 7-bis. I dati aggregati e anonimizzati sono resi accessibili in modalità *open data* sul sito del Ministero della salute, al fine di favorire la ricerca scientifica indipendente, epidemiologica e clinica. È fatto divieto assoluto di cessione, licenza o utilizzo dei dati, anche parziali, per finalità commerciali, di profilazione commerciale o di lucro da parte di soggetti privati. ».

1.8

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

« *b-bis*) i criteri per definire la qualità, la completezza e l'aggiornamento dei dati raccolti;

b-ter) i criteri per l'individuazione delle categorie di dispositivi da includere progressivamente nel Registro; ».

1.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) al fine di evitare duplicazioni informative, disallineamenti tra basi dati e aggravamenti operativi per le strutture sanitarie e per gli operatori economici:

1) *modalità uniformi di interoperabilità tra il RUNDMI e i sistemi di sala operatoria, gestionali di magazzino e piattaforme regionali già operativi;*

2) criteri omogenei di registrazione e aggiornamento dei dati relativi agli impianti;

3) tempistiche definite per la conferma dell'utilizzo clinico dei dispositivi;

4) *standard* tecnici condivisi per l'integrazione dei sistemi UDI e delle tecnologie *barcode*;

5) modalità di coordinamento tra i flussi informativi disponibili presso le strutture sanitarie e quelli in possesso degli operatori economici. ».

1.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) le modalità operative e protocolli di interoperabilità tesi ad evitare sovrapposizioni applicative, duplicazioni informative o disallineamenti nei flussi di trasmissione dei dati, al fine di garantire il coordinamento tra il Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili e le infrastrutture informative già operative nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e del sistema europeo dei dispositivi medici; ».

1.11

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) i criteri per garantire l'interoperabilità con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

1.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« *5-bis*. Al fine di garantire la trasparenza, la partecipazione e il monitoraggio continuo sull'impatto organizzativo del Registro, il decreto di

cui al comma precedente è adottato previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale sanitario e dei lavoratori del settore produttivo di riferimento.

5-ter. È istituito, presso il Ministero della salute, un Tavolo tecnico paritetico con le parti sociali teso a valutare periodicamente i carichi di lavoro derivanti dall'alimentazione del Registro, la sicurezza sul lavoro e la salute dei professionisti sanitari che operano a contatto con le tecnologie dei dispositivi medici impiantabili. ».

1.13

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , utilizzando i dati e l'esperienza già maturati con il Registro italiano delle protesi impiantabili (RIAP/RIPI). ».

1.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela del controllo pubblico, potenziamento delle infrastrutture informatiche e del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. La gestione, la conservazione, l'elaborazione e lo sviluppo della banca dati del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili (RUNDMI) sono attribuiti in via esclusiva a soggetti di diritto pubblico. È vietata qualsiasi forma di esternalizzazione, cessione o concessione, anche parziale, delle funzioni di controllo e di gestione dei dati a soggetti privati, *profit* e non *profit*.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità, la sicurezza informatica e l'efficacia dei sistemi di alimentazione del RUNDMI da parte delle strutture ospedaliere, senza determinare un aggravamento dei carichi di lavoro clinico-assistenziali a danno del personale medico e infermieristico, è istituito, presso il Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'ammodernamento tecnologico e il supporto amministrativo al RUNDMI", con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026 e 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) adeguamento e aggiornamento delle infrastrutture *hardware* e *software* dei sistemi informativi ospedalieri (SIO) e dei registri clinici regionali;

b) piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico e amministrativo da destinare specificamente alle attività di inserimento dati, tracciabilità, flussi informativi e supporto operativo alla gestione del Registro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026 e a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 2.

2.1

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui all'articolo 1, comma 5, garantisce l'interoperabilità del Registro con gli altri sistemi informativi sanitari, in particolare con il Fascicolo Sanitario Elettronico e con il flusso delle schede di dimissione ospedaliera, in modo che le informazioni già disponibili in tali sistemi siano acquisite automaticamente dal Registro e non debbano essere inserite una seconda volta dagli operatori sanitari. ».

2.2

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il soggetto sottoposto a impianto ha diritto di consultare gratuitamente e in qualsiasi momento i dati che lo riguardano contenuti nel Registro, relativi al tipo di dispositivo impiantato o rimosso, alle date degli interventi e alle strutture sanitarie che li hanno eseguiti. In caso di richiamo del dispositivo o di altra azione di sicurezza che lo riguarda, il

soggetto interessato è informato tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5. ».

2.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Definizione del dataset minimo nazionale clinicamente rilevante)

1. Al fine di garantire la completezza, l'affidabilità e la rilevanza clinica dei dati registrati nel Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Implantabili, il Ministro della salute definisce, in collaborazione con le società scientifiche competenti e gli organismi partecipanti, un *dataset* minimo nazionale clinicamente rilevante.

2. Il *dataset* minimo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- a) identificativo univoco del dispositivo e dati di tracciabilità;
- b) indicazione clinica per l'impianto del dispositivo;
- c) tipologia di procedura eseguita;
- d) centro e rete di riferimento;
- e) profilo di rischio del paziente;
- f) complicanze procedurali;
- g) eventi avversi correlati al dispositivo;
- h) reinterventi, rimozioni e sostituzioni;
- i) *follow-up* e *outcome* a 30 giorni, 1 anno e lungo periodo.

3. Il Ministro della salute aggiorna periodicamente il *dataset* minimo in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dei dispositivi medici, garantendo la coerenza con le finalità di monitoraggio clinico, sicurezza dei pazienti e valutazione dell'efficacia dei dispositivi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

2.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Sostenibilità dell'obbligo di alimentazione del Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili)*

1. Al fine di garantire completezza e affidabilità dei dati inseriti nel Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili, l'obbligo di alimentazione dei dati da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti coinvolti deve essere accompagnato da misure di supporto operativo e formazione, senza che le eventuali sanzioni precedano la piena operatività della piattaforma.

2. In particolare, il Ministro della salute, in collaborazione con le società scientifiche competenti, promuove:

- a) attività di formazione del personale sanitario interessato;
- b) predisposizione di manuali operativi e linee guida per l'inserimento corretto dei dati;
- c) integrazione automatica del Registro con i sistemi informativi esistenti nelle strutture sanitarie;
- d) applicazione graduale dell'obbligo, con fasi di accompagnamento e monitoraggio, prima dell'entrata in vigore delle eventuali sanzioni.

3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi delle risorse già disponibili presso le amministrazioni coinvolte e gli organismi partecipanti. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 1 e 2, dopo la parola: « re-ato », inserire le seguenti: « e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis ».

2.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Livelli di accesso ai dati del Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili)*

1. Al fine di garantire sicurezza, tutela della *privacy* e utilizzo appropriato dei dati, l'accesso alle informazioni contenute nel Registro

Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili avviene secondo livelli differenziati, definiti dal Ministro della salute in collaborazione con le autorità competenti e le società scientifiche:

a) dati individuali: accessibili esclusivamente per finalità di cura, gestione clinica dei pazienti e rintracciabilità dei dispositivi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

b) dati aggregati o pseudonimizzati: accessibili per finalità di ricerca scientifica, *Health Technology Assessment* (HTA), programmazione sanitaria, valutazione di qualità e monitoraggio dei processi clinici;

c) dati aggregati pubblici: accessibili a fini di trasparenza istituzionale, informazione sanitaria e comunicazione verso il pubblico, senza possibilità di identificare singoli pazienti o strutture.

2. L'accesso ai dati è regolamentato in modo da garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e la conformità alla normativa vigente, assicurando che le informazioni siano utilizzate esclusivamente per le finalità autorizzate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi delle risorse già disponibili presso le amministrazioni coinvolte e gli organismi partecipanti. ».

2.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Confronto tecnico con i soggetti rappresentativi della filiera dei dispositivi medici, delle strutture sanitarie e delle competenze scientifiche coinvolte)

1. In considerazione dell'impatto che l'istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili potrà determinare sia sul piano sanitario, sia su quello organizzativo e industriale, il Ministro della salute, nella fase attuativa successiva all'istituzione del Registro, promuove forme strutturate di confronto tecnico con i soggetti rappresentativi della filiera dei dispositivi medici, con le strutture sanitarie interessate e con le competenze scientifiche coinvolte, al fine di favorire l'efficace implementazione del Registro e l'armonizzazione dei processi di raccolta e trasmissione dei dati. ».

Art. 3.**3.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Percorsi formativi obbligatori e di audit organizzativi interni alle direzioni sanitarie aziendali)*

1. Le violazioni degli obblighi di alimentazione e aggiornamento del Registro da parte dei professionisti sanitari operanti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale non danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Esse costituiscono esclusivamente oggetto di specifici percorsi formativi obbligatori e di *audit* organizzativi interni alle direzioni sanitarie aziendali, finalizzati alla rimozione delle criticità procedurali e al supporto operativo del personale, da attuarsi nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza incrementare i carichi di lavoro assistenziale. ».

3.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. In caso di falle di sicurezza informatica (*data breach*) o di accessi non autorizzati ai dati sensibili contenuti nel Registro imputabili a negligenza dei soggetti fornitori, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 4 per cento del fatturato globale annuo dell'azienda coinvolta, ferma restando l'immediata risoluzione di ogni contratto di fornitura in essere con il Servizio sanitario nazionale. ».

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Istituzione di un Tavolo tecnico per dispositivi cardiovascolari impiantabili)*

1. Al fine di rafforzare la *governance* e il monitoraggio dei dispositivi medici impiantabili cardiovascolari, presso il Ministero della salute,

è istituito un Tavolo tecnico per dispositivi cardiovascolari impiantabili e procedure interventistiche.

2. Al Tavolo tecnico partecipano:

- a) rappresentanti del Ministero della salute;
- b) rappresentanti delle Regioni;
- c) rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- d) rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- e) rappresentanti delle principali società scientifiche del settore cardiovascolare;
- f) professionisti sanitari operanti in ambito cardiovascolare;
- g) per i profili tecnici non decisionali, rappresentanti della filiera dei dispositivi medici.

3. Il Tavolo tecnico ha il compito di:

- a) supportare le decisioni relative alla classificazione, al monitoraggio e alla sicurezza dei dispositivi cardiovascolari impiantabili;
- b) promuovere l'integrazione dei dati tra Registro unico e altre banche dati nazionali pertinenti;
- c) formulare linee guida operative e raccomandazioni tecnico-scientifiche, senza vincolo decisionale, rivolte alle autorità competenti e alle Regioni.

4. Il Tavolo tecnico si riunisce almeno due volte l'anno e può convocare sottogruppi tematici su specifici aspetti tecnico-scientifici o procedurali.

5. Le attività del Tavolo tecnico sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già disponibili presso le amministrazioni coinvolte. ».

3.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Report periodico del Ministro della salute sul Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili)

1. Al fine di garantire trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'impatto clinico e organizzativo dei dispositivi medici impiantabili, il

Ministro della salute predispone un *report* periodico, di cadenza annuale, relativo ai dati del Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili.

2. Il *report* è redatto in forma aggregata e non identificativa, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, e comprende almeno i seguenti indicatori:

- a) accesso ai dispositivi medici impiantabili registrati;
- b) esiti clinici a breve e lungo termine;
- c) tassi di reintervento;
- d) eventi avversi correlati ai dispositivi;
- e) variabilità territoriale nell'accesso e negli esiti;
- f) impatto organizzativo sui servizi sanitari territoriali e ospedalieri.

3. Il *report* è trasmesso alle autorità competenti, alle Regioni e alle principali società scientifiche del settore, al fine di supportare le decisioni cliniche e organizzative e favorire la migliore allocazione delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 4.

4.1

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , indicando il livello di alimentazione del Registro per ciascun tipo di dispositivo, i risultati delle attività di controllo, le linee guida e i percorsi di cura eventualmente rivisti grazie ai dati raccolti e i relativi effetti sulla spesa del Servizio sanitario nazionale ».

Art. 5.

5.1

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: « il mancato possesso » con le seguenti: « chiunque violi l'obbligo di possesso ».

Art. 6.**6.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

« 2. Al fine di garantire la corretta alimentazione del Registro senza gravare sui carichi di lavoro del personale sanitario, è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati al potenziamento degli organici amministrativi delle aziende sanitarie locali e al supporto informatico delle strutture di ricovero e cura.

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 26 maggio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,40

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SU INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA: AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DOMANI, EMILIANO FITTIPALDI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPATTO DEL LINGUAGGIO PUBBLICO SULLA DIFFUSIONE DEI DISCORSI D'ODIO

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno, su cui interviene il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Intervengono, altresì, sull'ordine dei lavori i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 12,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Walter VERINI (*PD-IDP*), Salvatore SALLEMI (*FdI*), Luigi NAVE (*M5S*), Raffaella PAITA (*IV-C-RE*), Raoul RUSSO (*FdI*), Valeria VALENTE (*PD-IDP*), Sergio RASTRELLI (*FdI*), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Federico CAFIERO DE RAHO,

(M5S), Francesco MICHELOTTI (*FdI*), Debora SERRACCHIANI (*PD-IDP*), Elisabetta PICCOLOTTI (*AVS*), Sara KELANY (*FdI*), Giuseppe PROVENZANO (*PD-IDP*), Stefania ASCARI (*M5S*).

L'onorevole Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde a più riprese ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
LISEI

Interviene il professore Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, il dottore Paolo Cremonesi.

La seduta inizia alle ore 11,24.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professore Giovanni REZZA, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, a più riprese il presidente LISEI (*FdI*) e la senatrice ZEDDA (*FdI*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), che interviene anche in merito al perimetro delle domande dell'odierna audizione, e a più riprese il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*).

A tutti risponde il professore REZZA.

Il PRESIDENTE, nel preannunciare un eventuale seguito dell'audizione odierna, ringrazia il professore Rezza per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,54.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Orario: dalle ore 14,12 alle ore 14,42

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 26 maggio 2026

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 12,04.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web-tv*.

Audizione di rappresentanti delle associazioni vittime dell'amianto

Il PRESIDENTE dà il benvenuto ai signori Giancarlo Moro, della Fondazione « Bepi Ferro » Vittime dell'amianto di Padova e Venezia, a Claudio Ceron, dell'Associazione « Ubaldo Spanghero » di Monfalcone, a Nicolino Pondrano di AFEVA di Casale Monferrato, a Milco Cassani di AFEVA Emilia-Romagna, a Maura Crudeli, Associazione Italiana Esposti Amianto e a Giuseppe D'Ercole, Associazione Nuovi Lavori, e introduce i temi dell'audizione.

I signori Giancarlo MORO, Claudio CERON, Nicolino PONDRAÑO e Milco CASSANI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per svolgere considerazioni il PRESIDENTE, nonché i senatori DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e NATURALE (*M5S*).

I signori Giuseppe D'ERCOLE e Mara CRUDELI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,11.

